

Parte seconda - N. 242

Anno 53

13 ottobre 2022

N. 301

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- 13 APRILE 2022, N. 566:** Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023 2
- 16 MAGGIO 2022, N. 758:** Delibera n. 722/2018 - Modifica Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) - art. 19 della Legge n. 157/1992 e approvazione dei contingenti numerici di capi di storno abbattibili nel corso dell'anno 2022 suddivisi per Province 60
- 16 MAGGIO 2022, N. 759:** L.R. n. 8/1994 art. 30, comma 5 - Distretti di gestione degli ungulati nel territorio di Ferrara e integrazione della deliberazione n. 1464/2018 relativa alle specie oggetto di gestione negli ATC FC01 e FC02 62
- 23 MAGGIO 2022, N. 834:** Istituzione delle Commissioni territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica in applicazione della riorganizzazione di cui alle deliberazioni nn. 324 e 325 del 2022 66
- 6 GIUGNO 2022, N. 906:** Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Reggio Emilia articolo 19, commi 1 e 2 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" 68
- 4 LUGLIO 2022, N. 1125:** Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Proposta di perimetrazione di zone di ripopolamento e cattura nel territorio di Modena di cui all'art. 19 in attuazione del Piano faunistico regionale 2018-2023 e contestuale istituzione di zone di rifugio ai sensi dell'art. 22 193
- 4 LUGLIO 2022, N. 1128:** Approvazione del Piano di prelievo del daino (*Dama dama*) per la stagione venatoria 2022/2023 220
- 18 LUGLIO 2022, N. 1215:** Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Proposta di perimetrazione di istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 nel territorio di Reggio Emilia in attuazione del Piano faunistico regionale 2018-2023 e contestuale loro istituzione come zone di rifugio ai sensi dell'art. 22 232
- 1 AGOSTO 2022, N. 1342:** Deliberazione di Giunta regionale n. 1341/2021 come modificata con deliberazione n. 696/2022. Integrazione dell'allegato 4 relativo alla scheda tecnica riferita alla zona soggetta alle limitazioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 8/1994 denominata "Valle del Mezzano" nel territorio di Ferrara 378
- 28 SETTEMBRE 2022, N. 1603:** Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1562/2021 relativa al piano regionale di controllo dello Scoiattolo Grigio nella provincia di Piacenza 380
- 5 OTTOBRE 2022, N. 1645:** Approvazione dei Programmi Annuali Operativi di gestione del cervo 2022-2023 per i Comprensori A.C.A.T.E.R. Orientale e A.C.A.E.R. Piacentino e contestuale approvazione dei Piani di prelievo del cervo riferiti alle porzioni dei territori di Forlì-Cesena e Piacenza. Approvazione del Piano di prelievo del muflone nel territorio di Reggio Emilia 385

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA

- 5 OTTOBRE 2022, N. 18726:** Modifica delibera cinghiale 567/22 "Prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2022/2023 443

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 APRILE 2022, N. 566

Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di

popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e

pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:

- l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 a seguito dell'esito favorevole della procedura di VInCA, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico si richiamano:
 - il punto 2 "Pianificazione delle azioni gestionali per le principali specie di fauna stanziale di interesse venatorio", che:
 - per il cinghiale (2.5), fissa nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;
 - per il capriolo (2.6), il daino (2.7) e il cervo (2.8) fissa per il comprensorio 1 un obiettivo non conservativo: il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi delle specie, mentre nei comprensori 2 e 3, è prevista la gestione conservativa;
 - per la pernice rossa (2.1) e la starna (2.2), obbliga alla predisposizione di specifici piani di gestione di durata quinquennale all'interno dei quali dettagliare la programmazione e le modalità di realizzazione delle attività gestionali compresa la redazione di piani annuali di prelievo sostenibili;

- per il fagiano (2.3), fissa gli obiettivi gestionali dei prossimi cinque anni con l'intento di migliorare la qualità della fruizione venatoria e cinofila della specie, garantendone la conservazione sulla base di criteri il più possibile razionali e sostenibili, primo fra tutti la pianificazione del prelievo sulla base di stime di consistenza attendibili;
- il punto 4 "Altre specie oggetto di prelievo venatorio e prelievi in deroga", dove vengono trattati, tra le altre specie, il merlo, la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia;
- il punto 5 "Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico", dove vengono trattate, tra le altre specie, la tortora e la quaglia con indicazioni che prevedono, in modo particolare, la conservazione, il ripristino e la gestione degli ambienti idonei per la specie durante la riproduzione e le migrazioni, il contrasto all'inquinamento genetico e l'analisi di campioni rappresentativi di dati di carniere;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, successivamente modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018

(allegati A, B e C)";

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- il Piano di gestione nazionale per la Tortora come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 marzo 2022;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";

- la deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 che, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, richiede la sospensione della caccia alle specie Moriglione e Favoncella;

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;


Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dalla predetta Struttura, con riferimento alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia, di seguito riportato:

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPTS
SPECIE NON MIGRATICI-GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	SPEC 2	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI-CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone comix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decadi di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 1	1a decade di agosto- 1a decade di gennaio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	2a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 1	3a decade di luglio- 1a decade di febbraio
	MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3
BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)		NON SPEC	2a decade di gennaio
TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)		SPEC 1	3a decade di agosto- 2a decade di aprile
COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)		NON SPEC	3a decade di febbraio
ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)		SPEC 3	3a decade di febbraio
MERLO (<i>Turdus merula</i>)		NON SPEC	2a decade di gennaio
CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)		NON SPEC	2a decade di gennaio
TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)		NON SPEC	1a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)		SPEC 1	2a decade di gennaio


Tenuto conto altresì:

- del numero di tesserini venatori rilasciati nel quinquennio 2017/2021;
- dell'andamento del numero dei cacciatori iscritti agli Ambiti di Caccia regionali nel quinquennio 2017/2021;
- del numero di ATC scelti da ogni cacciatore nella stagione venatoria 2021/2022;
- del numero di cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali;
- del numero di cacciatori per forma di caccia;
- dell'andamento degli abbattimenti nel quinquennio 2017/2021;

N° tesserini/ provincia rilasciati negli ultimi 5 anni					
PROVINCIA	2017	2018	2019	2020	2021
BOLOGNA	5.632	5.381	5.136	4.882	4.749
FERRARA	2.000	1.967	1.896	1.811	1.752
FORLI' -CESENA	5.453	5.243	5.050	4.826	4.683
MODENA	4.017	3.853	3.699	3.496	3.387
PARMA	3.787	3.606	3.475	3.274	3.205
PIACENZA	2.397	2.320	2.218	2.138	2.104
RAVENNA	4.943	4.780	4.646	4.466	4.384
REGGIO EMILIA	3.308	3.218	3.083	2.924	2.838
RIMINI	3.252	3.180	3.093	2.955	2.893
TOTALE	34.789	33.548	32.296	30.772	29.995



Andamento del numero di iscritti agli ATC nel quinquennio 2017-2021




Numero ATC/cacciatore s.v. 2021/22									
PROVINCIA	1 ATC	2 ATC	3 ATC	4 ATC	5 ATC	6 ATC	7 ATC	8 ATC	9 ATC
BOLOGNA	3.581	974	135	14					
FERRARA	1.084	551	110	12	5		1		
FORLI'- CESENA	3.009	1.280	245	41	6				
MODENA	2.277	961	179	21	1				
PARMA	2.599	509	56	5					
PIACENZA	1.607	427	81	16	7				
RAVENNA	1.866	1.754	520	151	26	11	1	1	1
REGGIO EMILIA	2.277	617	42	2					
RIMINI	1.693	885	249	44	12	1		1	1
TOTALI PER NUM ATC	19.993	7.958	1.617	306	57	12	2	2	2

Cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali s.v. 2021/22		
	ATC	N° Cacciatori extraregionali
TOT BO 1430	B001	525
	B002	435
	B003	470
TOT FC 132	FC01	11
	FC02	31
	FC03	20
	FC04	44
	FC05	16
	FC06	10
TOT FE 517	FE01	244
	FE02	185
	FE03	9
	FE04	13
	FE05	5
	FE06	7
	FE07	8
	FE08	17
	FE09	29
TOT MO 854	MO01	307
	MO02	132
	MO03	415
TOT PC 1875	PC01	99
	PC02	208
	PC03	34

	PC04	66
	PC05	187
	PC06	176
	PC07	353
	PC08	140
	PC09	264
	PC10	168
	PC11	180
TOT PR 1455	PR01	14
	PR02	16
	PR03	105
	PR04	67
	PR05	53
	PR06	608
	PR07	265
	PR08	258
	PR09	69
TOT RA 206	RA01	45
	RA02	43
	RA03	118
TOT RE 986	RE01	177
	RE02	323
	RE03	135
	RE04	351
TOT RN 88	RN01	46
	RN02	42

NUMERO DI CACCIATORI PER FORMA DI CACCIA s.v. 2020/21								
ATC	SOLO MIGRATORIA	SOLO STANZIALE	MIGRATORIA e STANZIALE	SOLO UNGULATI	MIGRATORIA e UNGULATI	STANZIALE e UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE e UNGULATI	TOTALI x ATC
B001	100	875	458	4		6	3	1.446
B002	103	1.008	455	54	9	173	71	1.873
B003	60	680	157	152	10	173	34	1.266
FC01	166	557	488	31	11	29	41	1.323
FC02	293	723	660	53	10	58	40	1.837
FC03	73	60	32	4		1	1	171
FC04	120	274	173	33	7	25	18	650
FC05	60	155	121	87	4	23	22	472
FC06	41	55	66	9	3	2	8	184
FE01	58	289	287					634
FE02	15	153	130					298
FE03	15	44	61					120
FE04	15	71	98					184
FE05	10	64	72					146
FE06	12	49	50					111
FE07	15	38	34					87
FE08	12	66	73					151
FE09	79	150	188					417
M001	140	373	237	2		2	3	757
M002	104	1.046	391	112	14	177	77	1.921
M003	36	277	61	53	1	48	14	490
PC01	4	121	47	8	1	1	7	189
PC02	6	83	37	5		2	1	134
PC03	3	122	18	5	1	5	1	155

PC04	1	33	13			3	2	52
PC05	5	132	15	17		5		174
PC06	4	168	35	17		26	4	254
PC07	1	126	10	19	1	17	2	176
PC08	4	94	13	7		9	5	132
PC09	2	131	13	3		12	1	162
PC10		21	1	3		1		26
PC11	5	74	3	5	1	1	1	90
PR01	1	86	34	1		1	3	126
PR02	1	137	44			8	7	197
PR03		164	113	2		7	6	292
PR04	7	265	107	8	2	16	8	413
PR05	4	116	13	9		11		153
PR06	9	428	37	17		29	2	522
PR07	2	133	32	12		25	7	211
PR08	6	394	111	16	3	45	17	592
PR09	2	38	6	4		8	3	61
RA01	111	540	430			2		1.083
RA02	505	431	649		1		1	1.587
RA03	161	690	490	68	4	48	39	1.500
RE01	11	149	63	1	1	10	7	242
RE02	38	414	149		1	9	5	616
RE03	26	862	250	74	8	150	48	1.418
RE04	16	423	75	25		49	7	595
RN01	490	440	600	22	19	18	30	1.619
RN02	90	187	98	32	4	31	13	455



Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali ma soprattutto è evidente il deciso calo degli abbattimenti di fauna selvatica;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 consente una valutazione dell'andamento del prelievo nel tempo;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile suggerito anche da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Rilevato inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene confermata anche per la stagione venatoria 2022-2023 la specie silvilago (minilepre) portando a 5 capi il carniere giornaliero e svincolandolo dalla concorrenza ai due capi complessivi di fauna stanziale, senza fissare un carniere stagionale, affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;
- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 18

settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1147/2018, il divieto di caccia alle specie **codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia e frullino** in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- che, per quanto concerne il **colombaccio**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali, fino alle ore 13, sino al giorno 18, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori

riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre";

- che per quanto attiene l'**allodola** e la **beccaccia**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2022 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA e, per quanto riguarda l'allodola, anche al Piano di gestione nazionale;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
 - al 30 novembre per **starna** e **pernice rossa**;
 - al 4 dicembre per **fagiano**, **lepre**, **silvilago** e **coniglio selvatico**;
 - al 30 gennaio per **volpe**, **cornacchia grigia**, **gazza** e **ghiandaia**;
 - al 31 dicembre per **lepre**, **silvilago** e al 30 gennaio per **fagiano** nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la

stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);

- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 novembre per **quaglia** in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 12 dicembre per **merlo** e al 31 dicembre per **allodola** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
 - al 30 gennaio per **fischione, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino**, e 14 gennaio per il **colombaccio** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 18 gennaio per **beccaccia** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key

Concepts”;

- al 30 gennaio per **canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts” e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota prot. PG/2017/0267033 - avente ad oggetto “Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali” che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a **tordo bottaccio e cesena** possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della

migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio, concetto riconfermato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota PNM. Registro Ufficiale U00025634 del 5 novembre 2018 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo PG/2018/669703 - avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento "Key concepts"" con la quale è stata ribadita nuovamente alla Commissione Europea l'assoluta necessità, prima della conclusione del processo di revisione del documento dei "Key concepts", di un rigoroso lavoro a livello europeo per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi, secondo un approccio di Flyway;

- al 30 gennaio per **germano reale** trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento. Inoltre, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per **starna** e **pernice rossa** è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole - tramite un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023, autorizzati dalla Regione;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura di limitare il prelievo alle specie **cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, e colombaccio** in giornate fisse e solo da appostamento fino alle ore 13 fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero ridotto per **merlo**. Dette specie sono considerate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- per quanto riguarda la **tortora** prevedere la caccia esclusivamente in preapertura in un massimo di 3 giornate con carniere prudenziale di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagione. In linea con il piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % della media risultante dall'analisi dei carnieri degli ultimi 5 anni (di seguito riportati). Per garantire il rispetto dei limiti imposti verrà utilizzato come strumento di rendicontazione il portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" all'interno del quale i cacciatori dovranno indicare per ciascuna giornata il numero di capi abbattuti. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 4693 capi;



TORTORE ABBATTUTE IN EMILIA-ROMAGNA					
STAGIONE VENATORIA 2016-2017	STAGIONE VENATORIA 2017-2018	STAGIONE VENATORIA 2018-2019	STAGIONE VENATORIA 2019-2020	STAGIONE VENATORIA 2020-2021	PRELIEVO TOTALE
11.483	8.369	12.167	8.457	6.456	46.932

- di fissare, come già raccomandato da ISPRA per **codone, allodola, quaglia e beccaccia**, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e


la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per **codone** e **quaglia**, di 10 e 50 per **allodola** come previsto dal piano di gestione nazionale, mantenendo per la **beccaccia** 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché arrivare ai 20 capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- di fissare per **Canapiglia, Fischione, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino e Frullino** un carniere giornaliero complessivo prudenziale di 10 capi;
- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla **volpe** nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 5 dicembre al 30 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 18 settembre al 30 gennaio. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (anche mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di stabilire, che nel periodo dal 1° al 30 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione e del cinghiale in forma collettiva - e alla migratoria da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate a scelta ogni settimana;

- di prevedere per la specie **cinghiale** il prelievo venatorio in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti in relazione all'elevata presenza in ambito regionale, all'impatto sulle produzioni agricole, al superamento della soglia di danno definita dal Piano Faunistico-Venatorio in numerosi distretti di gestione come evidenziato nell'immagine di seguito riportata, ma soprattutto in relazione alla recente comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana;



DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE: in rosso quelli che hanno superato la soglia di danno del PFV, in giallo al limite, in verde entro soglia



- di prevedere in particolare il prelievo del **cinghiale** in forma collettiva, nel periodo 1 ottobre - 30 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992. In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività; l'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve essere rilasciata dal Settore competente per

territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite;

- di disporre che il prelievo del **cinghiale** in selezione, sia consentito dal 16 aprile 2022 fino al 31 maggio 2023 da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. Il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto senza limiti numerici di capi abbattibili. Nel periodo dal 30 di ottobre al 31 maggio 2023 è necessario dare priorità all'abbattimento dei giovani qualora le femmine adulte siano accompagnate;
- di prevedere relativamente ai tempi di prelievo di **capriolo, cervo e daino** esclusivamente in aree non vocate, l'estensione del periodo di caccia fino al 30 marzo 2023, accorpando tutte le classi, dando attuazione al soprarichiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, il quale prevede che il prelievo debba tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, prescindendo dalle quote di assegnazione pro-capite degli animali prelevabili e dall'assegnazione per classi di sesso e di età, intensificando l'attività venatoria nel periodo invernale, garantendo comunque la stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione al fine di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo come pure la registrazione dei capi abbattuti;
- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia in forma vagante;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 0204111.U del 28 febbraio 2022, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate;
- con nota prot. n. 0349932.U del 7 aprile 2022, nelle more dell'espressione del parere di ISPRA sull'intero calendario e al fine di garantire l'avvio della caccia di selezione al cinghiale a far data dal 16 aprile 2022, il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ha inviato all'ISPRA una richiesta di parere per la parte di calendario relativa alla sola specie cinghiale richiedendo inoltre la possibilità di estendere il periodo dedicato alla caccia di selezione fino al 31 maggio 2023;

Dato atto che ISPRA, con nota assunta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con prot. 0353743.E dell'8 aprile 2022, ha espresso parere favorevole in merito al Calendario venatorio regionale, stagione 2022-2023 relativamente alla specie cinghiale;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente prot.n. 13415 del 25 febbraio 2020 "INDIRIZZI OPERATIVI. Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 - Pianificazione attività faunistico-venatoria ed ittica" con la quale vengono fornite alcune precisazioni in merito ai contenuti delle citate "Linee guida" pubblicate in G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 ed in particolare che qualora i calendari venatori discendano da Piani Faunistici già assoggettati a procedura integrata VAS-VInCA non dovranno essere nuovamente assoggettati a VInCA;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con prot. n. PG/2022/10543 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 13 aprile 2022 ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art.33 comma 11"), al fine di consentire il prelievo in selezione al cinghiale che, come nei precedenti calendari venatori, anche in relazione a quanto previsto dal documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA, deve iniziare il 16 aprile al fine di mettere in atto tutte le possibili attività volte a mitigare i danni alle coltivazioni cerealicole, foraggere, industriali e oleaginose provocati da calpestio e scavo nelle fasi precoci di maturazione durante la stagione primaverile;

Ritenuto di disporre, nelle more dell'acquisizione del parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, che le disposizioni del Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023 di cui all'Allegato 1, per quanto applicabili, siano efficaci per il prelievo del cinghiale e che con successivo atto verranno assunte le necessarie disposizioni in ordine alla completa efficacia del

calendario rispetto alle altre specie;

Valutato che, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, così come indicato da ISPRA, si rende necessario prevedere l'utilizzo di un "tesserino integrativo", che permetta la segnatura dei cinghiali abbattuti nel periodo 16 aprile - 30 maggio 2022 e nel periodo 31 marzo - 31 maggio 2023, il cui fac-simile è riportato in Allegato 2 con le modalità di utilizzo, disponendo, altresì, che vengano consegnati agli ATC di appartenenza per la rendicontazione annuale degli abbattimenti alla Regione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett.

b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994, il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2022-2023" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11"), anch'essi parti integranti e sostanziali della

presente deliberazione;

- 2) di stabilire, nelle more dell'acquisizione del necessario parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, riferito al Calendario nel suo complesso, che le disposizioni di cui all'Allegato 1, per quanto applicabili, abbiano efficacia per il prelievo del cinghiale sulla base del parere ISPRA reso con nota acquisita agli atti con prot. n. 0353743.E dell'8 aprile 2022;
- 3) di rinviare ad un successivo atto le decisioni in ordine alla completa efficacia del Calendario rispetto alle altre specie, una volta acquisito il prescritto parere da parte di ISPRA;
- 4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca;
- 5) di approvare il "tesserino integrativo per il prelievo del cinghiale in selezione" di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzabile nel periodo 16 aprile-30 maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno;
- 6) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -

1. FINALITÀ

- 1.1. Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.
- 1.2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021.
- 1.3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4. I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna.
- 1.5. La Regione ha promosso una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6. Le Aziende faunistico-venatorie (**AFV**) ed agriturismo venatorie (**ATV**) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

- 1.7. Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria, l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della Legge Regionale n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8. Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (**ATC**) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territorialiprospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia e la regione Marche, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
 - coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*);
 - fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 - starna (*Perdix perdix*);
 - volpe (*Vulpes vulpes*);
 - cinghiale (*Sus scrofa*);
 - capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - cervo (*Cervus elaphus*);
 - daino (*Dama dama*);
 - muflone (*Ovis musimon*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - alzavola (*Anas crecca*);
 - beccaccino (*Gallinago gallinago*);

- canapiglia (*Anas strepera*);
- codone (*Anas acuta*);
- fischione (*Anas penelope*);
- folaga (*Fulica atra*);
- frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- merlo (*Turdus merula*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie pernice rossa e starna, la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV, i quali sono stati autorizzati dalla Regione con un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata al Settore Agricoltura, caccia e pesca entro 15 giorni dal termine del prelievo.

Nelle ATV l'immissione e il prelievo di Starna e Pernice rossa sono consentite se previsto nel programma annuale di gestione e non necessita di piano quinquennale.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e

relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpae Emilia-Romagna:
<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023. In particolare:
- 4.2 La caccia alla **fauna selvatica stanziale** - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio 2023 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- 4.3 La caccia alla **fauna migratoria** - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - D. per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:

- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio.
- E. Nel periodo da lunedì 3 ottobre a mercoledì 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).
- 4.4 La caccia alla **beccaccia** è consentita con le seguenti modalità:
- A. da domenica 2 ottobre a domenica 4 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - B. da lunedì 5 dicembre a mercoledì 18 gennaio 2023 vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio.
- 4.5 La caccia alla **volpe** è consentita con le seguenti modalità:
- a. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - b. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;

- c. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio 2023, caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- d. da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023 prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, con le seguenti modalità:
 - da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da lunedì 3 ottobre a lunedì 30 gennaio in tre giornate a scelta ogni settimana.

Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

- 4.6 La caccia agli **ungulati** è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- 4.7 La caccia al **cinghiale in forma collettiva** è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità. La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:
- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì,

sabato e domenica nelle AFV;

- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia.

In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1, lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, dalle AFV, nonché dagli Enti di Gestione peri Parchi e la Biodiversità, al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività.

L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve essere rilasciata dal Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite.

- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 1° settembre 2022 - 30 gennaio 2023, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da giovedì 1 a giovedì 15 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora, colombaccio nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per la **tortora** il prelievo è consentito in un massimo di 3 giornate e con un carniere giornaliero di 5 capi. Per il **merlo** il prelievo è

- consentito con un carniere giornaliero di 5 capi.
- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011 dal 2 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12 Per la caccia alla lepre i Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio dall'ATC d'iscrizione del conduttore, entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra sabato 20 agosto e domenica 4 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto. Nel periodo da domenica 18 settembre a domenica 4 dicembre, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
- 4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della Legge Regionale n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma, in tal caso, devono insistere su

porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

- 4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati alla volpe da appostamento.
- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1). Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia è consentita:
- alla **fauna selvatica stanziale e migratoria** in forma vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
 - alla **fauna migratoria da appostamento** da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
 - alla **volpe da appostamento con arma a canna rigata** dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con prelievo solo da parte di cacciatori abilitati alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro;
 - al **cinghiale in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
 - a **cervidi e bovidi in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra giovedì 1° settembre e giovedì 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00.
- 5.3 Nel periodo compreso tra domenica 18 settembre e domenica 2 ottobre inclusa, la caccia alla fauna

selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00, mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

- 5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:
- alle ATV dove la caccia è consentita da giovedì 1° settembre a lunedì 30 gennaio dall'alba fino al tramonto;
 - al prelievo in selezione degli ungulati.
- 5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento a un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre e il silvilago (minilepre) fino a sabato 31 dicembre 2022 e per il fagiano fino a lunedì 30 gennaio 2023. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4 Il numero totale dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da sabato 20 agosto a giovedì 15 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attuazione di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra giovedì 1 e giovedì 15 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.
- 7.5 Da domenica 18 settembre a lunedì 30 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino a domenica 4 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentite per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile,

inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;

- a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - nei giardini e parchi pubblici e privati;
 - nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Settore Agricoltura, caccia e pesca del territorio di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del caneda traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n.79/2018 (allegati A, B e C)" riportate nel sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/retenatura2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-conservazione> che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESSE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 10.1 Ai sensi della Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili carichi con munizionamento con pallini di piombo, o contenenti piombo, per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne degli stessi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 18 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

- 12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sul proprio tesserino venatorio che precede l'ATC prescelto. Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, ofuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato.
- 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 12.7 Qualora sia consentito il **prelievo di specie interessate dal regime di deroga**, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà rendicontare gli abbattimenti mediante il portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/caccia-e-fauna/gestione-interventi-di-caccia-e-controllo>. La tempistica di compilazione e le modalità saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
- 12.8 La rendicontazione dei capi abbattuti mediante portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" dovrà essere effettuata anche per la specie **tortora**.
- 12.9 In caso di mancata comunicazione, o anche d'incompletezza dei dati riportati in tale portale

rispetto ai dati segnati nel tesserino venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.

- 12.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 12.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.12 Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.
- 12.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.14 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.
- 12.15 Al fine di consentire la caccia di selezione alla specie cinghiale i capi abbattuti nel periodo 16 aprile-30 maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 vengono annotati su un apposito tesserino integrativo approvato con il calendario venatorio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

- 13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del Regolamento Regionale n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del Regolamento Regionale n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 13.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA 2022/2023													
SPECIE	PERIODI DI CACCIA												
	Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre		Gennaio	
Starna (*)			18							30			
Pernice rossa (*)			18							30			
Fagiano			18							4			IN AFV 30
Volpe			18										30
Lepre comune			18							4	IN AFV 31		
Silvilago (Minilepre)			18							4	IN AFV 31		
Coniglio selvatico			18							4			
Cinghiale (**)				1									30
Cornacchia grigia	1				31			19					30
Gazza	1				31			19					30
Ghiandaia	1				31			19					30
Germano reale			18										30
Canapiglia			18										30
Fischione			18										30
Codone			18										30
Mestolone			18										30
Alzavola			18										30
Marzaiola			18										30
Folaga			18										30
Gallinella d'acqua			18										30
Porciglione			18										30
Beccaccino			18										30
Frullino			18										30
Quaglia			18						30				
Beccaccia				1								18	
Tortora (solo da appostamento)	1		15										
Colombaccio	1											14	
Allodola				1						31			
Merlo	1								12				
Cesena			18										30
Tordo bottaccio			18										30
Tordo sassello			18										30

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.
(**) caccia in forma collettiva per un arco temporale massimo di tre mesi

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2022/2023 (fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno – 14 luglio 15 agosto – 29 settembre	M	I, II
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° giugno – 14 luglio 15 agosto – 29 settembre	M	I, II
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1° settembre – 29 settembre	M	I
	2° novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° settembre – 29 settembre	M	I
	2° novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
CERVO	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO in aree a gestione non conservativa (C 1)	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
MUFLONE	2° novembre – 30 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	16 aprile – 29 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
	1° ottobre – 31 maggio	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Silvilago (Minilepre)	5		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 25 capi
Fischione	10		
Codone	5		
Mestolone	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Beccaccino	10		
Frullino	10	complessivamente	
Volpe	25		
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	5		15
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10	50	
Merlo	5 (dal 1/9 al 15/9)		
	25 (dal 18/9 al 12/12)		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2022-2023							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 – 30 aprile 2022					05:20	21:10
	1 – 15 maggio 2022					04:55	21:25
	16 – 31 maggio 2022					04:40	21:45
	1 – 15 giugno 2022					04:30	21:55
	16 – 30 giugno 2022					04:30	22:00
	1 – 15 luglio 2022					04:40	22:00
	16 – 31 luglio 2022					04:50	21:50
	1 – 15 agosto 2022					05:10	21:30
	16 – 31 agosto 2022					05:25	21:05
	1 – 17 settembre 2022			05:45	13:00	05:45	20:35
	18 settembre - 2 ottobre 2022	07:05	13:00	06:05 A 07:05 V	19:05 A 13:00 V	06:05	20:05
	3 – 15 ottobre 2022	07:20	18:40	06:20	18:40	06:20	19:40
	16 – 31 ottobre 2022	07:40	18:15	06:40	18:15	06:40	19:15
	ORA SOLARE	31 ottobre – 15 novembre 2022	07:00	16:55	06:00	16:55	06:00
16 – 30 novembre 2022		07:20	16:40	06:20	16:40	06:20	17:40
1 – 15 dicembre 2022		07:35	16:35	06:35	16:35	06:35	17:35
16 – 31 dicembre 2022		07:50	16:40	06:50	16:40	06:50	17:40
1 – 15 gennaio 2023		07:50	16:50	06:50	16:50	06:50	17:50
16 – 31 gennaio 2023		07:40	17:15	06:40	17:15	06:40	18:15
1 – 15 febbraio 2023						06:25	18:35
16 – 28 febbraio 2023						06:05	18:55
1 – 15 marzo 2023						05:40	19:10
ORA LEGALE	16 - 26 marzo 2023					05:20	19:30
	27 – 31 marzo 2023					06:00	20:35
	1 – 15 aprile 2023					05:40	20:50
	16 - 30 aprile 2023					05:20	21:10
	1 - 15 maggio 2023					00:55	21:30
	16 – 31 maggio 2023					00:40	21:45

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E: PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante

CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufo coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA**Piacenza**

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

Parma

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Modena

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna.

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

Forlì Cesena

SS n. 9 via Emilia.

Ravenna

SS n. 9 via Emilia.

Rimini:

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia.

ALLEGATO G: CORSI D'ACQUA 2022-2023

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona,

Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Po, Fiume Reno, Fiume Panaro, Canale Napoleonico, Canale di Cento, Canale Bondiolo

– Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore, Collettore Bosco, Collettore Poazzo, Canale Guagnino, Canale Torba, Canale Circondariale Mezzano N.O. e S.E. ad eccezione dell'argine verso il Mezzano e dell'intero specchio d'acqua esclusa la sommità dell'argine esterno, Scolo Nogarotto (tratto compreso tra Via Diamantina e Via Saccona località Porporana), Scolo Roncagallo (tratto compreso tra Via Malanca località Ravalle e ponte di Via Saccona località Porporana), Scolo Cavalletta (tratto compreso tra Chiavica Carbonara e ponte di Via Piletta località Rovere), Scolo Poazzo Nuovo (tratto compreso tra ponte di Ospitale e località San Biagio), Scolo Leoncello (tratto compreso tra Canale Nicolino e Via Ranuzzi località Casaglia), Scolo Leoncino (tratto compreso tra AR Fiorile e AR Vallelunga località Casaglia).

FORLI-CESENA

Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale

n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall'origine per il tratto non

in comune con la Provincia di Rimini).

MODENA

Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotta Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, FossaNuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Fosaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziata Palata Reno, Cavo Consorziata Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina - Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto - Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Baggiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido, Torrente Guerro, Torrente Taglio e Torrente Samoggia.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po, Torrente Chero, Torrente Ongina, Rio Gandore, Rio Lurone (tra il torrente Luretta e il torrente Loggia)

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria, Collettore principale.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Bondione Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Fiume Secchia Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale

(Comune di Reggiolo).

RIMINI

Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena (di Montefiore).

ALLEGATO H: INTEGRAZIONI DEGLI ATC - LR 8/94 art.33 comma 11**ATC FE3 e FE4**

Nel periodo 1/10 - 31/12 nell'area tra la Strada Romea e il mare l'esercizio venatorio è consentito nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica. La caccia al colombaccio è consentita solo da appostamento.

ATC MO1

La caccia alla femmina di fagiano si svolge nel periodo ricompreso tra domenica 18 settembre e domenica 14 novembre 2022.

ATC MO3

La caccia alla femmina di fagiano si svolge nel periodo ricompreso tra domenica 18 settembre e domenica 30 ottobre 2022.

ATC RE1 e RE2

In caso di piene del fiume Po con livello superiore a metri 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Boretto (RE), con conseguente allagamento dei terreni golenali, la caccia in forma vagante è VIETATA. Al superamento del livello di metri 4,30 saranno collocate in loco a cura dell'ATC tabelle indicanti il divieto di caccia. Le tabelle verranno rimosse quando il livello del fiume Po sarà inferiore a metri 4,30 e i terreni precedentemente allagati saranno per la maggior parte scoperti per consentire la ripresa della caccia in forma vagante.

ATC RN2

La caccia alla femmina di fagiano si svolge nel periodo ricompreso tra domenica 18 settembre e domenica 6 novembre 2022.

**“Tesserino Integrativo per la segnatura del prelievo del cinghiale in selezione nel
periodo 16 aprile/30 maggio 2022 e 31 marzo/15 aprile 2023 - Stagione
venatoria 2022/2023”**

NOME

COGNOME

CF

SELEZIONE

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE 4 5

ATC

AFV

CINGHIALE

SELEZIONE

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE 4 5

ATC

AFV

CINGHIALE

SELEZIONE

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE 4 5

ATC

AFV

CINGHIALE

SELEZIONE

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE 4 5

ATC

AFV

CINGHIALE

Modalità utilizzo del “tesserino integrativo per la caccia di selezione al cinghiale”

È necessario utilizzare il tesserino integrativo nei periodi:

- 16 aprile/30 maggio 2022

- 31 marzo/15 aprile 2023

Al di fuori dei periodi indicati il cacciatore dovrà utilizzare per la segnatura dei capi abbattuti esclusivamente il tesserino rilasciato dal Comune di residenza per la stagione venatoria 2022/2023.

Il cacciatore dovrà marcare la sigla dell'ATC (es: BO2), e nel modo consueto la giornata e il mese nonché gli eventuali cinghiali abbattuti

In ogni foglio vi è spazio per quattro giornate di caccia, potrà essere utilizzato il numero di fogli necessario facendone fotocopie

Su ciascun foglio vanno riportati Nome e Cognome del cacciatore e Codice Fiscale in stampatello in caratteri chiaramente leggibili.

Il “tesserino integrativo” andrà consegnato all'ATC di appartenenza per la dovuta rendicontazione alle strutture regionali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2022, N. 758

Delibera n. 722/2018 - Modifica Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) - art. 19 della Legge n. 157/1992 e approvazione dei contingenti numerici di capi di storno abbattibili nel corso dell'anno 2022 suddivisi per Province

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 19, che prevede, per le Regioni, la facoltà di adottare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm. ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", e della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della citata Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine, la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che agli artt. 1 - 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria

92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

- la Legge Regionale 24 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893 del 2 luglio 2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- n. 1147 del 16 luglio 2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;

- i Piani di gestione e Misure di conservazione specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, che, in particolare:

- al punto 1.7.1.2 “Specie target”, a seguito dell’analisi delle specie di fauna responsabili di danneggiamento alle quali sono state indirizzate le attività di prevenzione nel quinquennio 2010-2014, individua lo storno quale specie target in oltre un quarto (25,4%) delle azioni di prevenzione del danno;

- al punto 1.8 “Il controllo della fauna selvatica (Art. 19 della Legge n. 157/1992)” inserisce lo storno tra le specie oggetto di Piani di prelievo, autorizzati a seguito dell’inefficacia dei metodi ecologici;

Dato atto che:

- lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta, olive e frutta e, pertanto, risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle

foraggere ed in particolare, sui frutteti. È inserito nell’elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - “100 of the World’s Worst Invasive Alien Species” - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN);

- in Emilia-Romagna l’impatto dello storno sulle colture frutticole fortemente intensive e vitigni pregiati, nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione, è molto consistente, come si può rilevare dai dati riportati nel sopraccitato Piano Faunistico-Venatorio regionale, dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;

- ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994 gli oneri relativi ai danni alle attività agricole sono a carico della Regione, stante lo stato di protezione di cui gode la specie;

Richiamata la propria deliberazione n. 722 del 14 maggio 2018 “Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) - Art. 19 della Legge 157/92” con la quale, a seguito del parere favorevole espresso da ISPRA e previa Valutazione di incidenza di cui alla Legge Regionale n. 7/2004, art. 5, sono state definite, tra l’altro, le modalità di attuazione del piano stesso, i tempi, i luoghi, gli operatori incaricati e le modalità di autorizzazione e controllo delle operazioni;

Atteso che:

- il citato Piano di controllo è valido per l’intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali;

- per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Rilevato che il Piano quinquennale di controllo dello storno, approvato con la sopraccitata deliberazione n. 722/2018, al punto 2. “Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano”, stabilisce in particolare:

- le modalità attuative del Piano di controllo che saranno valide per il quinquennio 2018-2022;

- il numero di capi prelevabili nell’anno 2018, con l’indicazione che la prosecuzione dell’attività e il numero di capi eventualmente prelevabili ogni anno sarà oggetto di specifica richiesta ad ISPRA, inviata contestualmente alla prevista rendicontazione dei capi abbattuti nell’anno precedente, suddivisa per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

- il rinvio ad un apposito atto annuale per il prelievo in deroga con le modalità previste all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992;

Richiamata la nota Prot. n. 0204881.U del 28 febbraio 2022 con la quale il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca ha trasmesso ad ISPRA una relazione dettagliata relativa ai dati riferiti al quarto anno di applicazione del sopraccitato “Piano regionale di controllo dello Storno”, con particolare riferimento al numero di capi abbattuti in ogni provincia e all’andamento dei danni causati dalla specie sulle produzioni agricole, dalla quale si evince la ricaduta positiva dell’attività svolta, richiedendo, contestualmente, un parere per il proseguimento del “Piano” anche per l’anno 2022, mantenendo invariato il numero massimo di 25.000 individui abbattibili sull’intero territorio regionale, ripartiti tra i diversi territori provinciali, analogamente a quanto previsto per l’anno 2018 e riconfermato per gli anni 2019, 2020 e 2021 rispettivamente con le proprie deliberazioni n. 699/2019, n. 432/2020 e n. 686/2021;

Preso atto del parere favorevole di ISPRA, acquisito agli atti del Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con Prot. n. 0418334.E. del 28 aprile 2022, come rettificato con successiva nota Prot. n. 0455701 dell'11 maggio 2022, subordinato al recepimento delle indicazioni relative all'opportunità di protrarre l'applicazione del Piano di controllo di cui alla propria deliberazione n. 722/2918 fino al mese di novembre nelle sole zone di protezione, mentre, nelle zone cacciabili dove a far data dall'1 settembre sarà attuata la "caccia in deroga" alla specie, così come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, il "controllo della specie" dovrà essere consentito fino al 31 agosto;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiara-

rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di modificare la deliberazione n. 722/2018 "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*)" ed in particolare il punto 7 "Tempi, luoghi e modalità di attuazione del piano" del relativo Allegato, prevedendo che l'attività di controllo possa essere svolta nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto nelle zone cacciabili e fino al 30 novembre nelle zone di protezione;

2. di definire, per l'anno 2022, il numero massimo di 25.000 individui abbattibili sull'intero territorio regionale, ripartiti per singoli territori provinciali come segue:

PROVINCIA	N. CAPI PRELEVABILI NEL 2020
BOLOGNA	4.000
FERRARA	750
FORLÌ-CESENA	750
MODENA	12.500
PARMA	2.500
PIACENZA	500
RAVENNA	1.500
REGGIO EMILIA	2.000
RIMINI	500

3. di dare atto che, qualora necessario, saranno possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti e che eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili dovranno essere oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA, condizionate al parere tecnico reso in merito;

4. di dare atto, altresì, che l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE e l'autorizzazione ai prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 della specie storno, per la stagione venatoria 2022/2023, è rinviato ad un successivo atto;

5. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2022, N. 759

759 L.R. n. 8/1994 art. 30, comma 5 - Distretti di gestione degli ungulati nel territorio di Ferrara e integrazione della deliberazione n. 1464/2018 relativa alle specie oggetto di gestione negli ATC FC01 e FC02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del

sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l'art. 3 il quale dispone, tra l'altro, che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 10 il quale dispone al comma 2 che il prelievo del cervo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali;

- l'art. 11 il quale prevede al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1312 dell'11 settembre 2017 in cui si definisce l'“Unità territoriale di gestione” come declinazione dell'istituto del “Distretto” per la sola gestione delle specie “Starna” e “Pernice rossa” allo scopo di distinguerla da quella degli ungulati;

- n. 697 del 4 maggio 2022, con la quale è stato approvato il “Calendario venatorio regionale – Stagione 2022/2023”, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima, comprensivo di n. 8 Allegati, in particolare l'Allegato A “PERIODI DI CACCIA 2022/2023”;

Viste, da ultimo, le proprie deliberazioni:

- n. 1464 del 10 settembre 2018 “Istituzione di unità territoriali di gestione per la specie pernice rossa afferenti al territorio di Forlì-Cesena - ATC FC01 e FC02 - ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni”;

- n. 2141 del 10 dicembre 2018, “L.R. n. 8/1994, art. 30, comma 2. Conferma perimetrazione Ambiti Territoriali di Caccia” con la quale, tra l'altro, si era provveduto a confermare i confini degli ATC della provincia di Ferrara;

Atteso che il Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara, con nota registrata agli atti con Prot. n. 0351418.I del 7 aprile 2022, così come integrata dalla nota di cui al Prot. n. 0393756.I del 21 aprile 2022, ha evidenziato, su proposta degli ATC, la necessità di procedere alla distrettualizzazione del territorio degli ATC di Ferrara così come definiti dalla citata deliberazione n. 2141/2018 e dell'area della Valle del Mezzano, per una attenta e capillare gestione delle popolazioni di ungulati di cui si segnalano alcune presenze in espansione, coerentemente con le prescrizioni del Piano Faunistico Venatorio regionale vigente relative, nello specifico, al comprensorio pianiziale C1;

Considerato che la proposta di perimetrazione distrettuale delle aree di pianura pervenuta dal territorio di Ferrara rende più agevole ed efficace sia la definizione degli obiettivi di pianificazione, sia la realizzazione ed implementazione di tutti gli aspetti operativi della gestione faunistico-venatoria (censimenti, raccolta ed elaborazione dati, predisposizione dei piani di prelievo, distribuzione e gestione dei cacciatori di selezione all'interno dei Distretti, ecc.);

Rilevata l'opportunità di strutturare, con le modalità definite dal citato Regolamento Regionale n. 1/2008 e sulla base delle indicazioni dettate dal PFVR E-R 2018-2023, la gestione degli ungulati nell'ambito degli ATC FE01, FE02, FE03, FE04, FE05, FE06, FE07, FE08, FE09 e nella Valle del Mezzano, attraverso l'individuazione di appositi distretti di gestione nei territori di pianura per rendere i rispettivi territori coerenti con le prescrizioni del PFVR E-R 2018-2023;

Ritenuto pertanto di approvare la cartografia relativa ai distretti di gestione degli ungulati per gli ATC della provincia di

Ferrara e della Valle del Mezzano, tutti ricadenti nel comprensorio pianiziale C1, così come riportata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso infine che:

- il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena con nota registrata agli atti con Prot. n. 0713954.I del 5 agosto 2021 ha segnalato che, per mero errore materiale, le unità territoriali di gestione finalizzate alla gestione della pernice rossa, istituite con la citata deliberazione n. 1464/2018, sono le medesime da utilizzarsi anche per la gestione della Starna;

- il Settore Agricoltura, caccia e pesca – ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini con nota registrata agli atti con Prot. n. 0433989.I del 4 maggio 2022, sentito l'ATC FC01, ha proposto di estendere anche alla starna le stesse unità territoriali di gestione approvate per la pernice rossa, così che in una eventuale ipotesi di gestione della specie non si debbano nuovamente modificare/integrare le unità territoriali di gestione;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiunta della specie starna quale oggetto di gestione nelle unità territoriali di gestione degli ATC FC01 e FC02 di cui alla citata deliberazione n. 1464/2018;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera


1) di approvare la perimetrazione dei distretti di pianura per la gestione degli ungulati degli ATC FE01, FE02, FE03, FE04, FE05, FE06, FE07, FE08 e FE09 e della Valle del Mezzano, così come rappresentati nella relativa cartografia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di aggiungere la specie starna a quelle già oggetto di gestione per le unità territoriali degli ATC FC01 e FC02 di cui alla deliberazione n. 1464/2018;

3) di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato "shapefile";

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul Portale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MAGGIO 2022, N. 834

Istituzione delle Commissioni territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica in applicazione della riorganizzazione di cui alle deliberazioni nn. 324 e 325 del 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare:

- l'articolo 12, secondo il quale l'attività venatoria può essere esercitata da chi, tra l'altro, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

- l'articolo 22, secondo il quale, tra l'altro:

- il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione;

- le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicate alla caccia, armi e munizioni da caccia, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, norme di pronto soccorso;

- la Commissione è composta da esperti qualificati nelle predette materie, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come in particolare modificata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1, di recepimento del nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie operato con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";

Atteso che la citata Legge Regionale n. 8/1994 dispone all'art. 46, che:

- la Regione provvede all'istituzione di una o più Commissioni preposte all'effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, composta da cinque esperti nelle materie d'esame previste dal richiamato art. 22 della Legge n. 157/1992, di cui uno con funzioni di Presidente, e ne regola il funzionamento e la durata in carica;

- la partecipazione alle Commissioni non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione;

Richiamata la propria deliberazione n. 667 del 7 marzo 1995 recante "Direttive vincolanti alle province ed al circondario di Rimini sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie d'esame", con la quale è stato stabilito in particolare che:

- il rilascio dell'abilitazione in argomento viene effettuato a seguito di superamento di specifiche prove d'esame scritte, orali

e pratiche, con valutazione finale effettuata da apposite Commissioni nominate dall'Autorità competente;

- gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, come previsto dall'art. 22 della Legge n. 157/1992, si svolgono sulle seguenti materie:

a) Legislazione venatoria nazionale e regionale;

b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;

e) Norme di Pronto soccorso;

Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni, con le quali sono state approvate le norme relative allo svolgimento degli esami di abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e degli esami di abilitazione per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica, comprensive delle modalità di svolgimento delle prove e del programma delle materie di esame:

- n. 2659 del 20 dicembre 2004, recante "Direttive per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2002";

- n. 1104 del 18 luglio 2005, ad oggetto "Approvazione delle nuove Direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle Direttive precedenti emanate con deliberazioni n. 878/1995 e n. 1068/1998";

Considerato che le citate disposizioni approvate con le predette proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 prevedono, tra l'altro:

- che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione a corsi di formazione con superamento di specifiche prove d'esame scritte, orali e pratiche con valutazione finale;

- che tale valutazione finale venga effettuata da apposite Commissioni nominate dall'Autorità competente;

Dato atto che con proprie deliberazioni n. 748 del 23 maggio 2016 e n. 175 del 17 febbraio 2017:

- sono state istituite, per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, le Commissioni territoriali preposte all'effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, al rilascio dell'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e al rilascio delle abilitazioni per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica;

- è stato disposto, tra l'altro, che le suddette Commissioni operino conformemente ai contenuti delle sopracitate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005, per quanto non incompatibile con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria;

- sono stati approvati la "Scheda unificata regionale", quale strumento oggettivo per la valutazione dei titoli venatori posseduti da cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati ai fini del loro riconoscimento, nella formulazione di cui all'Allegato 2, ed i modelli di domanda di ammissione agli esami per le abilitazioni di che trattasi, nonché per il riconoscimento di equipollenza

di titoli tecnici venatori, nelle formulazioni di cui all'Allegato 3, quali parti integranti della propria deliberazione n. 748/2016;

Considerato, inoltre, che con proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 7 marzo 2022 (di seguito meglio citate) è stata disposta, con efficacia a decorrere dal 1 aprile 2022, una revisione del modello organizzativo dell'Ente Regione Emilia-Romagna, che ha comportato una sua riorganizzazione complessiva, articolandola, tra l'altro, in Settori;

Dato atto che, per la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, in luogo dei Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca è stata prevista l'istituzione dei seguenti quattro Settori:

- Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Parma e Piacenza;
- Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Modena e Reggio Emilia;
- Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Bologna e Ferrara;
- Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

Atteso che la suddetta riorganizzazione incide sull'articolazione delle Commissioni preposte all'effettuazione degli esami in materia faunistico-venatoria, oggi incardinate nell'ambito dei preesistenti Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca;

Richiamata la propria deliberazione n. 552 dell'11 aprile 2022, con la quale, tra l'altro, nelle more dell'individuazione delle nuove Commissioni in conformità alla riorganizzazione disposta con le deliberazioni n. 324/2022 e n. 325/2022, è stato disposto che allo svolgimento delle sessioni d'esame già indette entro il 31 marzo 2022 fossero preposte le Commissioni d'esame istituite dalle deliberazioni n. 748/2016 e n. 175/2017, nella loro composizione ridefinita a seguito di eventuali aggiornamenti disposti con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Ritenuto, pertanto, in considerazione della riorganizzazione disposta con le citate deliberazioni n. 324/2022 e n. 325/2022, di articolare, a livello di ciascun Settore Agricoltura, caccia e pesca:

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio,
 - le Commissioni Territoriali per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati,
 - le Commissioni Territoriali per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica,
- di seguito denominate "Commissioni Territoriali";

Dato atto che, stante l'accorpamento delle strutture regionali a livello territoriale, al fine di organizzare in modo flessibile lo svolgimento degli esami e conseguentemente la composizione delle Commissioni deputate alle attività, appare opportuno demandare, a parziale modifica di quanto disposto nelle citate proprie deliberazioni n. 648/2016 e n. 175/2017, a successivi atti dei rispettivi Responsabili di Settore l'individuazione dei componenti, nel rispetto di quanto segue:

- le professionalità presenti devono soddisfare la qualifica di esperti nelle materie previste dall'art. 22, della Legge n. 157/1992 per l'abilitazione all'esercizio venatorio e dalle disposizioni di riferimento per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna;
- le funzioni di Presidente spettano al Responsabile di Setto-

re cui afferisce la Commissione Territoriale;

- per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente;

Ritenuto, infine, di stabilire che le Commissioni Territoriali operino conformemente alle disposizioni di cui alle sopra richiamate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 – per quanto non incompatibili con l'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii. – dando atto che gli esami potranno svolgersi fino al 30 giugno 2022 secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 552/2022;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate, inoltre:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7/3/2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di articolare, a livello di ciascun Settore Agricoltura, caccia e pesca:

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica;

2) di demandare, a parziale modifica di quanto disposto nelle citate proprie deliberazioni n. 648/2016 e n. 175/2017, a successivi atti dei rispettivi Responsabili di Settore l'individuazione dei componenti delle Commissioni Territoriali di cui al precedente punto 1) e dei collaboratori preposti alla segreteria, nel rispetto di quanto segue:

- le professionalità presenti devono soddisfare la qualifica di esperti nelle materie previste dall'art. 22, della Legge n. 157/1992 per l'abilitazione all'esercizio venatorio e dalle disposizioni di riferimento per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna;

- le funzioni di Presidente spettano al Responsabile di Settore cui afferisce la Commissione Territoriale;

- per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente;

3) di dare atto che la partecipazione alle Commissioni Territoriali da parte di componenti non dipendenti è a titolo onorifico e non comporta alcuna spesa per la Regione;

4) di stabilire che le Commissioni Territoriali operino conformemente alle disposizioni di cui alle sopra richiamate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 – per quanto non incompatibili con l'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm. ii. – dando atto che gli esami potranno svolgersi fino al 30 giugno 2022 secondo quanto disposto dalla propria deliberazione n. 552/2022;

5) di stabilire, altresì, che le Commissioni Territoriali restino in carica fino alla revisione delle direttive regionali in materia;

6) di dare, inoltre, atto che resta confermata:

- la modulistica di cui alla propria deliberazione n. 748/2016, fatti salvi gli adeguamenti connessi alla riorganizzazione regionale;

- ogni altra disposizione in materia, per quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento;

7) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 GIUGNO 2022, N. 906

Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Reggio Emilia articolo 19, commi 1 e 2 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare, l'art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in

applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l'art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l'art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le "Oasi di protezione" sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradimento

naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziamenti integrativi negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

- l'art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione;

- l'art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Vista la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna

2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1442 del 2 settembre 2019 “Proposta di perimetrazione ai fini dell’istituzione di zone di Protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Reggio Emilia (articolo 19 Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")” con la quale è stata proposta una revisione degli istituti di protezione su tutto il territorio provinciale, descritta nei punti che seguono:

- proposta di perimetrazione di n. 6 Oasi di Protezione denominate “Bruciaci”, “Casse di espansione del Tresinaro”, “Celestina”, “Pantari”, “Sculazzo”, “Valle Re”;

- proposta di perimetrazione di n. 9 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE01 denominate “Barigazzo”, “Cella-Calerno”, “Cogruzzo”, “Ghiarole”, “Nocetolo”, “Ponte Alto”, “Reggio nordovest”, “San Martino”, “Santa Croce”;

- proposta di perimetrazione di n. 17 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE02 denominate “Aurelia”, “Barchessino”, “Bargianta”, “Boschi”, “Ca’ del Pino”, “Del Medico”, “Mandrio”, “Massenzatico”, “Ponte Forca”, “Prato”, “Riviera”, “San Genesio”, “San Tommaso”, “Sesso”, “Vergari”, “Viazzone”, “Zaccarella”;

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca prot. n. 0497068.I del 25 maggio 2022 ha comunicato che:

- sono state effettuate le pubblicazioni previste dall’art. 19 della L.R. n. 8/1994, all’esito delle quali sono stati presentati ricorsi ai sensi del comma 6, con esito negativo; [CL1]

- successivamente sono pervenute da parte di ATC RE1 Pianura Ovest (prot. n. 101542 del 06/02/2020) e ATC RE2 Pianura Est (prot. n. 192340 del 25/02/2022 e prot. n. 295573 del 24/03/2022) delle proposte di modifica per alcuni istituti [CL2];

- per analizzare queste proposte è stata convocata una consultazione venatoria territoriale i cui esiti sono rappresentati dal verbale acquisito al prot. n. 360639 dell’11/04/2022;

- l’istruttoria ha evidenziato la necessità di:

- non procedere all’istituzione della ZRC denominata “Ponte Forca” nel territorio dell’ATC RE02, in virtù della scarsa produttività dell’intera area, come evidenziato dai censimenti faunistici;

- ridurre l’estensione delle ZRC del territorio dell’ATC RE01 denominate “Cogruzzo”, “Nocetolo”, “Ponte Alto” e “Santa Croce” in virtù della scarsa produttività di porzioni del territorio proposto, come evidenziato dai censimenti faunistici;

- ridurre l’estensione delle ZRC del territorio dell’ATC RE02 denominate “Barchessino”, “Boschi”, “Riviera”, “San Tommaso” e “Zaccarella”, in virtù della scarsa produttività di porzioni del territorio proposto, come evidenziato dai censimenti faunistici;

Ritenuto, pertanto, di procedere:

- all’istituzione delle Zone di protezione nel territorio di Reggio Emilia di seguito specificate e rappresentate negli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- n. 6 Oasi di Protezione denominate “Bruciaci”, “Casse di espansione del Tresinaro”, “Celestina”, “Pantari”, “Sculazzo”, “Valle Re”;

- n. 9 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE01 denominate “Barigazzo”, “Cella-Calerno”, “Cogruzzo”, “Ghiarole”,

“Nocetolo”, “Ponte Alto”, “Reggio nordovest”, “San Martino”, “Santa Croce”;

- n. 16 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE02 denominate “Aurelia”, “Barchessino”, “Bargianta”, “Boschi”, “Ca’ del Pino”, “Del Medico”, “Mandrio”, “Massenzatico”, “Prato”, “Riviera”, “San Genesio”, “San Tommaso”, “Sesso”, “Vergari”, “Viazzone”, “Zaccarella”;

Dato atto che:

- con l’istituzione delle zone protette, l’Ente persegue l’interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Rilevato che tutte le aree del territorio di Reggio Emilia non ricomprese nel presente atto sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui ai predetti Allegati 1, 2 e 3 elaborata in formato “shapefile”;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia l’attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all’art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, che la Provincia di Modena assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite o rettifiche con il presente provvedimento;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Visto che il già menzionato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione, mentre, all’ultimo comma, dispone che possa essere revocato al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che il vincolo di protezione delle Oasi e delle ZRC in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-

2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di provvedere, per il territorio di Reggio Emilia, all'istituzione delle Zone di protezione descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2 e 3 del presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale ed in particolare:

- n. 6 Oasi di Protezione denominate "Bruciati", "Casse di espansione del Tresinaro", "Celestina", "Pantari", "Sculazzo", "Valle Re";

- n. 9 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE01 denominate "Barigazzo", "Cella-Calerno", "Cogruzzo", "Ghiarole", "Nocetolo", "Ponte Alto", "Reggio nordovest", "San Martino", "Santa Croce";

- n. 16 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE02 de-

nominate "Aurelia", "Barchessino", "Bargianta", "Boschi", "Ca' del Pino", "Del Medico", "Mandrio", "Massenzatico", "Prato", "Riviera", "San Genesio", "San Tommaso", "Sesso", "Vergari", "Viazone", "Zaccarella";

2. di dare atto che le aree del territorio di Reggio Emilia non ricomprese nel presente provvedimento sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

3. di dare atto che i confini delle zone di protezione di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell'ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;

4. di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

5. di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, sono assicurate dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il proprio personale;

6. di stabilire, inoltre, che la durata del vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 1) sia corrispondente a quella del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

7. di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, che tali zone, finalizzate, tra l'altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

8. di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui ai predetti Allegati 1, 2 e 3 elaborata in formato "shapefile";

9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OASI DI PROTEZIONE ISTITUITE
NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA**

SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024

Tipo istituto	Nome	Comune	ATC	CFO	Area (ha)	SASP (ha)
Oasi	Bruciati	Novellara, Reggiolo	RE 02	1	190,26	190,26
Oasi	Casse Espansione Tresinaro	Rio Saliceto	RE 02	1	116,04	114,81
Oasi	Celestina	Campagnola Emilia	RE 02	1	10,27	10,27
Oasi	Pantari	Gattatico	RE 01	1	251,57	243,50
Oasi	Sculazzo	Guastalla, Novellara, Reggiolo	RE 02	1	75,57	69,97
Oasi	Valle Re	Campegine, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza	RE 01	1	97,46	93,66

Oasi di protezione denominata “Bruciati”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

Descrizione dei confini

Partendo da Cavo Parmigiana Moglia verso ovest fino poi Cavo Bondeno, poi verso sud lungo il Cavo Bondeno fino a intersecare Strada dei Bacini prima e il Collettore delle Acque Basse poi, seguendo il Collettore verso est e poi verso nord (canale dei Bruciati) fino all'incontro col Cavo Parmigiana Moglia, salvo piccolo dente per escludere appostamento fisso di caccia preesistente.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019, come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'Oasi denominata “**BRUCIATI**”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Novellara e Reggiolo** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Novellara** ha provveduto con affissione n. 1226/2019 dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 1274 dal 24/09/2019 al 18/11/2019, il Comune di **Reggiolo** con affissione n. 557 dal 12/09/2019 al 21/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE2 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Reggiolo e Novellara.

Occupava una superficie geografica di ha 190,26 e agro-silvo-pastorale di ha 190,26.

L'area, a ridosso del collettore Parmigiana-Moglia, si colloca all'interno della Valle dei Bruciati e si caratterizza per un paesaggio agricolo intervallato da spazi seminaturali (siepi, arbusteti) e per la presenza di un piccolo invaso. L'area fa parte, insieme alla Valle Bagna e alla Valletta, di una grande

cassa di espansione attraversata da canali e arginature in comunicazione fra loro, con il Cavo Moglia e con il cavo Bondeno. Le Valli, caratterizzate da una fitta rete di canali, scoli e fossati, consentono la conservazione di boscaglie igrofile (trifoglio acquatico, ninfea comune e gialla, senecio palustre) e la sosta di molte specie di avifauna acquatica di interesse conservazionistico, alcune nidificanti (tarabusino, cavaliere d'Italia, martin pescatore, averla piccola).

L'Oasi presenta vocazionalità bassa per il fagiano, alta per lepre e medio-alta per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

L'Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo alto (8-11), e per un grado di copertura delle zone umide compreso tra 1% e 5%.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade interamente nel sito di Rete Natura 2000 *IT4030015 - ZSC-ZPS Valli di Novellara*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela dell'habitat di zona umida e dell'avifauna (nidificante e di passo) ad esso legata. Inoltre, si tratta di un'area già ampiamente utilizzata a fini di fruizione e divulgazione naturalistica, nonché frequentata da camminatori e ciclisti (sentiero CAI 608).

Piano dei miglioramenti ambientali

Tra gli interventi principali, il mantenimento e se possibile l'incremento degli spazi semi-naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, boschetti, incolti, la conservazione degli habitat presenti sulle sponde di canal e invasi, il ripristino e se possibile la creazione di nuove zone umide, fasce ripariali, prati umidi, la corretta gestione dei livelli idrici nella rete idrica artificiale, la mitigazione degli impatti dell'attività agricola.


Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di volpi, corvidi e nutria ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture.

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi di protezione denominata "Bruciati"

Oasi di protezione denominata “Casse di espansione del Tresinaro”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

Descrizione dei confini

Dall'incrocio tra via dei Grilli e la S.P. 46 verso est lungo la strada Provinciale fino all'incrocio con via Argine Canale all'altezza dell'azienda agricola Varesina, seguendo via Argine Canale verso sud a costeggiare la cassa di espansione fino alla frazione C. Barigazza, poi verso ovest a costeggiare Cavo Fossetta, poi lo scolo Migliarina verso sud fino a intersecare nuovamente via dei Grilli.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'Oasi denominata “CASSE DI ESPANSIONE DEL TRESINARO”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Rio Saliceto** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Rio Saliceto** ha provveduto con affissione n. 792/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 01/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo I, ricade nell'A.T.C. RE2 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Rio Saliceto.

Occupava una superficie geografica di ha 116,04 e SASP di ha 114,81.

L'area si caratterizza per la presenza di un bacino idrico costruito per invasare le acque piovane e limitare le piene del Cavo Tresinaro, e rappresenta una delle più vaste zone umide lentiche della pianura emiliana occidentale, creata dal Consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia nella seconda metà

degli anni '90 su terreni agricoli attraverso l'applicazione di misure agroambientali comunitarie finalizzate alla creazione e alla gestione di ambienti per la fauna e la flora selvatiche. Nell'area è presente un sistema di canali disposti a serpentina che consentono la fitodepurazione delle acque ed habitat naturali quali una zona umida (che occupa circa 43 ettari), un prato umido (33 ettari circa) e 10 ettari di macchia radura. L'area presenta un buon livello di naturalità ed è stato rapidamente colonizzato da specie ornitiche rare e minacciate. Da un punto di vista faunistico, rappresenta perciò un importante sito di sosta, alimentazione e riproduzione per molte specie di avifauna acquatica, alcune delle quali nidificanti, oltre a rapaci (gufi, falchi di palude).

L'Oasi presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e starna, media per la lepre, e non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

L'Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo medio-alto (5-9), e per un grado di copertura delle zone umide compreso tra 5% e 30%.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade interamente nel sito di Rete Natura 2000 *IT4030019 - ZPS Cassa di espansione del Tresinaro*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela dell'habitat di zona umida e dell'avifauna (nidificante e di passo) ad esso legata.

Piano dei miglioramenti ambientali

Tra gli interventi principali, il mantenimento e se possibile l'incremento degli spazi semi-naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, boschetti, incolti, la conservazione degli habitat presenti sulle sponde di canali e invasi, il ripristino e se possibile la creazione di nuove zone umide, fasce ripariali, prati umidi, la corretta gestione dei livelli idrici nella rete idrica artificiale, la mitigazione degli impatti dell'attività agricola.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di volpi, corvidi e nutria ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi di protezione denominata "Casse di espansione del Tresinaro"



Oasi di protezione denominata “Celestina”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna. Si tratta della conferma dei confini di una Oasi di protezione precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

A est via Reggiolo, poi verso ovest a circondare i due bacini e ritornare a incrociare via Reggiolo.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'Oasi denominata “CELESTINA”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Campagnola Emilia** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Campagnola Emilia** ha provveduto con affissione n. 395/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 18/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo I, ricade nell'A.T.C. RE2 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Campagnola Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 10,27 e SASP di ha 10,27.

L'area si caratterizza per la presenza di due invasi, che fungono anche da casse di espansione, collegate ai canali di bonifica del territorio circostante. Sono presenti nell'area una serie di siepi e di macchie cespugliate derivanti da successive piantumazioni di alberi e cespugli autoctoni ed un canneto che colonizza gli specchi d'acqua. Da un punto di vista faunistico, rilevante la presenza di diverse specie di avifauna tipica delle zone umide, in particolare risultano nidificanti il cavaliere d'Italia, l'averla piccola, la sterna comune, il tarabusino, la gallinella d'acqua, il germano reale, la

passera mattugia. Nei periodi del passo migratorio l'Oasi funge da sito di sosta per diverse specie di limicoli (chiurlo piccolo, chiurlo maggiore, gambecchio, piovanello pancianera, combattente, albastrello, totano moro, pantana, pavoncella, piro piro boschereccio e culbianco, beccaccino, pittima reale, piovanello comune). Segnalati il fraticello, il mignattino comune, il mignattino piombato e il mignattino ali bianche, il gabbianello. Tra i rapaci, osservati nibbio bruno, falco di palude, albanella reale e minore, sparviere, poiana, gheppio, lodolaio e pellegrino.

L'Oasi è gestita dalla Lipu ed al suo interno sono presenti un centro visita, un capanno ed una torretta di osservazione.

L'Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo medio (6).

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade interamente nel sito di Rete Natura 2000 *IT4030015 - ZSC-ZPS Valli di Novellara*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela dell'habitat di zona umida e dell'avifauna (nidificante e di passo) ad esso legata.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati nel mantenimento di un livello idrico adeguato all'interno dei laghetti presenti, nel periodo febbraio-agosto, nel divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei bacini nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani, nella manutenzione della vegetazione palustre al fine di ostacolare l'interramento degli stagni e di giungere ad un corretto equilibrio tra il canneto e gli specchi d'acqua liberi, nella conservazione degli elementi seminaturali quali siepi e cespuglieti.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di nutrie ed altre specie alloctone (ad esempio gen. *Trachemys*), ed eventuale attuazione di azioni di contenimento numerico;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture

Non sono previste immissioni né catture di fauna.

Cartografia Oasi di protezione denominata "Celestina"



Oasi di protezione denominata “Pantari”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna. Si tratta della conferma dei confini di una Oasi di protezione precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dalla frazione di Casazza lungo via Montegrappa verso est, proseguendo per via Don Giovanni Minzoni fino all'incrocio con via Bergamina, e scendendo verso sud lungo Cavo Giarola fino a incrociare via Cesare Battisti, poi lungo via Cesare Battisti verso ovest fino a via Don Giovanni Minzoni, e verso nord lungo via Montegrappa.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'Oasi denominata “PANTARI”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Gattatico** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Gattatico** ha provveduto con affissione n. 540/2019, avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e con successiva affissione n. 556/2019, avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo I, ricade nell'A.T.C. RE1 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, il Comune di Gattatico.

Occupava una superficie geografica di ha 251,57 e SASP di ha 243,50.

L'area si caratterizza per la presenza di un sistema di risorgive costituito da aree sorgentifere e fossi di scorrimento, in continuità con l'alveo fluviale dell'Enza, immerso in un contesto agricolo con colture tradizionali, in particolare prati polifiti, con consistenti siepi e orli boscati. Il reticolo

idrografico dei fontanili, in connessione con il Cavo Giarola a Est, costituisce habitat per numerose specie faunistiche acquatiche stanziali e di passaggio, in particolare anfibi (tritoni), rettili (bisce d'acqua e testuggine palustre) e pesci, nonché alcuni uccelli (Occhione, Cavaliere d'Italia, Sterne).

L'Oasi presenta vocazionalità alta per fagiano e starna, medio-alta per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

L'Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo medio (5), e per un grado di copertura delle zone umide compreso tra 1% e 5%.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nel sito di Rete Natura 2000 *IT4030023 - ZSC-ZPS Fontanili di Gattatico e Fiume Enza*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela dei sistemi di risorgive perenni e stagionali (fontanili di Corte Rainusso e Sorgente Passariano) e della vegetazione e fauna tipica di interesse comunitario e conservazionistico.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati nel mantenimento dell'affioramento delle acque di falda, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione degli elementi che fungono da fasce tampone tra i fontanili ed i campi coltivati quali siepi, boschetti, zone a prato stabile.


Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi di protezione denominata "Pantari"

Oasi di protezione denominata “Sculazzo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

Descrizione dei confini

Dall'argine del Cavo Parmigiana Moglia verso sud ovest e sud est lungo il Cavetto Bagna, poi a est Cavo Bondeno poi a sud ovest lungo Cavo Bondeno e poi a nord ovest lungo strada bianca e poi a est lungo strada Riviera e a nord lungo strada bianca e poi a est lungo strada Riviera e poi a nord fino a congiungersi con la parte longitudinale di Fossa Confine fino a Cavo Parmigiana Moglia e poi a est.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'Oasi denominata “SCULAZZO”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Guastalla, Novellara e Reggiolo** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Guastalla** ha provveduto con affissione n. 1292/2019 avvenuta dal 18/09/2019 al 03/10/2019, e successiva affissione n. 1308/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 21/12/2019, il Comune di **Novellara** con affissione n. 1226/2019 dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 1274 dal 24/09/2019 al 18/11/2019, il Comune di **Reggiolo** con affissione n. 557 dal 12/09/2019 al 21/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE2 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Guastalla, Novellara e Reggiolo.

Occupava una superficie geografica di ha 75,57 e SASP di ha 69,97.

L'area si inserisce all'interno della Valle Bagna, che con Valle Bruciati e Valletta fa parte di una grande cassa di espansione attraversata da canali e arginature in comunicazione fra loro, e si caratterizza per la presenza di alcuni appezzamenti coltivati a seminativo intervallati da fossati e canali con presenza di abbondante vegetazione ripariale, lungo la Fossa di confine a Ovest, e a Nord, lungo l'argine del Cavo Parmigiana Moglia. Inoltre, a costeggiare il cavetto Bagna a est e a Sud, si ritrovano spazi semi-naturali quali siepi, boschetti e radure, oltre a un pioppeto.

L'Oasi presenta vocazionalità alta per lepre e starna, media per il fagiano, e non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

L'Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo alto (8-11), e per un grado di copertura delle zone umide compreso tra 1% e 5%.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade interamente nel sito di Rete Natura 2000 *IT4030015 - ZSC-ZPS Valli di Novellara*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela di habitat seminaturali (radure, incolti, siepi, boschetti) che costituiscono siti di rifugio e alimentazione per diverse specie di fauna di interesse conservazionistico e gestionale. Inoltre, l'Oasi garantisce continuità territoriale con l'adiacente ZRC di Riviera ampliando l'area sottoposta a tutela e gestione.

Piano dei miglioramenti ambientali

Tra gli interventi principali, il mantenimento e se possibile l'incremento degli spazi semi-naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, boschetti, incolti, la conservazione degli habitat presenti sulle sponde di canali e invasi, la mitigazione degli impatti derivanti dall'attività agricola.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di volpi, corvidi e nutria ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi di protezione denominata "Sculazzo"



Oasi di protezione denominata “Valle Re”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna. Si tratta della conferma dei confini di una Oasi di protezione precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Dall'incrocio tra la A1 (Autostrada del Sole) e via F. Cavatorti, lungo via F. Cavatorti verso sud est poi via Razza fino alla frazione La Zerbaglia, da qui verso ovest fino a incrociare il Cavo Inverica e a nord lungo il Cavo Arianna a tangere via Don Bruno Pattacini, costeggiare Corte di Valle Re e intersecare nuovamente la A1, costeggiarla per un tratto e piegare nuovamente a sud verso Corte di Valle Re per circondare la Riserva Naturale Regionale Fontanili di Corte Valle Re e tornare a nord a ricongiungersi all'A1.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 e la successiva nota di rettifica assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'Oasi denominata “VALLE RE”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Campegine, Sant'Ilario d'Enza e Reggio Emilia** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Campegine** ha provveduto con affissione n. 529/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 19/11/2019, il Comune di **Sant'Ilario d'Enza**, con affissione n. 711/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 19/11/2019 ed il Comune di **Reggio Emilia**, con affissione n. 2019/4889 avvenuta dal 12/09/2019 al 27/09/2019 e con successiva affissione n. 2019/5102 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020, la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE1 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Campegine, Sant'Ilario d'Enza e Reggio nell'Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 97,46 e SASP di ha 93,66.

L'area si caratterizza per la presenza di un sistema di risorgive (fontanili) che vedono l'alternarsi di pozze, canneti, boschetti di ontani, salici e olmi. Il reticolo dei fontanili permette il mantenimento di un habitat idoneo alla crescita di varie piante acquatiche, alcune con foglie galleggianti (brasca comune, callitriche, lenticchia d'acqua). Fontanili e canali ospitano diverse specie ittiche caratteristiche delle acque di pianura come l'alborella e alcuni ciprinidi, oltre ad anfibi (tritone) e rettili (bisce d'acqua e testuggine palustre); di particolare rilievo la presenza del panzarolo, piccolo gobide endemico della pianura padano-veneta. Tra le specie di uccelli più comuni e maggiormente legate all'ambiente acquatico ci sono il germano reale, la gallinella d'acqua, il tarabusino, oltre a specie tipiche degli ambienti marginali di pianura come cutrettola, strillozzo e pavoncella.

L'Oasi circonda la Riserva Naturale Regionale Fontanili di Corte Valle Re, gestita da Legambiente Reggio Emilia in convenzione con il Comune di Campegine attraverso la realizzazione di attività didattiche, iniziative pubbliche, visite guidate e giornate di manutenzione e pulizia dei fontanili.

L'Oasi presenta vocazionalità alta per lepre, fagiano e starna, e non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

L'Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo medio (5-6), e per un grado di copertura delle zone umide compreso tra 1% e 5%.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nel sito di Rete Natura 2000 *IT4030007 - ZSC Fontanili di Corte Valle Re*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela dei sistemi di risorgive perenni e stagionali (fontanili di Corte Valle Re) e della vegetazione e fauna tipica di interesse comunitario e conservazionistico.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati nel mantenimento dell'affioramento delle acque di falda, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione degli elementi che fungono da fasce tampone tra i fontanili ed i campi coltivati quali siepi, boschetti, zone a prato stabile.


Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di volpi, corvidi, nutrie ed altre specie alloctone (ad esempio gen. *Trachemys*), ed eventuale attuazione di azioni di contenimento numerico;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi di protezione denominata "Valle Re"

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
ISTITUITE NEL TERRITORIO DELL'ATC RE01**

SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024

Tipo istituto	Nome	Comune	ATC	CFO	Area (ha)	SASP (ha)
ZRC	Barigazzo	Boretto, Gualtieri	RE 1	1	873,50	754,96
ZRC	Cella-Calerno	Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza	RE 1	1	425,63	339,58
ZRC	Cogruzzo	Castelnovo Sotto e Poviglio	RE 1	1	457,09	412,38
ZRC	Ghiarole	Brescello	RE 1	1	111,70	109,34
ZRC	Nocetolo	Gattatico	RE 1	1	117,98	104,86
ZRC	Ponte Alto	Brescello e Poviglio	RE 1	1	480,23	444,41
ZRC	Reggio Nord Ovest	Reggio Emilia	RE 1	1	634,93	333,42
ZRC	San Martino	Castelnovo di Sotto e Gualtieri	RE 1	1	224,81	208,46
ZRC	Santa Croce	Boretto, Brescello e Poviglio	RE 1	1	523,29	396,11

ZRC DENOMINATA “BARIGAZZO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma dei confini di una ZRC esistente.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “BARIGAZZO”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Gualtieri** e **Boretto** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Boretto** ha provveduto con affissione n. 521/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e con successiva affissione n. 548/2019 avvenuta dal 24/09/2019 al 03/12/2019, il Comune di **Gualtieri**, con affissione n. 965/2019 avvenuta dal 11/09/2019 al 26/09/2019 e successiva con affissione n. 1009/2019 avvenuta dal 24/09/2019 al 03/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Gualtieri e Boretto.

Occupava una superficie geografica di ha 873,50 e agro-silvo-pastorale di ha 754,96 ed è caratterizzata da colture quali seminativi, foraggere e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per lepre e fagiano, alta per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere

uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Barigazzo



ZRC DENOMINATA “CELLA-CALERNO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma dei confini di una ZRC esistente.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “CELLA-CALERNO”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Reggio Emilia** e **Sant'Ilario d'Enza** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Reggio Emilia** ha provveduto con affissione n. 2019/4889 avvenuta dal 12/09/2019 al 27/09/2019 e successiva affissione n. 2019/5102 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019, ed il Comune di **Sant'Ilario d'Enza**, con affissione n. 711/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 19/11/2019. Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Reggio Emilia e Sant'Ilario d'Enza.

Occupava una superficie geografica di ha 425,63 e agro-silvo-pastorale di ha 339,58 ed è caratterizzata da colture quali foraggere e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano, medio-alta per la starna e media per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuata ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Cella-Calerno



ZRC DENOMINATA “COGRUZZO”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “COGRUZZO”, in esame, l’affissione è stata attuata dai Comuni di **Castelnovo Sotto** e **Poviglio** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell’Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Castelnovo di Sotto**, con affissione n. 387/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **Poviglio**, con affissione n. 761/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 25/09/2019 e successiva affissione n. 803/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Castelnovo di Sotto e (marginalmente) Poviglio.

Occupava una superficie geografica di ha 457,09 e agro-silvo-pastorale di ha 412,38 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggiere.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano e starna e media per la lepore. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuata ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

Cartografia ZRC Cognuzzo



ZRC DENOMINATA “GHIAROLE”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conversione di una Oasi precedentemente esistente.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “GHIAROLE”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Brescello** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Brescello**, con affissione n. 626/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, il Comune di Brescello.

Occupava una superficie geografica di ha 111,70 e agro-silvo-pastorale di ha 109,34 ed è caratterizzata da colture quali pioppeti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e lepre, media per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di

essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Ghiarole



ZRC DENOMINATA “NOCETOLO”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l’istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “NOCETOLO”, in esame, l’affissione è stata attuata dal Comune di **Gattatico** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell’art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell’Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Gattatico** ha provveduto con affissione n. 540/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e con successiva affissione n. 556/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, il Comune di Gattatico.

Occupava una superficie geografica di ha 117,98 e agro-silvo-pastorale di ha 104,86 e da un punto di vista agro-ambientale è caratterizzata principalmente da foraggiere, alternate a seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano, starna e lepre. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuare ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Nocetolo



ZRC DENOMINATA “PONTE ALTO”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l’istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “PONTE ALTO”, in esame, l’affissione è stata attuata dai Comuni di **Brescello** e **Poviglio** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell’art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell’Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Brescello** ha provveduto con affissione n. 626/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **Poviglio**, con affissione n. 761/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 25/09/2019 e con successiva affissione n. 803/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Poviglio e Brescello.

Occupava una superficie geografica di ha 480,23 e agro-silvo-pastorale di ha 444,41 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggiere.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la lepre, alta per fagiano e starna. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vece pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere

uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

Cartografia ZRC Ponte Alto



ZRC DENOMINATA “REGGIO NORD OVEST”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “**REGGIO nord ovest**”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Reggio Emilia** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Reggio Emilia**, con affissione n. 2019/4889 avvenuta dal 12/09/2019 al 27/09/2019 e con successiva affissione n. 2019/5102 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, il Comune di Reggio Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 634,93 e agro-silvo-pastorale di ha 333,42 ed è caratterizzata da colture quali foraggiere in gran parte, oltre a seminativi e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità media per fagiano e starna e medio-bassa per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuata ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Reggio Nordovest



ZRC DENOMINATA “SAN MARTINO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “SAN MARTINO”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Castelnovo di Sotto e Gualtieri** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Castelnovo di Sotto** ha provveduto con affissione n. 387/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **Gualtieri**, con affissione n. 965/2019 avvenuta dal 11/09/2019 al 26/09/2019 e con successiva affissione n. 1009/2019 avvenuta dal 24/09/2019 al 03/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Castelnovo Sotto e Gualtieri.

Occupava una superficie geografica di ha 224,81 e agro-silvo-pastorale di ha 208,46 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere, e da una significativa presenza di vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la starna, media per il fagiano e alta per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuata ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:


- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC San Martino

ZRC DENOMINATA “SANTA CROCE”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “SANTA CROCE”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Boretto**, **Brescello** e **Poviglio** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Boretto** ha provveduto con affissione n. 521/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e con successiva affissione n. 548/2019 avvenuta dal 24/09/2019 al 03/12/2019, il Comune di **Brescello**, con affissione n. 626/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **Poviglio**, con affissione n. 761/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 25/09/2019 e con successiva affissione n. 803/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Boretto, Brescello e Poviglio.

Occupava una superficie geografica di ha 523,29 e agro-silvo-pastorale di ha 396,11 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e starna, media per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere

uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepore e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepore/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Santa Croce



**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
ISTITUITE NEL TERRITORIO DELL'ATC RE02**

SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024

Tipo istituto	Nome	Comune	ATC	CFO	Area (ha)	SASP (ha)
ZRC	Aurelia	Reggiolo	RE 2	1	271,06	256,59
ZRC	Barchessino	Guastalla, Novellara	RE 2	1	120,47	115,04
ZRC	Bargianta	Correggio, San Martino in Rio	RE 2	1	278,35	234,50
ZRC	Boschi	Cadelbosco Sopra, Novellara	RE 2	1	1061,29	942,99
ZRC	Cà del Pino	Rubiera	RE 2	1	328,39	279,41
ZRC	Del Medico	Bagnolo in Piano, Correggio e Novellara	RE 2	1	605,72	567,40
ZRC	Mandrio	Correggio	RE 2	1	87,18	80,03
ZRC	Massenzatico	Correggio e Reggio Emilia	RE 2	1	626,54	539,13
ZRC	Prato	Correggio	RE 2	1	774,29	707,05
ZRC	Riviera	Novellara	RE 2	1	319,45	286,05
ZRC	San Genesio	Fabbrico	RE 2	1	411,33	379,72
ZRC	San Tommaso	Bagnolo in Piano e Novellara	RE 2	1	630,33	579,61
ZRC	Sesso	Reggio Emilia e Cadelbosco Sopra	RE 2	1	1088,88	703,69
ZRC	Vergari	Luzzara e Reggiolo	RE 2	1	541,16	488,02
ZRC	Viazzone	Luzzara	RE 2	1	387,56	355,96
ZRC	Zaccarella	Rio Saliceto	RE 2	1	583,23	528,76

ZRC DENOMINATA “AURELIA”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della istituzione di una nuova ZRC.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “AURELIA”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Reggiolo**, competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line. Il Comune di **Reggiolo**, con affissione n. 557/2019 avvenuta dal 12/09/2019 al 21/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Reggiolo.

Occupava una superficie geografica di ha 271,06 e agro-silvo-pastorale di ha 256,59 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano, starna e lepore. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

Cartografia ZRC Aurelia



ZRC DENOMINATA “BARCHESSINO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “BARCHESSINO”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Guastalla** e competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Guastalla** ha provveduto con affissione n. 1292/2019 avvenuta dal 18/09/2019 al 03/10/2019, e successiva affissione n. 1308/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 21/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Guastalla.

Occupava una superficie geografica di ha 120,47 e agro-silvo-pastorale di ha 115,04 ed è caratterizzata da colture quali seminativi, foraggere e pioppeti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per starna e lepre, media per il fagiano. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade all'interno di siti Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

Cartografia ZRC Barchessino



ZRC DENOMINATA “BARGIANTA”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “BARGIANTA”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Correggio e San Martino in Rio** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Correggio** ha provveduto con affissione n. 592/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **San Martino in Rio**, con affissione n. 887/2019 avvenuta dal 18/09/2019 al 27/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo I, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Correggio e San Martino in Rio.

Occupava una superficie geografica di ha 278,35 e agro-silvo-pastorale di ha 234,50 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere, e da una significativa presenza di vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la starna, media per il fagiano e medio-bassa per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradamento.

Cartografia ZRC Bargianta



ZRC DENOMINATA “BOSCHI”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “BOSCHI”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Cadelbosco Sopra** e **Novellara** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Cadelbosco Sopra** ha provveduto con affissione n. 324/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 338/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **Novellara** con affissione n. 1226/2019 dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 1274 dal 24/09/2019 al 18/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Cadelbosco Sopra e Novellara.

Occupava una superficie geografica di ha 1061,29 e agro-silvo-pastorale di ha 942,99 ed è caratterizzata da colture quali seminativi, foraggere e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e starna, media per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepore e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepore/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Boschi



ZRC DENOMINATA “CA’ DEL PINO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC esistente.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “CA’ DEL PINO”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Rubiera** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Rubiera** ha provveduto con affissione n. 1016/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 18/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Rubiera.

Occupava una superficie geografica di ha 328,39 e agro-silvo-pastorale di ha 279,41 ed è caratterizzata da colture quali foraggiere, vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità media per fagiano, medio-alta per la starna e bassa per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto comprende parte del sito di Rete Natura 2000 IT4030011 - ZSC-ZPS Casse di espansione del Secchia.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Ca' del Pino



ZRC DENOMINATA “DEL MEDICO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “DEL MEDICO”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Bagnolo in Piano, Correggio e Novellara** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Bagnolo in Piano** ha provveduto con affissione n. 360/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 360/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 18/11/2019, il Comune di **Correggio**, con affissione n. 592/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **Novellara** con affissione n. 1226/2019 dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 1274 dal 24/09/2019 al 18/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo I, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Bagnolo in Piano, Correggio e Novellara.

Occupava una superficie geografica di ha 605,72 e agro-silvo-pastorale di ha 567,40 ed è caratterizzata da colture quali vigneti e frutteti, foraggere e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la starna, media per fagiano e lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

Cartografia ZRC Del Medico



ZRC DENOMINATA “MANDRIO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della trasformazione di una precedente Oasi.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “MANDRIO”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Correggio** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Correggio** ha provveduto con affissione n. 592/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Correggio.

Occupava una superficie geografica di ha 87,18 e agro-silvo-pastorale di ha 80,03 ed è caratterizzata da colture quali vigneti, seminativi e foraggiere.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per fagiano e lepre, media per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

Cartografia ZRC Mandrio



ZRC DENOMINATA “MASSENZATICO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “MASSENZATICO”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Correggio e Reggio Emilia** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Correggio** ha provveduto con affissione n. 592/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019 ed il Comune di **Reggio Emilia**, con affissione n. 2019/4889 avvenuta dal 12/09/2019 al 27/09/2019 e successiva affissione n. 2019/5102 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Correggio e Reggio Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 626,54 e agro-silvo-pastorale di ha 539,13 ed è caratterizzata da colture quali vigneti, alternati a foraggiere e piccoli appezzamenti di seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per fagiano e lepree, media per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuata ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

ZRC DENOMINATA “PRATO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “PRATO”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Correggio** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Correggio** ha provveduto con affissione n. 592/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Correggio.

Occupava una superficie geografica di ha 774,29 e SASP di ha 707,05 ed è caratterizzata da colture quali principalmente vigneti, alternati a seminativi e foraggiere.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la starna, media per il fagiano e medio-bassa per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Prato



ZRC denominata “Riviera”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l’istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “RIVIERA”, in esame, l’affissione è stata attuata dal Comune di **Novellara** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell’art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell’Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Novellara** ha provveduto con affissione n. 1226/2019 dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 1274 dal 24/09/2019 al 18/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Novellara.

Occupava una superficie geografica di ha 319,45 e agro-silvo-pastorale di ha 286,05 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggiere.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e starna, alta per la lepre. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto ricade parzialmente nel sito Rete Natura 2000 *IT4030015 - SIC-ZPS Valli di Novellara*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuata ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Riviera



ZRC DENOMINATA “SAN GENESIO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “SAN GENESIO”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Fabbrico** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Fabbrico**, con affissione n. 269/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 18/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di **Fabbrico**.

Occupava una superficie geografica di ha 411,33 e agro-silvo-pastorale di ha 379,72 ed è caratterizzata da colture quali vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità alta per la starna, medio-alta per il fagiano e media per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi

mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:


- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradimento.

Cartografia ZRC San Genesio

ZRC DENOMINATA “SAN TOMMASO”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l’istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “SAN TOMMASO”, in esame, l’affissione è stata attuata dai Comuni di **Bagnolo in Piano** e **Novellara** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell’art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell’Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Bagnolo in Piano** ha provveduto con affissione n. 360/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e con successiva con affissione n. 360/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 18/11/2019; il Comune di **Novellara** con affissione n. 1226/2019 dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 1274 dal 24/09/2019 al 18/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Bagnolo in Piano e Novellara.

Occupava una superficie geografica di ha 630,33 e agro-silvo-pastorale di ha 579,61 ed è caratterizzata da colture quali seminativi, foraggiere ed alcuni vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e lepre, alta per la starna. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vece pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere

uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC San Tommaso



ZRC DENOMINATA “SESSO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio”. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma dei confini di una ZRC esistente.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “SESSO”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Reggio Emilia** e **Cadelbosco Sopra** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Reggio Emilia** ha provveduto con affissione n. 2019/4889 avvenuta dal 12/09/2019 al 27/09/2019 e con successiva affissione n. 2019/5102 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019; il Comune di **Cadelbosco Sopra**, con affissione n. 324/2019 avvenuta dal 09/09/2019 al 24/09/2019 e successiva affissione n. 338/2019 avvenuta dal 23/09/2019 al 02/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Reggio Emilia e Cadelbosco Sopra.

Occupava una superficie geografica di ha 1088,88 e agro-silvo-pastorale di ha 703,69 ed è caratterizzata da colture quali vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e starna e medio - bassa per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vece pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere

uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Sesso



ZRC DENOMINATA “VERGARI”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma dei confini di una ZRC esistente.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “VERGARI”, in esame, l'affissione è stata attuata dai Comuni di **Luzzara e Reggiolo** competenti per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Luzzara** ha provveduto con affissione n. 1085/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 19/11/2019 ed il Comune di **Reggiolo** con affissione n. 557 dal 12/09/2019 al 21/11/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Luzzara e Reggiolo.

Occupava una superficie geografica di ha 541,16 e agro-silvo-pastorale di ha 488,02 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggiere.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano e starna e medio-alta per la lepore. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuata ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/ km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Vergari



ZRC DENOMINATA “VIAZZONE”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “VIAZZONE”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Luzzara** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Luzzara** ha provveduto con affissione n. 1085/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 19/11/2019 Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Luzzara.

Occupava una superficie geografica di ha 387,56 e agro-silvo-pastorale di ha 355,96 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggiere.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano e starna e medio-alta per la lepore. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di

essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Viazzone



ZRC DENOMINATA “ZACCARELLA”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 con la quale si è approvata, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)” del territorio provinciale di Reggio Emilia, ai fini della loro istituzione, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/682470 del 20/09/2019 come rettificata con nota assunta al PG/2019/715449 del 23/09/2019 per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata “ZACCARELLA”, in esame, l'affissione è stata attuata dal Comune di **Rio Saliceto** competente per territorio, attraverso la pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1442/2019, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 18/6/2009, n. 69, nell'Albo Pretorio On Line.

Il Comune di **Rio Saliceto**, con affissione n. 792/2019 avvenuta dal 10/09/2019 al 01/12/2019.

Con nota PG/2020/0816688 del 10 dicembre 2020 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1442 del 2 settembre 2019 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole della Provincia di Reggio Emilia.

In data 11/09/2019 è stata inviata via mail la comunicazione della proposta di perimetrazione in esame agli AA.TT.CC. reggiani e alla Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art. 19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Rio Saliceto.

Occupava una superficie geografica di ha 583,23 e agro-silvo-pastorale di ha 528,76 ed è caratterizzata da colture quali vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la starna e media per lepore e fagiano. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre

varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Zaccarella



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 LUGLIO 2022, N. 1125

Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Proposta di perimetrazione di zone di ripopolamento e cattura nel territorio di Modena di cui all'art. 19 in attuazione del Piano faunistico regionale 2018-2023 e contestuale istituzione di zone di rifugio ai sensi dell'art. 22

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete, rispettivamente, alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro,

che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l'art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l'art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l'art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le "Oasi di protezione" sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo

le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l’iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all’istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l’opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l’assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell’incremento delle specie programmate e la disciplina per l’accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 22, che nello specifico:

- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all’istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l’esercizio della caccia e stabilisce che l’istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di pre-

senze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l’iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l’istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l’estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007, e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l’altro, che:

- le Oasi:

- a) sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
- b) sono caratterizzate dalla presenza dell’UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall’UTO 2 per il 33% e dall’UTO 3 per il 14% circa;
- c) il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
- d) dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepree e fagiano;

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

- a) sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- b) sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l’85% circa del proprio territorio e dall’UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;
- c) il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una

sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);

d) sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiazione naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al punto 3 - parte seconda - recante “PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI”, stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull’assetto esistente, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda le Oasi occorre:

- dare particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la ripermetrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente;

- salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l’istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale avvalendosi, tra l’altro, dei seguenti criteri di base:

1. in ragione della presenza stabile e dell’utilizzo per la sosta durante i movimenti migratori, delle specie contemplate all’art. 2 della Legge 157/1992 e/o nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE; nonché negli allegati II, III, IV della Direttiva 92/43/CEE;

2. vicinanza o contiguità con aree classificate di rilevante interesse ambientale (Parchi, Riserve, ecc.), limitatamente alla possibilità di individuare corridoi ecologici;

- prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l’effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

- per quanto riguarda le ZRC occorre:

- valutare la vocazione ambientale per le due specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all’interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepree e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all’incremento di lepree e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiazione e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell’idoneità per il fagiano, e la presenza di aree a medio-alta

vocazione per la lepree, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all’irradiazione, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell’irradiazione, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione “tradizionale”, garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano;

- prevedere programmi poliennale di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1438 del 2 settembre 2019, con la quale è stata proposta la perimetrazione degli istituti di protezione per la provincia di Modena fra i quali, nell’ATC MO02, le Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Abissinia”, “Ancora”, “Casa Paolini” e “San Prospero”;

- n. 696 del 4 maggio 2022, con la quale al termine dell’iter istruttorio sono state istituite, fra le altre, le Zone di Ripopolamento e Cattura ricadenti nell’ATC MO02, con esclusione delle zone denominate “Abissinia”, “Ancora” e “Casa Paolini” e riduzione della zona denominata “San Prospero”;

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca prot. n. 0586466.I del 27 giugno 2022, al fine di operare le necessarie compensazioni ha individuato nell’ATC MO02 ulteriori territori idonei per proporre la perimetrazione come Zone di Ripopolamento e Cattura, secondo il seguente schema:

- Proposta di ampliamento delle 4 Zone di Ripopolamento e cattura approvate con la citata deliberazione n. 696/2022 e denominate “Bosco Albergati”, “Castelfranco Cimitero”, “Recovato Gaggio” e “Villanova Quattro Ville”;

- Proposta di perimetrazione di 3 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Piumazzo Sud”, “Recovato” e “San Damaso”;

Considerato che:

- il predetto Settore Agricoltura, Caccia e Pesca ha richiesto, inoltre, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo per l’ampliamento e l’istituzione delle anzidette ZRC, per la stagione venatoria 2022/2023 la contestuale istituzione di Zone di rifugio coincidenti con le aree oggetto delle proposte di cui sopra;

- il completamento dell’iter amministrativo previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non si concluderà prima dell’avvio della prossima stagione venatoria;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere:

- all’approvazione della proposta di ampliamento delle 4 Zone di Ripopolamento e cattura approvate con deliberazione n. 696/2022 e denominate “Bosco Albergati”, “Castelfranco Cimitero”, “Recovato Gaggio” e “Villanova Quattro Ville” e della proposta di perimetrazione di 3 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Piumazzo Sud”, “Recovato” e “San Damaso”;

come rappresentate nell'Allegato 1 del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- alla contestuale istituzione, per la stagione venatoria 2022/2023, delle Zone di Rifugio coincidenti con le Zone di protezione sopra richiamate al fine di assicurare protezione del territorio e delle specie protette ivi presenti, in attesa che venga completato il procedimento amministrativo previsto all'art. 19, commi 5 e 6 della Legge Regionale n. 8/1994;

Dato atto che:

- con l'istituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito alle proposte di ampliamento ed istituzione delle Zone protette;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto, infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2022/2023;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, la proposta di ampliamento delle 4 Zone di Ripopolamento e cattura approvate con deliberazione 696/2022 denominate "Bosco Albergati", "Castelfranco Cimitero", "Recovato Gaggio" e "Villanova Quattro Ville", nonché la proposta di perimetrazione delle 3 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate "Piumazzo Sud", "Recovato" e "San Damaso", descritte e rappresentate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare inoltre, per la stagione venatoria 2022/2023, nelle more del completamento del procedimento di ampliamento e istituzione delle Zone di ripopolamento e cattura di cui al punto 1), 7 Zone di Rifugio coincidenti con le zone di protezione rappresentate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;

3) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dall'art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per l'istituzione delle zone protette di cui al precedente punto 1);

4) di stabilire che, al termine delle fasi di notifica e di istruttoria di cui al precedente punto 3), il Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione delle zone protette di che trattasi, quanto segue:

- i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;

5) di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, che tali zone, finalizzate, tra l'altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

6) di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994, il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto ha validità fino al termine della stagione venatoria 2022/2023;

7) di dare mandato al Responsabile del Settore Attività

faunistico-venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborato in formato “shapefile”;

8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative

richiamate in parte narrativa;

9) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE DI PERIMETRAZIONE
PER LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
DA AMPLIARE O ISTITUIRE NEL TERRITORIO DELL'ATC MO02
SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024**

Contestuale loro approvazione come Zone di Rifugio per la sola stagione venatoria 2022-2023

N.	Tipo Istituito	Nome	Comune	AZIONE	CFO	ATC	SASP (ha)
1	ZRC	Bosco Albergati	Castelfranco Emilia	AMPLIAMENTO	1	MO02	203,50
2	ZRC	Castelfranco Cimitero	Castelfranco Emilia	AMPLIAMENTO	1	MO02	169,70
3	ZRC	Piumazzo SUD	Castelfranco Emilia	ISTITUZIONE	1	MO02	125,80
4	ZRC	Recovato	Castelfranco Emilia	ISTITUZIONE	1	MO02	88,50
5	ZRC	Recovato Gaggio	Castelfranco Emilia	AMPLIAMENTO	1	MO02	12,90
6	ZRC	San Damaso	Modena	ISTITUZIONE	1	MO02	159,16
7	ZRC	Villanova Quattro Ville	Modena	AMPLIAMENTO	1	MO02	165,60

Ampliamento ZRC denominata "BOSCO ALBERGATI"

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 696/2022.

L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Modena; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. MO2 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Castelfranco Emilia.

Occupava una superficie geografica di Ha 212,20 e SASP di Ha 203,50 ed è caratterizzata da seminativi frutteti e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità nulla per pernice rossa e medio per lepre e bassa per fagiano.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime superiori a 15 capi/kmq;
- incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime pari a 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici sia a fini alimentari che di riparo, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente.

Viste le caratteristiche agrarie della pianura modenese e la sempre più alta meccanizzazione dedicata soprattutto ai terreni seminativi sarebbe opportuno preferire, quando possibile, la realizzazione di campi a perdere in aree ad agricoltura estensiva, specialmente se caratterizzata da monoculture.

Si ritiene sia una buona pratica dedicare parte del campo a perdere per la copertura ed il riparo della fauna prediligendo perciò essenze che abbiano una duplice attitudine, alimentare e protettiva (mais, girasole, cavolo, sorgo ecc.)

Al fine di creare una diversificazione floristica in grado di assolvere al fabbisogno alimentare di specie diverse ed individui di età differenti, si ritiene un suggerimento valido anche quello dell'utilizzo tra le varie essenze fiori da prato e leguminose da foraggio.

A titolo puramente indicativo, si riportano di seguito i quantitativi di seme ad ettaro di alcune essenze:

Kg di semente ad ettaro relativo alla semina in purezza;

Mais 15, Sorgo 10, Soia 25, Miglio 5, Panico 8, Medica 20, Radicchio 1, Girasole 10, Frumento 200; Colza 3-4.5, Ravizzone 3-4.5;

Miscuglio per 1 ettaro in Kg;

Mais 3, Sorgo 2, Soia 5, Miglio 1, Panico 1.6, Medica 4, Radicchio 0.2, Girasole 2, Colza 1, Ravizzone 1.

Fossi e canali

La manutenzione dei fossi è di fondamentale importanza per la gestione agronomica delle colture, non deve però avvenire con l'uso di erbicidi come purtroppo accade sempre più spesso.

Deve essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Ripristino o impianto di siepi

Al fine di creare un riparo sicuro per le specie di interesse faunistico si ritiene di importanza fondamentale la presenza di siepi soprattutto in un territorio caratterizzato da seminativi senza la presenza alberature naturali per chilometri.

Le essenze da utilizzare dovranno essere ascritte a quelle tipiche del nostro ambiente inserendo anche specie produttive a fini alimentari come prugnolo, melo e pero selvatico, sorbo ecc. ovviamente nel rispetto dei vincoli fitosanitari presenti, e piante ad alto fusto quando possibile (querce, pioppi ecc.). Sarebbe ottimale la realizzazione di siepi in buon numero anche se di piccole dimensioni e sparse a macchia di leopardo (circa 2 metri di ampiezza per 100 metri di lunghezza), e realizzate non in modo lineare, ma con andamento sigmoidale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (capriolo e cinghiale) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle catture

Valutati i censimenti annuali, qualora le condizioni di densità lo necessitino, sarà redatto un piano di cattura con l'obiettivo di creare una popolazione stabile di lepri e fagiani con densità minime di rispettivamente 15 e 25 capi/Kmq.

Ampliamento ZRC denominata "CASTELFRANCO CIMITERO"

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 696/2022.

L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed, infine, presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Modena; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. MO2 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Castelfranco Emilia.

Occupava una superficie geografica di Ha 182,50 e SASP di Ha 169,70 ed è caratterizzata da seminativi frutteti e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità nulla per pernice rossa, bassa per lepre e media per fagiano.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità pari a 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici sia a fini alimentari che di riparo, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente.

Viste le caratteristiche agrarie della pianura modenese e la sempre più alta meccanizzazione dedicata soprattutto ai terreni seminativi sarebbe opportuno preferire, quando possibile, la realizzazione di campi a perdere in aree ad agricoltura estensiva specialmente se caratterizzata da monoculture.

Si ritiene sia una buona pratica dedicare parte del campo a perdere per la copertura ed il riparo della fauna, prediligendo perciò essenze che abbiano una duplice attitudine, alimentare e protettiva (mais, girasole, cavolo, sorgo ecc.)

Al fine di creare una diversificazione floristica in grado di assolvere al fabbisogno alimentare di specie diverse ed individui di età differenti, si ritiene un suggerimento valido anche quello dell'utilizzo tra le varie essenze fiori da prato e leguminose da foraggio.

A titolo puramente indicativo di seguito i quantitativi di seme ad ettaro di alcune essenze:

Kg di semente ad ettaro relativo alla semina in purezza;

Mais 15, Sorgo 10, Soia 25, Miglio 5, Panico 8, Medica 20, Radicchio 1, Girasole 10, Frumento 200, Colza 3-4.5, Ravizzone 3-4.5;

Miscuglio per 1 ettaro in Kg;

Mais 3, Sorgo 2, Soia 5, Miglio 1, Panico 1.6, Medica 4, Radicchio 0.2, Girasole 2, Colza 1, Ravizzone 1.

Fossi e canali

La manutenzione dei fossi è di fondamentale importanza per la gestione agronomica delle colture, non deve però avvenire con l'uso di erbicidi come purtroppo accade sempre più spesso.

Deve essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Ripristino o impianto di siepi

Al fine di creare un riparo sicuro per le specie di interesse faunistico si ritiene di importanza fondamentale la presenza di siepi soprattutto in un territorio caratterizzato da seminativi senza la presenza di alberature naturali per chilometri.

Le essenze da utilizzare dovranno essere ascritte a quelle tipiche del nostro ambiente, inserendo anche specie produttive a fini alimentari come prugnolo, melo e pero selvatico, sorbo ecc. ovviamente nel rispetto dei vincoli fitosanitari presenti, e piante ad alto fusto quando possibile (querce, pioppi ecc.). Sarebbe ottimale la realizzazione di siepi in buon numero anche se di piccole dimensioni e sparse a macchia di leopardo (circa 2 metri di ampiezza per 100 metri di lunghezza), realizzate non in modo lineare, ma con andamento sigmoidale.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (capriolo e cinghiale) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle catture

Valutati i censimenti annuali, qualora le condizioni di densità lo permettano, sarà redatto un piano di cattura con l'obiettivo di creare una popolazione stabile di lepri e fagiani con densità minime di rispettivamente 15 e 25 capi/Kmq.

***Cartografia ampliamento ZRC denominata "CASTELFRANCO CIMITERO"
(è evidenziata la sola porzione di territorio interessata dall'ampliamento)***



ZRC denominata "PIUMAZZO SUD"

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta in quanto si presenta idonea all'irradiamento della fauna.

L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed, infine, presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Modena; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. MO2 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Castelfranco Emilia.

Occupava una superficie geografica di Ha 137,50 e SASP di Ha 125,80 ed è caratterizzata da seminativi, frutteti e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità nulla per pernice rossa, bassa per lepre e medio-bassa per fagiano.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- stabilizzazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità di 15 capi/kmq;
- stabilizzazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità di 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici sia a fini alimentari che di riparo, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente.

Viste le caratteristiche agrarie della pianura modenese e la sempre più alta meccanizzazione dedicata soprattutto ai terreni seminativi sarebbe opportuno preferire, quando possibile, la realizzazione di campi a perdere in aree ad agricoltura estensiva specialmente se caratterizzata da monoculture.

Si ritiene sia una buona pratica dedicare parte del campo a perdere per la copertura ed il riparo della fauna, prediligendo perciò essenze che abbiano una duplice attitudine, alimentare e protettiva (mais, girasole, cavolo, sorgo ecc.).

Al fine di creare una diversificazione floristica in grado di assolvere al fabbisogno alimentare di specie diverse ed individui di età differenti, si ritiene un suggerimento valido anche quello dell'utilizzo tra le varie essenze fiori da prato e leguminose da foraggio.

A titolo puramente indicativo di seguito i quantitativi di seme ad ettaro di alcune essenze:

Kg di semente ad ettaro relativo alla semina in purezza;

Mais 15, Sorgo 10, Soia 25, Miglio 5, Panico 8, Medica 20, Radicchio 1, Girasole 10, Frumento 200, Colza 3-4.5, Ravizzone 3-4.5;

Miscuglio per 1 ettaro in Kg;

Mais 3, Sorgo 2, Soia 5, Miglio 1, Panico 1.6, Medica 4, Radicchio 0.2, Girasole 2, Colza 1, Ravizzone 1.

Fossi e canali

La manutenzione dei fossi è di fondamentale importanza per la gestione agronomica delle colture, non deve però avvenire con l'uso di erbicidi come purtroppo accade sempre più spesso.

Deve essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Ripristino o impianto di siepi

Al fine di creare un riparo sicuro per le specie di interesse faunistico si ritiene di importanza fondamentale la presenza di siepi soprattutto in un territorio caratterizzato da seminativi senza la presenza cospicua di alberature naturali.

Le essenze da utilizzare dovranno essere ascritte a quelle tipiche del nostro ambiente, inserendo anche specie produttive a fini alimentari come prugnolo, melo e pero selvatico, sorbo ecc. ovviamente nel rispetto dei vincoli fitosanitari presenti, e piante ad alto fusto quando possibile (querce, pioppi ecc.). Sarebbe ottimale la realizzazione di siepi in buon numero anche se di piccole dimensioni e sparse a macchia di leopardo (circa 2 metri di ampiezza per 100 metri di lunghezza), realizzate non in modo lineare, ma con andamento sigmoidale.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (capriolo e cinghiale) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle catture

Valutati i censimenti annuali, qualora le condizioni di densità lo necessitino, sarà redatto un piano di cattura con l'obiettivo di creare una popolazione stabile di lepri e fagiani con densità minime di rispettivamente 15 e 25 capi/Kmq.

Cartografia ZRC denominata "PIUMAZZO SUD"



ZRC denominata "RECOVATO"

Motivazione della modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ZRC "Recovato".

L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Modena; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. MO2 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Castelfranco Emilia.

Occupava una superficie geografica di Ha 100,70 e SASP di Ha 88,50 ed è caratterizzata in modo particolare da seminativi ma vi si trovano anche frutteti e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità nulla per pernice rossa, alta per lepre e alta per fagiano.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 15 capi/kmq;
- incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici sia a fini alimentari che di riparo, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente.

Viste le caratteristiche agrarie della pianura modenese e la sempre più alta meccanizzazione dedicata soprattutto ai terreni seminativi sarebbe opportuno preferire, quando possibile, la realizzazione di campi a perdere in aree ad agricoltura estensiva specialmente se caratterizzata da monoculture.

Si ritiene sia una buona pratica dedicare parte del campo a perdere per la copertura ed il riparo della fauna prediligendo perciò essenze che abbiano una duplice attitudine, alimentare e protettiva (mais, girasole, cavolo, sorgo ecc.).

Al fine di creare una diversificazione floristica in grado di assolvere al fabbisogno alimentare di specie diverse ed individui di età differenti, si ritiene un suggerimento valido anche quello dell'utilizzo tra le varie essenze fiori da prato e leguminose da foraggio.

A titolo puramente indicativo di seguito i quantitativi di seme ad ettaro di alcune essenze:

Kg di semente ad ettaro relativo alla semina in purezza;

Mais 15, Sorgo 10, Soia 25, Miglio 5, Panico 8, Medica 20, Radicchio 1, Girasole 10, Frumento 200, Colza 3-4.5, Ravizzone 3-4.5;

Miscuglio per 1 ettaro in Kg;

Mais 3, Sorgo 2, Soia 5, Miglio 1, Panico 1.6, Medica 4, Radicchio 0.2, Girasole 2, Colza 1, Ravizzone 1.

Fossi e canali

La manutenzione dei fossi è di fondamentale importanza per la gestione agronomica delle colture, non deve però avvenire con l'uso di erbicidi come purtroppo accade sempre più spesso.

Deve essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Ripristino o impianto di siepi

Al fine di creare un riparo sicuro per le specie di interesse faunistico si ritiene di importanza fondamentale la presenza di siepi soprattutto in un territorio caratterizzato da seminativi senza la presenza cospicua di alberature naturali.

Le essenze da utilizzare dovranno essere ascritte a quelle tipiche del nostro ambiente, inserendo anche specie produttive a fini alimentari come prugnolo, melo e pero selvatico, sorbo ecc. ovviamente nel rispetto dei vincoli fitosanitari presenti, e piante ad alto fusto quando possibile (querce, pioppi ecc.). Sarebbe ottimale la realizzazione di siepi in buon numero anche se di piccole dimensioni e sparse a macchia di leopardo (circa 2 metri di ampiezza per 100 metri di lunghezza), realizzate non in modo lineare, ma con andamento sigmoidale.


Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (capriolo e cinghiale) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle catture

Valutati i censimenti annuali, qualora le condizioni di densità lo necessitino, sarà redatto un piano di cattura con l'obiettivo di creare una popolazione stabile di lepri e fagiani con densità minime di rispettivamente 15 e 25 capi/Kmq.

Cartografia ZRC denominata "RECOVATO"

Ampliamento ZRC denominata “RECOVATO GAGGIO”

Motivazione della modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno si ritiene opportuno ampliare la ZRC istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 696/2022. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione. La ZRC Recovato Gaggio confina con l'Oasi di protezione “Villa Sorra”.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Modena; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. MO2 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Castelfranco Emilia.

Occupava una superficie geografica di Ha 18,70 e SASP di Ha 12,90 ed è caratterizzata in modo particolare da seminativi ma vi si trovano anche frutteti e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità nulla per pernice rossa, media per lepre e alta per fagiano.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 15 capi/kmq;
- incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici sia a fini alimentari che di riparo, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente.

Viste le caratteristiche agrarie della pianura modenese e la sempre più alta meccanizzazione dedicata soprattutto ai terreni seminativi sarebbe opportuno preferire, quando possibile, la realizzazione di campi a perdere in aree ad agricoltura estensiva specialmente se caratterizzata da monoculture.

Si ritiene sia una buona pratica dedicare parte del campo a perdere per la copertura ed il riparo della fauna prediligendo perciò essenze che abbiano una duplice attitudine, alimentare e protettiva (mais, girasole, cavolo, sorgo ecc.).

Al fine di creare una diversificazione floristica in grado di assolvere al fabbisogno alimentare di specie diverse ed individui di età differenti, si ritiene un suggerimento valido anche quello dell'utilizzo tra le varie essenze fiori da prato e leguminose da foraggio.

A titolo puramente indicativo di seguito i quantitativi di seme ad ettaro di alcune essenze:

Kg di semente ad ettaro relativo alla semina in purezza;

Mais 15, Sorgo 10, Soia 25, Miglio 5, Panico 8, Medica 20, Radicchio 1, Girasole 10, Frumento 200, Colza 3-4.5, Ravizzone 3-4.5;

Miscuglio per 1 ettaro in Kg;

Mais 3, Sorgo 2, Soia 5, Miglio 1, Panico 1.6, Medica 4, Radicchio 0.2, Girasole 2, Colza 1, Ravizzone 1.

Fossi e canali

La manutenzione dei fossi è di fondamentale importanza per la gestione agronomica delle colture, non deve però avvenire con l'uso di erbicidi come purtroppo accade sempre più spesso.

Deve essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Ripristino o impianto di siepi

Al fine di creare un riparo sicuro per le specie di interesse faunistico si ritiene di importanza fondamentale la presenza di siepi soprattutto in un territorio caratterizzato da seminativi senza la presenza cospicua di alberature naturali.

Le essenze da utilizzare dovranno essere ascritte a quelle tipiche del nostro ambiente inserendo anche specie produttive a fini alimentari come prugnolo, melo e pero selvatico, sorbo ecc. ovviamente nel rispetto dei vincoli fitosanitari presenti, e piante ad alto fusto quando possibile (querce, pioppi ecc.). Sarebbe ottimale la realizzazione di siepi in buon numero anche se di piccole dimensioni e sparse a macchia di leopardo (circa 2 metri di ampiezza per 100 metri di lunghezza), realizzate non in modo lineare, ma con andamento sigmoidale.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (capriolo e cinghiale) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle catture

Valutati i censimenti annuali, qualora le condizioni di densità lo necessitino, sarà redatto un piano di cattura con l'obiettivo di creare una popolazione stabile di lepri e fagiani con densità minime di rispettivamente 15 e 25 capi/Kmq.

*Cartografia ampliamento ZRC denominata "RECOVATO GAGGIO"
(è evidenziata la sola porzione di territorio interessata dall'ampliamento)*



ZRC denominata "SAN DAMASO"

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno collegare le ZRC approvate con deliberazione di Giunta regionale 696/2022 denominate "S. Damaso1", "S. Damaso2" e "S. Damaso3" con la porzione di territorio di seguito descritta.

L'area di collegamento è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Modena; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. MO2 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Modena.

Occupi una superficie geografica di Ha 191,63 e SASP 159,16 ed è caratterizzata in modo particolare da seminativi, frutteti e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità nulla per pernice rossa, media per lepre e medio-alta per fagiano.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto rientra parzialmente la Cassa di espansione del Fiume Panaro.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 15 capi/kmq;
- incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici sia a fini alimentari che di riparo, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente.

Viste le caratteristiche agrarie della pianura modenese e la sempre più alta meccanizzazione dedicata soprattutto ai terreni seminativi sarebbe opportuno preferire, quando possibile, la realizzazione di campi a perdere in aree ad agricoltura estensiva specialmente se caratterizzata da monoculture.

Si ritiene sia una buona pratica dedicare parte del campo a perdere per la copertura ed il riparo della fauna prediligendo perciò essenze che abbiano una duplice attitudine, alimentare e protettiva (mais, girasole, cavolo, sorgo ecc.).

Al fine di creare una diversificazione floristica in grado di assolvere al fabbisogno alimentare di specie diverse ed individui di età differenti, si ritiene un suggerimento valido anche quello dell'utilizzo tra le varie essenze fiori da prato e leguminose da foraggio.

A titolo puramente indicativo di seguito i quantitativi di seme ad ettaro di alcune essenze:

Kg di semente ad ettaro relativo alla semina in purezza;

Mais 15, Sorgo 10, Soia 25, Miglio 5, Panico 8, Medica 20, Radicchio 1, Girasole 10, Frumento 200, Colza 3-4.5, Ravizzone 3-4.5;

Miscuglio per 1 ettaro in Kg;

Mais 3, Sorgo 2, Soia 5, Miglio 1, Panico 1.6, Medica 4, Radicchio 0.2, Girasole 2, Colza 1, Ravizzone 1.

Fossi e canali

La manutenzione dei fossi è di fondamentale importanza per la gestione agronomica delle colture, non deve però avvenire con l'uso di erbicidi come purtroppo accade sempre più spesso.

Deve essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Ripristino o impianto di siepi

Al fine di creare un riparo sicuro per le specie di interesse faunistico si ritiene di importanza fondamentale la presenza di siepi soprattutto in un territorio caratterizzato da seminativi senza la presenza di cospicue alberature naturali.

Le essenze da utilizzare dovranno essere ascritte a quelle tipiche del nostro ambiente inserendo anche specie produttive a fini alimentari come prugnolo, melo e pero selvatico, sorbo ecc. ovviamente nel rispetto dei vincoli fitosanitari presenti, e piante ad alto fusto quando possibile (querce, pioppi ecc.). Sarebbe ottimale la realizzazione di siepi in buon numero anche se di piccole dimensioni e sparse a macchia di leopardo (circa 2 metri di ampiezza per 100 metri di lunghezza), realizzate non in modo lineare, ma con andamento sigmoidale.


Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (capriolo e cinghiale) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle catture

Valutati i censimenti annuali, qualora le condizioni di densità lo permettano, sarà redatto un piano di cattura con l'obiettivo di creare una popolazione stabile di lepri e fagiani con densità minime di rispettivamente 15 e 25 capi/Kmq.

Cartografia ZRC denominata "SAN DAMASO"

Ampliamento ZRC denominata “VILLANOVA QUATTRO VILLE”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 696/2022. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Modena; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. MO2 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Modena.

Occupava una superficie geografica di Ha 189,50 e SASP di Ha 165,60 ed è caratterizzata in modo particolare da seminativi ma vi si trovano anche frutteti e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità nulla per pernice rossa, medio bassa per lepre e medio alta per fagiano.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 15 capi/kmq;
- incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità superiori a 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Colture "a perdere".

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici sia a fini alimentari che di riparo, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente.

Viste le caratteristiche agrarie della pianura modenese e la sempre più alta meccanizzazione dedicata soprattutto ai terreni seminativi sarebbe opportuno preferire, quando possibile, la realizzazione di campi a perdere in aree ad agricoltura estensiva specialmente se caratterizzata da monoculture.

Si ritiene sia una buona pratica dedicare parte del campo a perdere per la copertura ed il riparo della fauna prediligendo perciò essenze che abbiano una duplice attitudine, alimentare e protettiva (mais, girasole, cavolo, sorgo ecc.).

Al fine di creare una diversificazione floristica in grado di assolvere al fabbisogno alimentare di specie diverse ed individui di età differenti, si ritiene un suggerimento valido anche quello dell'utilizzo tra le varie essenze fiori da prato e leguminose da foraggio.

A titolo puramente indicativo di seguito i quantitativi di seme ad ettaro di alcune essenze:

Kg di semente ad ettaro relativo alla semina in purezza;

Mais 15, Sorgo 10, Soia 25, Miglio 5, Panico 8, Medica 20, Radicchio 1, Girasole 10, Frumento 200, Colza 3-4.5, Ravizzone 3-4.5;

Miscuglio per 1 ettaro in Kg;

Mais 3, Sorgo 2, Soia 5, Miglio 1, Panico 1.6, Medica 4, Radicchio 0.2, Girasole 2, Colza 1, Ravizzone 1.

Fossi e canali

Premesso che la manutenzione dei fossi, in particolar modo quelli in gestione ai Consorzi di Bonifica, ha la primaria funzione di scolo e difesa delle acque e di irrigazione e pertanto i fossi sono gestiti al fine di allontanare le acque che diversamente ristagnerebbero e di assicurare la riduzione del rischio idraulico consentendo un adeguato equilibrio idrogeologico e idraulico al territorio e apportare risorse idriche all'agricoltura per consentire lo sviluppo e il sostegno delle produzioni.

La manutenzione dei fossi è di fondamentale importanza per la gestione agronomica delle colture, non deve però avvenire con l'uso di erbicidi come purtroppo avviene sempre più spesso.

Fermo restando quanto premesso, si metteranno in atto le possibili azioni per mantenere la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali deve essere compiuta possibilmente in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica. Tali interventi/operazioni vengono attuati compatibilmente con le esigenze idrauliche dell'Ente gestore della rete idraulica e fatte salve le finalità di salvaguardia idraulica della rete consortile.

Ripristino o impianto di siepi

Al fine di creare un riparo sicuro per le specie di interesse faunistico si ritiene di importanza fondamentale la presenza di siepi soprattutto in un territorio caratterizzato da seminativi senza la presenza di cospicue alberature naturali.

Le essenze da utilizzare dovranno essere ascritte a quelle tipiche del nostro ambiente inserendo anche specie produttive a fini alimentari come prugnolo, melo e pero selvatico, sorbo ecc. ovviamente nel rispetto dei vincoli fitosanitari presenti, e piante ad alto fusto quando possibile (querce, pioppi ecc.). Sarebbe ottimale la realizzazione di siepi in buon numero anche se di piccole dimensioni e sparse a macchia di leopardo (circa 2 metri di ampiezza per 100 metri di lunghezza), realizzate non in modo lineare, ma con andamento sigmoidale.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (capriolo e cinghiale) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle catture

Valutati i censimenti annuali, qualora le condizioni di densità lo permettano, sarà redatto un piano di cattura con l'obiettivo di creare una popolazione stabile di lepri e fagiani con densità minime di rispettivamente 15 e 25 capi/Kmq.

Cartografia ampliamento ZRC denominata "VILLANOVA QUATTRO VILLE"
(è evidenziata la sola porzione di territorio interessata dall'ampliamento)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 LUGLIO 2022, N. 1128

Approvazione del Piano di prelievo del daino (Dama dama) per la stagione venatoria 2022/2023

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l'art. 11 quaterdecies "Interventi strutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione

della materia in relazione all'accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale, da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2, dispone quanto segue:

- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l'art. 3, il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi, i distretti vengono suddivisi in aree di gestione, che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11, il quale dispone:

- al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, devono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, dei titolari delle Aziende faunistico-venatorie e degli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2, che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA, anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 4, che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5, che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-

venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE", dove si prevedono, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il daino (§ 2.7), definisce:

- tra gli obiettivi (§ 2.7.1), la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.9.7.1). Ciò in un'ottica gestionale mirata a conservare l'ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l'areale storico di presenza stabile del daino (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel Compensorio C1, stanti le caratteristiche dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista, invece, la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d'areale);

- tra le azioni (§ 2.7.2):

- nel comprensorio 1, un obiettivo non conservativo nei confronti del mammifero. Il prelievo venatorio deve, quindi, tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio, o che abbiano estensione uguale o superiore al 25% della superficie totale inclusa entro il comprensorio 1, si applica questo obiettivo gestionale;

- nei comprensori 2 e 3, la programmazione delle presenze del daino deve avvenire coerentemente con l'area a gestione conservativa, entro cui è prevista la gestione a lungo termine dell'ungulato. L'area interessa tutte le unità territoriali provinciali, con l'eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel comprensorio 1), Ravenna e Rimini e si estende per 3.907 kmq, circa, nei comprensori omogenei 2 e 3;

- un modello gestionale che prevede, tra l'altro:

- nel comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc., sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna $\geq 2,5^\circ$, con presenza di "parapalle" naturali quali argini e terrapieni). Particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici descritti al paragrafo 1.5.7.2 [Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)], che, qualora utilizzino territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po, necessitano dell'approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a specifici piani di limitazione della specie;

- nei comprensori 2 e 3 e con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, è necessario che i distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione $\geq 75\%$ della superficie complessiva dell'unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi. Entro la medesima unità di gestione (distretto), la contemporaneità deve essere invece garantita. Le Aziende Venatorie devono svolgere queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo;

Atteso che, con propria deliberazione n. 748 del 13 maggio 2019, è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino, redatto ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022 "Calendario venatorio regionale – Stagione 2022 – 2023", che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B, approvato con il citato provvedimento:

TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE DEL DAINO	SESSO	CLASSE SOCIALE
1° settembre – 29 settembre	M	I
2 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
1° gennaio – 15 marzo	F	I e II
M e F	0	
in aree a gestione non conservativa (C 1)	SESSO	CLASSE SOCIALE
1° settembre – 29 settembre	M	I
2 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 697/2022 prevede, inoltre, nell'Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, sia consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione e che nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F possa essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Viste le note pervenute dai Settori Agricoltura, caccia e pesca per gli ambiti territoriali di competenza relative alle proposte di prelievo del daino, acquisite agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, predisposte in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato "Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino";

Verificate, da parte del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue

ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del daino, così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopracitato "Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023";

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2022-2023, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

3) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

PROVINCIA DI BOLOGNA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	ATCBO02	04	0,58	1,5	0	0	1	1	1	0	1	4
ATC	ATCBO03	05	0,19	0	2	1	2	1	4	0	0	10
ATC	ATCBO03	09	4,33	1-3	7	9	15	11	30	14	22	108
ATC	ATCBO03	10	2,21	1-3	2	3	4	4	7	3	4	27
ATC	ATCBO03	11	7,22	1-3	8	10	16	8	24	14	16	96
ATC	ATCBO03	12	6,76	1-3	5	7	10	10	24	9	16	81
ATC	ATCBO03	13	3,60	1-3	6	9	15	11	33	13	21	108
ATC	ATCBO03	14	2,14	1-3	1	3	4	2	6	3	3	22
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale	Ente Parco/area contigua Parco Monte Sole	08	1,58	1-3	1	2	0	0	4	2	2	11
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale	Ente Parco/area contigua AFV San Silvestro Reno/Setta	08	11,88	1-3	0	0	1	0	1	0	0	2
AFV	Acqua Salata	02	0,47	1	1	0	0	1	1	0	0	3
AFV	Castel Merlino	10	8,19	3	1	2	2	2	5	2	4	18
AFV	Corsiccio Bombiana	09	20,73	1-3	3	4	7	8	22	6	16	66
AFV	Il Rulletto	04	3,72	1,5	1	1	2	2	5	1	4	16
AFV	La Malvezza	05	1,61	1,5	1	1	0	1	2	0	0	5
AFV	Monteaucuto	10	3,48	1-3	1	2	2	2	3	1	1	12
AFV	Palazzo Prada	10	1,04	1-3	0	1	1	1	1	0	0	4
AFV	Pramonte	04	0,11	1-3	0	1	0	0	0	0	0	1
AFV	San Salvatore di Casola	04	4,31	1,5	1	1	3	2	4	2	3	16
AFV	Sant'Uberto	05	0,68	1	1	1	1	1	1	1	1	7
AFV	Val Ganzole	01	6,00	1-3	2	2	4	3	7	4	5	27

TOTALE CAPI PRELEVABILI	644
-------------------------	-----

PROVINCIA DI FERRARA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	FE01	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE01	2	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE01	3	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE01	4	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE01	5	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE01	6	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE01	7	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE02	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE02	2	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE02	3	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE02	4	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE03	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE04	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE05	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE06	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE07	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE08	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE08	2	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE09	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FE09	2	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7

TOTALE CAPI PRELEVABILI	140
--------------------------------	------------

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	FC01	DAA1	0,03	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FC01	DAB1	0,04	0	1	1	1	1	1	2	1	8
ATC	FC01	DAC1	0,05	0	1	1	2	1	2	1	2	10
ATC	FC02	DAA2	0,01	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FC02	DAB2	0,02	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FC02	DAC2	0,02	0	1	1	1	1	2	2	2	10
ATC	FC02	DAD2	0,05	0	1	1	2	1	2	2	2	11
ATC	FC03	DAA3	0,25	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FC04	DAA4	0,04	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FC04	DAB4	0,15	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FC04	DAC4	0,03	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	FC04	DAD4	0,20	0	1	1	2	1	2	2	2	11
ATC	FC05	DAA5	5,89	1	25	31	32	11	42	18	18	177
ATC	FC05	DAB5	1,44	1	2	1	2	2	6	2	2	17
ATC	FC06	DAA6	0,32	0	3	4	4	4	5	3	2	25
AFV	Acero Rosso	DAA6	0,77	0	1	1	1	1	2	1	1	8
AFV	Alto Tevere	DAA3	0,38	0	1	1	1	1	1	1	1	7
AFV	Rio Salso	DAB5	9,04	1	4	3	3	5	8	4	4	31
AFV	S. Marina	DAA1	0,86	0	1	2	1	2	3	1	1	11
AFV	Salto Marsignano	DAA1	0,41	0	1	1	1	1	1	1	1	7
AFV	Sasseto Mortano	DAA5	6,46	1	6	8	14	6	6	2	2	44
AFV	Valmontone	DAA4	0,51	0	1	1	2	1	1	1	1	8
AFV	Vessa	DAB5	3,97	1	1	2	3	2	4	2	2	16

TOTALE CAPI PRELEVABILI	450
--------------------------------	------------

PROVINCIA DI MODENA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	MO02	1A	4,86	1	14	21	5	20	41	14	20	135
ATC	MO02	2B	0,33	0	3	3	4	10	15	7	8	50
ATC	MO02	3C	1,51	1	7	10	3	6	10	7	6	49
ATC	MO02	4D	0,14	0	4	0	0	2	4	2	2	14
ATC	MO02	7G	0,13	0	2	1	1	2	2	1	1	10
ATC	MO02	8H	0,08	0	1	1	0	2	3	1	2	10
ATC	MO03	1A	2,65	1	6	4	4	6	8	6	6	40
ATC	MO03	2B	5,26	1	8	6	6	13	17	8	13	71
ATC	MO03	3C	0,14	0	1	1	0	1	2	1	1	7
ATC	MO03	5G	0,09	0	0	0	0	0	4	2	2	8
ATC	MO03	6H	1,59	1	3	2	2	5	6	3	5	26
AFV	Castagneto	3C	2,17	1	1	2	1	1	2	1	1	9
AFV	Friggiano	3C	2,19	1	1	1	1	1	2	1	1	8
AFV	Grasparossa	8H	0,65	0	1	2	1	1	2	1	1	9
AFV	La Riva	2B	6,17	0	2	5	4	5	7	3	3	29
AFV	La Selva	1A	25,19	3	15	15	16	15	32	17	18	128
AFV	Ospitaletto	8H	3,89	0	5	5	3	17	27	13	13	83
AFV	Puianello	6F	0,56	0	1	1	1	1	2	1	1	8
AFV	Rio Selve	2B	2,05	0	2	1	1	2	2	1	1	10
AFV	S. Antonio	4D	1,14	0	3	3	3	3	3	2	1	18

TOTALE CAPI PRELEVABILI 722

PROVINCIA DI PARMA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	PR04	PR04D2	0,23	0	2	1	2	2	2	1	1	11
ATC	PR06	PR06D1	3,92	1	7	7	10	7	12	9	10	62
ATC	PR06	PR06D2	2,46	1	1	2	3	2	5	3	4	20
ATC	PR06	PR06D5	13,48	2	6	6	10	6	14	10	10	62
ATC	PR08	PR08D5	0,38	0-1	6	5	5	5	8	3	3	35
ATC	PR09	PR09D1	2,05	1	6	5	4	7	8	6	7	43
AFV	Angiola	PR08D6	2,03	0	1	1	1	1	2	1	1	8
AFV	Bazzano	PR04D2	1,40	0	2	1	1	2	2	1	1	10
AFV	Belforte	PR06D5	0,49	1	1	1	3	3	3	2	3	16
AFV	I Pastori	PR07D1-PR08D6	3,10	2	2	1	2	2	2	3	2	14
AFV	Villa San Giovanni e Paolo	PR04D2	0,79	0	1	2	1	1	2	1	1	9

TOTALE CAPI PRELEVABILI	290
--------------------------------	------------

PROVINCIA DI PIACENZA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	ATC PC 7	2 Groppallo	0,21	0	1	2	1	1	1	1	1	8
ATC	ATC PC8	4Pecorara-ATCPC08	0,20	0	1	2	1	2	1	1	1	9
ATC	ATC PC9	1Marsaglia-ATCPC09	1,37	0	5	7	3	5	9	5	5	39
ATC	ATC PC9	2MezzanoScotti-ATCPC09	0,79	0	2	4	1	2	2	2	2	15
ATC	ATC PC9	3Barberino-ATCPC09	0,78	0	2	2	1	3	3	2	2	15
ATC	ATC PC 10	1OttoneRovereto-ATCPC10	6,12	2,5	11	9	9	14	23	12	12	90
ATC	ATC PC 11	1Carevolò-ATCPC11	0,89	0	1	2	1	1	2	1	1	9
ATC	ATC PC 11	2 Centenaro	0,29	0	1	2	0	1	2	1	1	8
AFV	Alta Val Trebbia	2-ATCPC10	11,41	3	6	7	3	6	10	6	6	44
AFV	Campi	2-ATCPC10	13,36	3	4	6	3	5	10	5	5	38
AFV	Cerrignale	1OttoneRovereto-ATCPC10	2,35	0	5	3	6	5	12	3	3	37
AFV	Gramizzola	1OttoneRovereto-ATCPC10	11,06	3	3	5	2	3	7	3	3	26
AFV	Gropo Arcelli	1Collina-ATCPC01	1,08	1	0	1	0	0	1	1	1	4
AFV	Monte Bogo	2 Fradegola	0,23	0		1	2		1			4
AFV	Pecorara	4Pecorara-ATCPC08	0,45	0	1	1	1	1	1	1	1	7

TOTALE CAPI PRELEVABILI 353

PROVINCIA DI RAVENNA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	RA02	P3	3,58	0	2	25	16	5	5	5	5	63
Ente Parco Delta del Po	AREA CONTIGUA	P4	6,00	0	34	42	27	39	88	15	15	260

TOTALE CAPI PRELEVABILI	323
--------------------------------	------------

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	RE03	1C	6,58	2	24	20	19	22	28	27	22	162
ATC	RE03	2C	6,25	3	26	18	18	19	24	26	19	150
ATC	RE03	3C	1,03	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	RE03	5C	0,80	0	3	3	3	2	4	4	3	22
ATC	RE04	1M	0,54	0	1	1	1	1	1	1	1	7
AFV	CA' DEL VENTO	2C	33,82	3	44	28	23	42	51	41	41	270
AFV	CANOSSA	1C	3,96	1	4	2	4	7	10	5	6	38
AFV	MONTE EVANGELO	2C	2,19	1	2	2	2	2	2	2	2	14
AFV	PIANZO	1C	3,41	1	2	1	1	2	3	2	2	13
AFV	SAN GIOVANNI DI QUERCIOIA	2C	7,91	3	13	3	3	16	5	5	7	52
AFV	VENDINA LUPO	2C	18,50	3	31	20	21	33	44	31	31	211
AFV	VISIGNOLO	2C	1,38	1	1	1	1	1	2	1	1	8

TOTALE CAPI PRELEVABILI	954
--------------------------------	------------

PROVINCIA DI RIMINI: PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO - Stagione Venatoria 2022-2023

Istituto	Nome	Distretto	Densità rilevata	Densità obiettivo	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	TOTALE
ATC	ATC RN01	Distretto 2 (ex B)	-	0	1	1	0	1	1	0	0	4
ATC	ATC RN01	Distretto 3 (ex A)	-	0	1	1	0	1	1	0	0	4
ATC	ATC RN01	UGc 2/1 (ex Extra Distretto 2)	-	0	0	0	1	0	1	0	0	2
ATC	ATC RN01	UGc 3/1 (ex Extra Distretto 3)	-	0	0	0	1	0	1	0	0	2
ATC	ATC RN02	1	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	ATC RN02	2	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	ATC RN02	3	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
ATC	ATC RN02	7	-	0	0	1	0	0	1	0	0	2
ATC	ATC RN02	8	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
AFV	Diana	3	-	0	0	1	0	0	1	0	0	2
AFV	Il Lago	8	-	0	1	1	1	1	1	1	1	7
AFV	La Lepre	Distretto 2 (ex B)	-	0	0	1	0	0	1	0	0	2
AFV	Leontina	7	-	0	0	1	0	0	1	0	0	2
AFV	Valsenatello	1	-	0	0	1	1	1	1	0	0	4

TOTALE CAPI PRELEVABILI 59

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 LUGLIO 2022, N. 1215

Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Proposta di perimetrazione di istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 nel territorio di Reggio Emilia in attuazione del Piano faunistico regionale 2018-2023 e contestuale loro istituzione come zone di rifugio ai sensi dell'art. 22

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete, rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della

fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l'art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l'art. 10, il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l'art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le "Oasi di protezione" sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla

produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l’iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all’istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l’opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l’assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell’incremento delle specie programmate e la disciplina per l’accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 22, che nello specifico:

- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all’istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l’esercizio della caccia e stabilisce che l’istituzione delle zone di rifugio

avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l’iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l’istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l’estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima – compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l’altro, che:

- le Oasi:

1. sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
2. sono caratterizzate dalla presenza dell’UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall’UTO 2 per il 33% e dall’UTO 3 per il 14% circa;
3. il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
4. dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepore e fagiano;

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

1. sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento

- in altre zone di protezione;
2. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l'85% circa del proprio territorio e dall'UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;
 3. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
 4. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiazione naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
 - al punto 3 - parte seconda - recante "PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI", stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:
 - raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);
 - organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;
 - revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;
- Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull'assetto esistente, come di seguito specificato:
- per quanto riguarda le Oasi occorre:
 - dare particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la ripermimetrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente;
 - salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l'istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale avvalendosi, tra l'altro, dei seguenti criteri di base:
 1. in ragione della presenza stabile e dell'utilizzo per la sosta durante i movimenti migratori, delle specie contemplate all'art. 2 della Legge 157/1992 e/o nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE; nonché negli allegati II, III, IV della Direttiva 92/43/CEE;
 2. vicinanza o contiguità con aree classificate di rilevante interesse ambientale (Parchi, Riserve, ecc.), limitatamente alla possibilità di individuare corridoi ecologici;
 - prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;
 - individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l'effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;
 - per quanto riguarda le ZRC occorre:
 - valutare la vocazione ambientale per le due specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all'interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepree e fagiano, tenuto conto

che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all'incremento di lepree e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiazione e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell'idoneità per il fagiano, e la presenza di aree a medio-alta vocazione per la lepree, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all'irradiazione, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell'irradiazione, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione "tradizionale", garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano;

- prevedere programmi poliennale di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1442 del 2 settembre 2019, con la quale è stata proposta la perimetrazione degli istituti di protezione per la provincia di Reggio Emilia;

- n. 906 del 6 giugno 2022, con la quale al termine dell'iter istruttorio sono state istituite Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura ricadenti negli ATC RE01 e RE02 del territorio di Reggio Emilia, fra le quali in particolare:

- nell'ATC RE01, le ZRC denominate "Cogruzzo", "Nocetolo" e "Ponte Alto";

- nell'ATC RE02, le ZRC denominate "Boschi", "Massenzatico", "Riviera" e "San Tommaso";

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca prot. n. 0594921.I del 30 giugno 2022 ha proposto la perimetrazione di Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura negli ATC di propria competenza, secondo lo schema seguente:

- proposta di perimetrazione negli ATC RE03 e RE04 di 5 Oasi denominate "Bianello", "Casse Enza", "Marmirolo", "Ozola Est" e "Ozola Ovest";

- nell'ATC RE01, proposta di ampliamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura approvate con la citata deliberazione n. 906/2022 denominate "Cogruzzo", "Nocetolo" e "Ponte Alto" ZRC e proposta di perimetrazione della zona denominata "Caprara", per un totale in ATC di 4 ZRC;

- nell'ATC RE02, proposta di ampliamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura approvate anch'esse con la citata deliberazione n. 906/2022 denominate "Boschi", "Massenzatico", "Riviera" e "San Tommaso" e proposta di perimetrazione delle zone denominate "La Gatta" e "Quarti", per un totale in ATC di 6 ZRC;

- proposta di perimetrazione di 26 Zone di Ripopolamento e Cattura nell'ATC RE03 denominate "Bocco", "Casalunga", "Castellarano", "Cavriago", "Chiozzino", "Codemondo", "Costa di Montecavolo", "Ghiardo", "Leguigno", "Luceria", "Marmirolo",

“Monte Alto”, “Montecchio”, “Montefalcone”, “Nuova Gazzaro”; “Nuova Quercioli”, “Nuova Salvaterra”, “Parco Secchia”, “Pratissolo”, “Quattro Castella”, “Reggio Emilia”, “Rivalentella”, “Sabbione”, “San Maurizio”, “Scandiano”, “Secchia Baiso”;

- proposta di perimetrazione di 3 Zone di Ripopolamento e Cattura nell’ATC RE04 denominate “Caselle”, “Felina” e “Vetto”;

Considerato che:

- il predetto Settore Agricoltura, Caccia e Pesca ha richiesto, inoltre, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo per l’ampliamento e l’istituzione delle anzidette Oasi e ZRC, per la stagione venatoria 2022/2023, la contestuale istituzione di Zone di rifugio coincidenti con le aree oggetto delle proposte di cui sopra;

- il completamento dell’iter amministrativo previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non si concluderà prima dell’avvio della prossima stagione venatoria;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere:

- all’approvazione della proposta di perimetrazione delle 5 Oasi denominate “Bianello”, “Casse Enza”, “Marmiolo”, “Ozola Est” e “Ozola Ovest”, ricadenti nel territorio degli ATC RE03 e RE04, come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- all’approvazione della proposta di ampliamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura approvate con propria deliberazione n. 906/2022 denominate “Cogruzzo”, “Nocetolo” e “Ponte Alto” e della proposta di perimetrazione della zona denominata “Caprara”, ricadenti nel territorio dell’ATC RE01, come rappresentate nell’Allegato 2 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- all’approvazione della proposta di ampliamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura approvate anch’esse con propria deliberazione n. 906/2022 denominate “Boschi”, “Masenzatico”, “Riviera” e “San Tommaso” e della proposta di perimetrazione delle zone denominate “La Gatta” e “Quarti”, ricadenti nel territorio dell’ATC RE02, come rappresentate nell’Allegato 3 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- all’approvazione della proposta di perimetrazione di 26 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Bocco”, “Casalunga”, “Castellarano”, “Cavriago”, “Chiozzino”, “Codemondo”, “Costa di Montecavolo”, “Ghiardo”, “Leguigno”, “Luceria”, “Marmiolo”, “Monte Alto”, “Montecchio”, “Montefalcone”, “Nuova Gazzaro”, “Nuova Quercioli”, “Nuova Salvaterra”, “Parco Secchia”, “Pratissolo”, “Quattro Castella”, “Reggio Emilia”, “Rivalentella”, “Sabbione”, “San Maurizio”, “Scandiano”, “Secchia Baiso”, ricadenti nel territorio dell’ATC RE03, come rappresentate nell’Allegato 4 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale,

- all’approvazione della proposta di perimetrazione di 3 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Caselle”, “Felina” e “Vetto”, ricadenti nel territorio dell’ATC RE04, come rappresentate nell’Allegato 5 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- alla contestuale istituzione, per la stagione venatoria 2022/2023 delle Zone di Rifugio coincidenti con le Zone di protezione sopra richiamate al fine di assicurare protezione del territorio e delle specie protette ivi presenti, in attesa che venga completato il procedimento amministrativo previsto all’art. 19, commi 5 e 6 della Legge Regionale n. 8/1994;

Dato atto che:

- con l’istituzione delle zone protette, l’Ente persegue l’interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Ritenuto, inoltre:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito alle proposte di ampliamento ed istituzione delle Zone protette;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto, infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2022/2023;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023:

- la proposta di perimetrazione delle 5 Oasi denominate "Bianello", "Casse Enza", "Marmiolo", "Ozola Est" e "Ozola Ovest", ricadenti nel territorio degli ATC RE03 e RE04, come rappresentate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- l'ampliamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura approvate con deliberazione n. 906/2022 denominate "Cogruzzo", "Nocetolo" e "Ponte Alto" e la proposta di perimetrazione della zona denominata "Caprara", ricadenti nel territorio dell'ATC RE01, come rappresentate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- l'ampliamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura approvate anch'esse con deliberazione n. 906/2022 denominate "Boschi", "Massenzatico", "Riviera" e "San Tommaso" e la proposta di perimetrazione delle zone denominate "La Gatta" e "Quarti, ricadenti nel territorio dell'ATC RE02, come rappresentate nell'Allegato 3 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- la proposta di perimetrazione di 26 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate "Bocco", "Casalunga", "Castellarano", "Cavriago", "Chiozzino", "Codemondo", "Costa di Montecavolo", "Ghiardo", "Leguigno", "Luceria", "Marmiolo", "Monte Alto", "Montecchio", "Montefalcone", "Nuova Gazzaro", "Nuova Quercioli", "Nuova Salvaterra", "Parco Secchia", "Pratissolo", "Quattro Castella", "Reggio Emilia", "Rivaltella", "Sabbione", "San Maurizio", "Scandiano", "Secchia Baiso", ricadenti nel territorio dell'ATC RE03, come rappresentate nell'Allegato 4 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- la proposta di perimetrazione di 3 Zone di Ripopolamento e Cattura denominate "Caselle", "Felina" e "Vetto", ricadenti nel territorio dell'ATC RE04, come rappresentate nell'Allegato 5 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare inoltre, per la stagione venatoria 2022/2023, nelle more del completamento del procedimento di ampliamento

e istituzione delle Oasi e delle Zone di ripopolamento e cattura di cui al punto 1), 44 Zone di Rifugio coincidenti con le Zone di protezione rappresentate negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 della presente deliberazione;

3) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per l'istituzione delle zone protette di cui al precedente punto 1);

4) di stabilire che, al termine delle fasi di notifica e di istruttoria di cui al precedente punto 3), il Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione delle zone protette di che trattasi, quanto segue:

- i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;

5) di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, che tali zone, finalizzate, tra l'altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

6) di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994, il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto ha validità fino al termine della stagione venatoria 2022/2023;

7) di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui ai predetti Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, elaborati in formato "shapefile";

8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE DI PERIMETRAZIONE
DELLE OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
DA ISTITUIRE NEL TERRITORIO DEGLI ATC RE03 E RE04
SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024**

Contestuale loro approvazione come Zone di Rifugio per la sola stagione venatoria 2022-2023

N.	TIPO	NOME	COMUNI	CFO	ATC	AREA (ha)	SASP (ha)
1	Oasi	Bianello	Quattro Castella, San Polo d'Enza	2	RE03	193,35	186,42
2	Oasi	Casse Enza	Montecchio Emilia, San Polo d'Enza	1	RE03	150,03	133,23
3	Oasi	Marmiolo	Reggio Emilia	1	RE03	39,90	36,82
4	Oasi	Ozola Est	Villa Minozzo	3	RE04	202,50	201,46
5	Oasi	Ozola Ovest	Ventasso	3	RE04	45,91	42,31

Oasi di protezione denominata “Bianello”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l’Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche, con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

Descrizione dei confini

Partendo dall’incrocio tra Via Risorgimento e Via Guglielmo Marconi a Quattro Castella, in direzione sud est lungo Via Marconi e poi verso sud su Via Matildica (S.P. 78), superato il monte Vetro in linea d’aria verso ovest, a sud dei quattro colli, fino ad incontrare Via Risorgimento; quindi, in direzione nord e poi nord est lungo Via Risorgimento fino a curvare verso sud est e infine ricongiungersi con Via Marconi.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell’A.T.C. RE03 Collina ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Quattro Castella e San Polo d’Enza.

Occupava una superficie geografica di ha 193,35 e agro-silvo-pastorale di ha 186,42. L’area si caratterizza per la presenza di boschi composti in prevalenza da querce, carpini e castagni; sono presenti prati e le aree agricole sono composte principalmente da seminativi semplici.

L’Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo medio (6-9).

Per quanto riguarda la conformità di questa proposta di Oasi con le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio, il fatto che l’area:

- sia una zona di rifugio e nidificazione dell’avifauna selvatica, salvaguardata come Oasi LIPU da decenni,
- sia quasi completamente inclusa nel ZSC IT4030024 - *Colli di Quattro Castella*,
- abbia caratteristiche di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico, in particolare di quelle di avifauna selvatica,
- presenti caratteristiche di elevata fruibilità e fruizione del territorio dal punto di vista naturalistico, escursionistico e turistico,

si configura come elemento discriminante in favore della sua istituzione, anche a fronte di VNC non troppo elevato, superficie superiore ai 150 ettari ed elevata boscosità.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto ricade parzialmente nel sito ZSC IT4030024 - *Colli di Quattro Castella*. Area di elevato interesse paesaggistico e naturalistico, comprende quattro colli, molto simili per altezza e dimensioni, posti lungo un caratteristico allineamento est-ovest che segna il margine della collina nel suo sbocco nella pianura. L’allineamento dei colli e la loro spiccata regolarità, ben percepibile dalla strada pedemontana, caratterizza fortemente il paesaggio della zona, conferendogli un inconfondibile aspetto. Su tre di questi colli rimangono tracce di antiche strutture fortificate di origine medievale, mentre sul quarto colle, quello del Bianello, sventa tutt’ora l’omonimo castello. Oltre ai citati quattro colli, la zona si estende ad accorparsi anche un quinto rilievo collinare, quello di Monte Bellone, che si distingue dai primi quattro a causa della differente morfologia. Questi rilievi collinari sono caratterizzati da rocce di origine recente sedimentaria (argille e sabbie) con forte presenza di materiale fossilifero in alcune situazioni. All’interno dell’area sono presenti aree calanchive, estese praterie polifite, castagneti, falesie rocciose, praterie in corrispondenza delle quali è segnalata la presenza di

rare specie di orchidee selvatiche e una folta vegetazione arbustiva in evoluzione su coltivi abbandonati. Sono presenti quattro tipi di habitat pratici e tre forestali che costituiscono l'oggetto di maggiore interesse conservazionistico comunitario, oltre a canneti e cenosi a pino silvestre a livello locale. La varietà degli ambienti, che vanno da quello boschivo, ai coltivi, agli arbusteti fino alla zona umida presente alla base dei calanchi, favorisce la presenza di molte specie di uccelli sia nidificanti, svernanti che di passo. Nell'Oasi sono presenti rapaci diurni e notturni: la poiana, lo sparviere, il nibbio bruno, il gheppio, il lodolaio, il barbagianni, l'allocco, il gufo comune. Sono presenti inoltre l'upupa, il picchio verde, il picchio rosso minore, il picchio rosso maggiore, il cuculo, il succiacapre. Numerosissimi sono inoltre i passeriformi che frequentano i boschi e gli arbusteti della Riserva. Lo stagno consente la presenza del germano reale e della gallinella d'acqua. Tra i mammiferi sono presenti lo scoiattolo, il moscardino e altri piccoli roditori come la crocidura minore (*Crocidura suaveolens*) e l'arvicola di savi (*Pitymys savii*) e la zona è frequentata da un buon numero di mammiferi predatori: donnole, faine e volpi. Il tasso è presente con due sistemi di tane molto estesi, uno su Monte Zagno e uno su Monte Lucio. Infine, nell'area sono presenti numerose specie di pipistrelli: oltre al pipistrello nano, diverse specie dei generi *Myotis* e *Rhinolophus*. La zona è anche frequentata dal lupo (*Canis lupus*).

Finalità/obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico.

Piano dei miglioramenti ambientali

Tra gli interventi principali, il mantenimento e se possibile l'incremento degli spazi semi-naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, incolti, prati stabili, la conservazione degli habitat presenti, la mitigazione degli impatti dell'attività agricola.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture.

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi Bianello



Oasi di protezione denominata “Casse Enza”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l’Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

Descrizione dei confini

Partendo dall’incrocio tra Via Isonzo e Via Osvaldo Piacentini nei pressi della località Chiavicone, a sud di Sant’Ilario d’Enza, in direzione sud lungo Via Piacentini e poi Via Val d’Enza (S.P. 12) fino alla località Croce; da qui verso ovest fino alla zona golenale del torrente Enza e poi verso sud lungo il percorso sterrato che costeggia il torrente fino ad incontrare Strada Barilla, quindi in direzione sud ovest su Strada Barilla fino ad incrociare Via Eugenio Curiel; da qui verso ovest fino al confine amministrativo provinciale e poi verso nord seguendo il confine e il corso del torrente Enza o della sua zona golenale fino all’altezza di Via Isonzo, infine verso est lungo Via Isonzo fino a Via Piacentini.


PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE03 Collina ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Sant’Ilario d’Enza e Montecchio Emilia.


Occupava una superficie geografica di ha 150,03 e agro-silvo-pastorale di ha 133,23. L’area si caratterizza per la presenza del torrente Enza, contornato da vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione; sono presenti boschi composti prevalentemente da pioppi e salici.

L’Oasi presenta un Valore Naturalistico Complessivo medio (6-9), le zone umide coprono circa 60 ettari dell’oasi (40%) e sono rappresentate dall’alveo del torrente Enza.



Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nel sito ZSC-ZPS IT4030023 - *Fontanili di Gattatico e Fiume Enza*. Il sito è di tipo pedecollinare ripariale e si snoda al limite tra le due province di Parma e Reggio Emilia lungo il corso del fiume Enza dallo sbocco in pianura fino ed oltre all'autostrada A1. Il territorio, interamente pianiziale, esteso tra Fiesso-Gattatico a valle e Montechiarugolo-Montecchio Emilia a monte, comprende due aree distinte – l'una a nord e l'altra a sud di Sant'Ilario d'Enza – all'interno delle quali si trova un articolato sistema di risorgive perenni e stagionali (tra i più importanti della regione, in particolare nei dintorni di Gattatico) e due tratti d'alveo del fiume Enza, a sua volta alimentato da sorgive laterali. Gli habitat umidi fanno parte di due sistemi collegati ma distinti, quello fluviale con i diversi ambienti ripariali e quello dei fontanili, con acque mediamente più fredde e pulite a caratterizzare aree sorgentifere e fossi di scorrimento. Questi due sistemi naturali, i più preziosi del sito, si trovano immersi in un contesto agricolo con colture tradizionali, in particolare prati polifiti, con consistenti siepi e orli boscati (foreste ripariali a pioppi e salici). La platea golenale dell'Enza e il reticolo idrografico dei fontanili ospitano acque perenni e stagionali, stagnanti e correnti, nonché boschi (ripariali, d'interesse comunitario), siepi e zone aperte che costituiscono habitat per numerose specie faunistiche acquatiche stanziali e di passaggio, in particolare anfibi (tritoni), rettili (bisce d'acqua e testuggine palustre) e pesci, nonché alcuni uccelli (occhione, cavaliere d'Italia, sterne). Il sito comprende dodici habitat d'interesse comunitario, che coprono complessivamente poco meno di un terzo della superficie del sito: quattro di acque ferme, quattro di acque correnti più tre habitat di prateria, dai margini e aggruppamenti di megaforbie igrofile alle formazioni erbose secche seminaturali dei festuco-brometalia. Quantitativamente domina però l'unico habitat forestale di saliceti e pioppeti tipicamente ripariali e non mancano un paio di ambienti d'interesse regionale a canneti e magnocariceti.



Finalità/obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico.

Piano dei miglioramenti ambientali

Tra gli interventi principali, il mantenimento e se possibile l'incremento degli spazi semi-naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, boschetti, incolti, la conservazione degli habitat presenti sulle sponde di canali e invasi, il ripristino e se possibile la creazione di nuove zone umide, fasce ripariali, prati umidi, la corretta gestione dei livelli idrici nella rete idrica artificiale, la mitigazione degli impatti dell'attività agricola.


Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di nutrie, volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture.

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi Casse Enza

Oasi di protezione denominata “Marmiolo”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l’Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

Descrizione dei confini

Partendo dall’incrocio tra Via della Pace e Via Federico Garcia Lorca, nei pressi della frazione di Masone, in direzione sud est lungo la Via Emilia (S.S. 9), prima di Via Aldo Bagni verso sud lungo sterrato e poi in direzione ovest in linea d’aria fino ad incrociare Via della Pace; infine, lungo Via della Pace verso nord fino a Via Federico Garcia Lorca.


PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE03 Collina ed interessa, amministrativamente, il Comune di Reggio Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 39,90 e agro-silvo-pastorale di ha 36,82. L’area si caratterizza per la presenza di un’ampia zona umida centrale, incorniciata da fitta vegetazione arborea e arbustiva; l’area è contornata prevalentemente da seminativi semplici, prati e vigneti, in minima parte da campi da golf.


L’Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo basso (5-6), e per un grado di copertura delle zone umide circa del 20%.



Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto contiene una delle porzioni della ZSC IT4030021 - Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmiolo. Il sito è di tipo pianiziale ed è collocato a sud-est di Reggio Emilia. Racchiude l’ultimo e più meridionale grande fontanile dell’alta pianura reggiana, il fontanile ormai estinto di Ariolo presso Gavasseto e il corso del rio Rodano dalla vecchia stazione di Fogliano

giù fino a San Maurizio, alle porte di Reggio, già sede di un'importante necropoli romana e dell'ARE Rodano-Gattalupa, non lontano dall'Oasi di Marmiolo. Tutta l'area era un tempo costellata di fontanili, di cui oggi purtroppo ben poco è rimasto. La cosiddetta media pianura emiliana, tra Scandiano e Reggio, ancora ospita prati stabili polifiti e brani di paesaggio rurale con siepi, filari alberati e colture estensive, in un contesto fortemente antropizzato di strade e insediamenti. La testa di risorgiva normalmente ospita due distinte comunità di idrofite selezionate in base a profondità e velocità dell'acqua: una a Potamogeton e altre specie radicate sommerse, l'altra a Lemna, Myriophyllum e altre specie galleggianti; a lato del corso di rii e canali, anche con piccole golene, sopravvivono lembi di macchia con ontano, salice cinereo, frangola e spincervino. L'area del fontanile e dell'asta del rio sono di proprietà dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia. Il sito comprende cinque habitat d'interesse comunitario: due d'acqua dolce (uno di acque ferme e uno di acque correnti), due di prato e bordura umida e uno forestale di tipo ripariale più uno d'interesse regionale di tipo elfotico. L'avifauna è rappresentata da undici specie di interesse comunitario di cui due nidificanti: airone bianco maggiore, airone rosso, albanella reale, averla cenerina, averla piccola (nidificante), cicogna bianca, falco di palude, garzetta, martin pescatore, nitticora (nidificante) e sgarza ciuffetto. Segnalati anche 17 uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409 di cui tre nidificanti (balestruccio, rondine e upupa). Interessante e diffusa l'erpetofauna: sono presenti tra gli anfibi il tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), specie di interesse comunitario, il tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*), rospo smeraldino (*Bufo viridis*) e rana di Lessona (*Rana esculenta*); tra i rettili, invece, la testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*), specie di interesse comunitario, e la natrice dal collare (*Natrix natrix*). Per quanto riguarda l'ittiofauna è segnalata cobite (*Cobitis taenia*), specie di interesse comunitario, e spinarello (*Gasterosteus aculeatus*), poi *Rutilus erythrophthalmus* e il più comune *Leuciscus cephalus*. Tra gli invertebrati sono segnalate due specie di interesse comunitario: il gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*) e il lepidottero *Lycaena dispar*. Degni di nota anche l'insetto predatore acquatico *Ditiscus marginalis*, la sanguisuga cavallina *Haemopsis sanguisuga*, l'idrozoa *Hjdra oligactis* e la chiocciola acquatica *Lymnaea stagnalis*.



Finalità/obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati nel mantenimento di un livello idrico adeguato all'interno della zona umida presente, nel periodo febbraio-agosto, nel mantenimento della vegetazione palustre e circostante, nella conservazione e se possibile incremento degli elementi seminaturali quali siepi e cespuglieti.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- programmazione di piani di monitoraggio per valutare gli effetti del vincolo di protezione;
- monitoraggio della presenza di nutria e attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture.

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previsti interventi di cattura in particolare di fagiano e lepore, qualora tali specie causino danni alle coltivazioni presenti.

Cartografia Oasi Marmirolo



Oasi di protezione denominata “Ozola Est”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l’Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

Descrizione dei confini

Situata nell’alta valle del torrente Dolo, tra la località Case di Civago ed il rifugio San Leonardo, dove poi inizia il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. I confini sud, ovest e nord-ovest sono segnati dal perimetro del Parco Nazionale (a nord-ovest anche dalla strada forestale che collega Case Cattalini col passo di Lama Lite), mentre il confine est e nord-est taglia trasversalmente la valle del torrente Dolo circa 500 m a monte della fine del paese di Civago.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 3, ricade nell’A.T.C. RE04 Montagna ed interessa, amministrativamente, il Comune di Villa Minozzo.

Occupava una superficie geografica di ha 202,50 e agro-silvo-pastorale di ha 201,46. L’area si caratterizza per la presenza di boschi composti in prevalenza da faggi; sono presenti radure e pendii rocciosi con vegetazione rada sulla sinistra orografica del torrente Dolo (versante sud-est del monte Ravino).

L’Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo medio-basso (5-7).

Per quanto riguarda la conformità di questa proposta di Oasi con le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio, il fatto che l’area:

- confini con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
- contenga una porzione di patrimonio forestale demaniale,
- sia completamente inclusa nel ZSC-ZPS IT4030005 - *Abetina Reale, Alta Val Dolo*,
- abbia caratteristiche di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico,
- non siano registrati al suo interno o nelle zone limitrofe danni da fauna selvatica,
- presenti caratteristiche di elevata fruibilità e fruizione del territorio dal punto di vista naturalistico, escursionistico e turistico,

si configura come elemento discriminante in favore della sua istituzione, anche a fronte di VNC non troppo elevato, superficie superiore ai 150 ettari ed elevata boscosità.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto ricade interamente nel ZSC-ZPS IT4030005 - *Abetina Reale, Alta Val Dolo*. Il sito include le zone sorgentifere del torrente Dolo e del suo affluente torrente Lama. Le faggete sono predominanti, più in quota inframezzate da abeti bianchi e abeti rossi, talvolta di dimensioni eccezionali. Presenti anche castagneti, querceti, incolti, e la stretta valle del torrente Dolo con boscaglie di tipo igrofilo. Il sito ricade per circa il 47% all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. L’habitat è fluviale di tipo montano e ventidue habitat di interesse comunitario, dei quali cinque prioritari, coprono quasi il 40% della superficie del sito, a prevalenza di annose, solenni formazioni forestali di faggeta e zone prative sovrastanti: significative ma localizzate sono le formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, alternate a formazioni erbacee relitte alpine e a praterie magre di *arrenatheretum* o *alopecuretum*. In faggeta sono ben insediati popolamenti di

abete bianco, di prevalente e storica introduzione antropica, accanto a faggete mesotrofiche e (forse in prevalenza) oligotrofiche su suolo sottile ad esposizione meridionale. Castagneti, ontaneti e driopterido-ostrieti di forra completano un panorama forestale continuo e tradizionalmente coltivato, alternato e soprattutto sovrastato da formazioni arbustive (vaccinieti) ed erbacee di quelli che un tempo erano grandi pascoli. Segnalata una significativa presenza di lupo (specie prioritaria di interesse comunitario) e due specie di chiroteri di interesse comunitario: il miniottero (*Miniopterus schreibersi*) e il vespertilio di Blyth (*Myotis blythii*). Quattro specie di uccelli di interesse comunitario nidificano nell'area: succiacapre, calandro, tottavilla e averla piccola. Presente ma non nidificante è l'aquila reale. Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale figurano beccafico e lui verde. La rana temporaria è l'abitatore più tipico degli stagni in quota, mentre natrice dal collare e orbettino frequentano regolarmente anche gli ambienti forestali. Presenti, infine, due specie di invertebrati di interesse comunitario: il gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*) e il lepidottero eterocero *Euplagia quadripunctaria*, specie prioritaria.

Finalità/obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico.

Piano dei miglioramenti ambientali

Tra gli interventi principali, la conservazione degli habitat presenti e la mitigazione degli impatti antropici, nonché la tutela delle specie di fauna selvatica di interesse conservazionistico presenti tramite minor disturbo arrecato alle stesse.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture.

Non sono previste né immissioni né catture di fauna.

Cartografia Oasi Ozola Est



Oasi di protezione denominata “Ozola Ovest”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l’Oasi di protezione ai fini della conservazione degli habitat naturali, della salvaguardia delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, della tutela delle aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.

Descrizione dei confini

Situata lungo la S.P. 18, di collegamento tra il paese di Ligonchio e la frazione di Ospitaletto, e nella bassa valle del torrente Rio Re, a ridosso del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il confine ovest è lungo la S.P. 18 (Via San Rocco nel primo tratto) fino al ponte sul torrente Rio Re, da lì in direzione sud è segnato dal percorso sterrato che risale la valle del Rio Re; il confine nord è segnato da Via Ravinella e dallo sterrato che la collega con Via San Rocco; il confine sud-est rimane lungo il margine del Parco Nazionale, sui pendii dei monti Il Groppo e Segale, che sovrastano la località di Laghi.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 3, ricade nell’A.T.C. RE04 Montagna ed interessa, amministrativamente, il Comune di Ventasso.

Occupava una superficie geografica di ha 45,91 e agro-silvo-pastorale di ha 42,31. L’area si caratterizza per la presenza di boschi misti di latifoglie; sono presenti radure e zone urbane nei pressi della località Laghi.

L’Oasi si caratterizza per un Valore Naturalistico Complessivo da 5 a 8.

Per quanto riguarda la conformità di questa proposta di Oasi con le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio, il fatto che l’area:

- confini con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
- sia parzialmente inclusa nel *ZSC-ZPS IT4030004 – Val d’Ozola, Monte Cusna*,
- abbia caratteristiche di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico,
- non siano registrati al suo interno o nelle zone immediatamente limitrofe danni da fauna selvatica,
- presenti caratteristiche di elevata fruibilità e fruizione del territorio dal punto di vista naturalistico, escursionistico e turistico,
- abbia estensione limitata,

si configura come elemento discriminante in favore della sua istituzione, anche a fronte di VNC non troppo elevato e di elevata boscosità.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto ricade parzialmente nel *ZSC-ZPS IT4030004 – Val d’Ozola, Monte Cusna*. Il sito si estende sul lato settentrionale del crinale dell’Appennino tosco-emiliano, ed include la valle del torrente Ozola, delimitata a sud dalla dorsale dominata dal Monte Sillano (1874 m) e a nord dall’imponente massiccio del Monte Cusna (2120 m). Le praterie d’alta quota e i vaccinieti si estendono lungo la dorsale del crinale ed occupano una vasta superficie dal Monte Bagioletto fino al Monte Piella, attraverso la cima del Cusna, caratterizzata da estesi affioramenti rocciosi e con vallette nivali sul versante settentrionale. I boschi sono costituiti prevalentemente da faggete con l’impronta del ceduo (presso i prati di Sara vi è una faggeta con esemplari secolari) con limitate superfici di

rimboschimenti a conifere. Sono particolarmente numerosi i ruscelli, gli acquitrini e le pozze alimentati dalle acque di fusione della neve. Diciannove habitat di interesse comunitario, dei quali cinque prioritari, coprono oltre il 51% della superficie del sito. Prevalgono gli ambienti forestali e suprasilvatici di prateria e brughiera cacuminale, con inclusioni rocciose di ghiaione e falesia: si va dalle formazioni erbose a *Nardus*, o altre orofite di origine alpina, ai ghiaioni dell'Europa centrale, dai faggeti degli Appennini di *Abies alba* e caratteristici estesi faggeti acidofili con graminoidi, anche d'alta quota, alle alpine boreali, vaccinieti e formazioni a *Juniperus communis* o *Genista radiata*. Le praterie assumono aspetti vari, umide con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi, di margine ad alte erbe o asciutte montane da fieno, di torbiere di transizione e instabili, ridotte ma preziose. Importante presenza di lupo (specie prioritaria di interesse comunitario) anche durante il periodo riproduttivo. Presenti almeno cinque specie di chiroterteri tra le quali i grandi nottola di Leisler e molosso del Cestoni. Degna di nota è la presenza dell'arvicola delle nevi *Chionomys nivalis* e della martora *Martes martes*. Sei specie di uccelli di interesse comunitario nidificano nell'area: falco pecchiaiolo, aquila reale, succiacapre, calandro, tottavilla, averla piccola. Durante le migrazioni sono segnalati il piviere tortolino e la balia dal collare. Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale figurano assiolo, culbianco, codirossone, beccafico, lui verde. Nessuna specie di anfibi di interesse comunitario, ma degna di nota è la presenza di salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*), tritone alpestre (*Triturus alpestris*) e rana temporaria. Nessuna specie di rettili di interesse comunitario, ma presenti il colubro d'Esculapio (*Elaphe longissima*) e il colubro di Riccioli (*Coronella girondica*). Infine, presenti due specie di invertebrati di interesse comunitario prioritarie (il lepidottero eterocero *Euplagia quadripunctaria* ed il coleottero *Rosalia alpina*), una specie di interesse comunitario (gambero di fiume *Austropotamobius pallipes*) e i lepidotteri *Parnassius apollo* e *Parnassius mnemosyne*, specie relitte di alta quota.

Finalità/obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994, l'istituzione dell'Oasi è funzionale a garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico.

Piano dei miglioramenti ambientali

Tra gli interventi principali, la conservazione degli habitat presenti e la mitigazione degli impatti antropici, nonché la tutela delle specie di fauna selvatica di interesse conservazionistico presenti tramite minor disturbo arrecato alle stesse.

Piano di gestione faunistica


Sono previsti:

- programmazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica in particolare per quanto attiene specie di interesse conservazionistico e gestionale;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni e delle catture.

Non sono previste né immissioni né catture di fauna.

Cartografia Oasi Ozola Ovest



**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE DI PERIMETRAZIONE
DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
DA AMPLIARE O ISTITUIRE NEL TERRITORIO DELL'ATC RE01
SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024**

Contestuale loro approvazione come Zone di Rifugio per la sola stagione venatoria 2022-2023

N.	TIPO	NOME	COMUNI	CFO	ATC	AREA (ha)	SASP (ha)	NOTA
1	ZRC	Caprara	Campegine, Gattatico	1	RE01	327,01	283,90	ISTITUZIONE
2	ZRC	Cogruzzo	Castelnovo Sotto	1	RE01	153,69	128,90	AMPLIAMENTO
3	ZRC	Nocetolo	Gattatico, Poviglio	1	RE01	211,47	210,28	AMPLIAMENTO
4	ZRC	Ponte Alto	Poviglio	1	RE01	188,77	174,37	AMPLIAMENTO

ZRC DENOMINATA “CAPRARA”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della istituzione di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dall’autostrada A1 all’altezza del cavalcavia di Via San Nicola (in corrispondenza del casello Campegine – Terre di Canossa), in direzione nord lungo Via Pedriola e poi lungo il canale Diversivo Sorte fino al ponte di Via Canalino, quindi verso est su Via Canalino e poi su strada bianca Via Tagliavino fino a sbucare su Via Enrico Fermi; proseguendo in direzione sud su Via Fermi fino all’intersezione con Via Pietro Nenni in località Caprara, da qui verso sud ovest lungo Via Nenni e, nel tratto finale, Via Verdi direzione sud fino ad incontrare l’autostrada A1 in corrispondenza del cavalcavia dismesso della ex S.P. 39, infine lungo l’A1 verso ovest fino al cavalcavia di Via San Nicola.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Campegine e Gattatico.

Occupava una superficie geografica di ha 327,01 e agro-silvo-pastorale di ha 283,90 e da un punto di vista agro-ambientale è caratterizzata principalmente da foraggere, alternate a seminativi, con alcuni rimboschimenti e qualche zona incolta a ridosso dell’autostrada.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano, starna e lepre. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere

compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepore e fagiano previsti dal PFVR (15 lepore/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC Caprara



AMPLIAMENTO ZRC DENOMINATA “COGRUZZO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 906/2022 ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, il Comune di Castelnovo di Sotto.

Occupava una superficie geografica di ha 153,69 e agro-silvo-pastorale di ha 128,90 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano e starna e medio-alta per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieta) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepree e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Cogruzzo

la porzione di territorio interessata dall'ampliamento è quella dal contorno rosso.



AMPLIAMENTO ZRC DENOMINATA “NOCETOLO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 906/2022 ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Poviglio e Gattatico.

Occupava una superficie geografica di ha 211,47 e agro-silvo-pastorale di ha 210,28 e da un punto di vista agro-ambientale è caratterizzata principalmente da foraggere, alternate a seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano, starna e lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieta) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Nocetolo

la porzione di territorio interessata dall'ampliamento è quella dal contorno rosso.



AMPLIAMENTO ZRC DENOMINATA “PONTE ALTO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 906/2022 ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE01 Pianura Ovest ed interessa, amministrativamente, il Comune di Poviglio.

Occupava una superficie geografica di ha 188,77 e agro-silvo-pastorale di ha 174,37 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e lepre, alta per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieta) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Ponte Alto

la porzione di territorio interessata dall'ampliamento è quella dal contorno rosso.



**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE DI PERIMETRAZIONE
DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
DA AMPLIARE O ISTITUIRE NEL TERRITORIO DELL'ATC RE02
SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024**

Contestuale loro approvazione come Zone di Rifugio per la sola stagione venatoria 2022-2023

N.	TIPO	NOME	COMUNI	CFO	ATC	AREA (ha)	SASP (ha)	NOTA
1	ZRC	Boschi	Novellara	1	RE02	170,38	167,86	AMPLIAMENTO
2	ZRC	La Gatta	Novellara	1	RE02	177,37	165,29	ISTITUZIONE
3	ZRC	Massenzatico	Reggio Emilia	1	RE02	53,81	47,37	AMPLIAMENTO
4	ZRC	Quarti	Cadelbosco Sopra	1	RE02	691,48	623,71	ISTITUZIONE
5	ZRC	Riviera	Novellara, Cadelbosco Sopra	1	RE02	191,32	186,93	AMPLIAMENTO
6	ZRC	San Tommaso	Bagnolo in Piano, Novellara	1	RE02	342,48	302,87	AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO ZRC DENOMINATA “BOSCHI”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 906/2022 ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Novellara.

Occupava una superficie geografica di ha 170,38 e agro-silvo-pastorale di ha 167,86 ed è caratterizzata da colture quali seminativi, foraggere e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano, lepore e starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietici, nardetici). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza

fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Boschi

la porzione di territorio interessata dall'ampliamento è quella dal contorno rosso.



ZRC denominata “La Gatta”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della istituzione di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Strada Valle e Via Gaetano Donizetti, in Comune di Novellara, in direzione nord est lungo il fosso e la strada bianca che lo costeggia, poi in linea d'aria o lungo tratturi fino ad incontrare il canale Collettore Acque Basse Reggiane (canale di Bonifica Parmigiana Moglia), proseguendo verso sud est lungo il canale e poi lungo la sua diramazione Fossa Mantovana e lungo Strada Macchinone fino a sbucare su Via Cristoforo Colombo; continuando verso sud ovest su Via Colombo fino a Strada Reatino ed infine in direzione nord ovest lungo Strada Reatino e Strada Valle, seguendo Strada Valle dove svolta verso sud ovest fino a ricongiungersi con Via Donizetti.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Novellara.

Occupava una superficie geografica di ha 177,37 e agro-silvo-pastorale di ha 165,29 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per il fagiano, alta per starna e lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade quasi interamente nel *SIC-ZPS IT4030015 - Valli di Novellara*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono

fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC La Gatta



AMPLIAMENTO ZRC DENOMINATA “MASSENZATICO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 906/2022 ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Reggio Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 53,81 e agro-silvo-pastorale di ha 47,37 ed è caratterizzata da colture quali vigneti, alternati a foraggere e piccoli appezzamenti di seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano e starna, media per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza

fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal P.F.V.R. (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Massenzatico

la porzione di territorio interessata dall'ampliamento è quella dal contorno rosso.



ZRC DENOMINATA “QUARTI”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire la ZRC ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della istituzione di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Tomba e Via Guglielmo Marconi (S.P. 63R), tra i paesi di Cadelbosco di Sopra e Cadelbosco di Sotto, in direzione nord lungo Via Marconi e poi Via Leonardo da Vinci fino all'intersezione con Via Nuova per Seta (S.P. 68); proseguendo quindi verso sud est su Via Nuova per Seta fino all'incrocio con Via Ponte Forca e da qui in direzione sud su Via Ponte Forca e poi Via Vialato fino all'incrocio con Via della Corte, infine verso ovest su Via della Corte fino a Via Marconi.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, il Comune di Cadelbosco Sopra.

Occupava una superficie geografica di ha 691,48 e agro-silvo-pastorale di ha 623,71 ed è caratterizzata da colture quali seminativi, foraggere, ed alcuni vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità alta per fagiano e lepre, alta per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono

fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Quarti



AMPLIAMENTO ZRC DENOMINATA “RIVIERA”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 906/2022 ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Novellara e Guastalla.

Occupava una superficie geografica di ha 191,32 e agro-silvo-pastorale di ha 186,93 ed è caratterizzata da colture quali seminativi e foraggere.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano, starna e lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nel ZSC-ZPS IT4030015 - *Valli di Novellara*.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietai, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieta) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Riviera

la porzione di territorio interessata dall'ampliamento è quella dal contorno rosso.



AMPLIAMENTO ZRC DENOMINATA “SAN TOMMASO”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno ampliare la ZRC approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 906/2022 ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE02 Pianura Est ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Bagnolo in Piano e di Cadelbosco Sopra.

Occupava una superficie geografica di ha 342,48 e agro-silvo-pastorale di ha 302,87 ed è caratterizzata da colture quali seminativi, foraggere, ed alcuni vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano e lepre, alta per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/km²;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/km².

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietai, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieta) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/km² e 25 fagiani/km²). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC San Tommaso

la porzione di territorio interessata dall'ampliamento è quella dal contorno rosso.



**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE DI PERIMETRAZIONE
DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
DA ISTITUIRE NEL TERRITORIO DELL'ATC RE03
SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024**

Contestuale loro approvazione come Zone di Rifugio per la sola stagione venatoria 2022-2023

N.	TIPO	NOME	COMUNI	CFO	ATC	AREA (ha)	SASP (ha)
1	ZRC	Bocco	Casina, Vezzano sul Crostolo	2	RE03	361,18	336,74
2	ZRC	Casalunga	San Polo d'Enza, Montecchio Emilia	1	RE03	429,27	308,89
3	ZRC	Castellarano	Castellarano, Casalgrande	2	RE03	156,91	147,24
4	ZRC	Cavriago	Cavriago, Bibbiano, Reggio Emilia	1	RE03	768,25	388,31
5	ZRC	Chiozzino	Casalgrande, Scandiano, Reggio Emilia	1	RE03	1169,16	860,16
6	ZRC	Codemondo	Reggio Emilia	1	RE03	960,13	813,87
7	ZRC	Costa di Montecavolo	Reggio Emilia, Quattro Castella	1-2	RE03	1074,39	791,47
8	ZRC	Ghiardo	Bibbiano	1	RE03	887,84	673,19
9	ZRC	Leguigno	Casina	2	RE03	387,69	372,93
10	ZRC	Luceria	Canossa	2	RE03	85,41	52,38
11	ZRC	Marmiolo	Reggio Emilia, Scandiano	1	RE03	445,26	396,04
12	ZRC	Monte Alto	Vezzano sul Crostolo	2	RE03	234,15	206,47
13	ZRC	Montecchio	Montecchio Emilia	1	RE03	752,99	373,96
14	ZRC	Montefalcone	San Polo d'Enza	2	RE03	255,32	216,75
15	ZRC	Nuova Gazzaro	Sant'Ilario d'Enza	1	RE03	571,77	427,82
16	ZRC	Nuova Quercioli	Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Montecchio Emilia, Bibbiano	1	RE03	942,30	798,32
17	ZRC	Nuova Salvaterra	Casalgrande, Scandiano	1	RE03	1115,08	825,96
18	ZRC	Parco Secchia	Casalgrande	1	RE03	270,01	90,48
19	ZRC	Pratissolo	Reggio Emilia, Scandiano, Albinea	1	RE03	1807,81	1537,37
20	ZRC	Quattro Castella	Reggio Emilia, Quattro Castella, Bibbiano	1-2	RE03	1038,64	870,73
21	ZRC	Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	RE03	1374,68	498,57
22	ZRC	Rivaltella	Reggio Emilia, Albinea, Quattro Castella	1	RE03	1132,95	851,67
23	ZRC	Sabbione	Reggio Emilia	1	RE03	196,13	156,75
24	ZRC	San Maurizio	Reggio Emilia	1	RE03	1839,90	817,23
25	ZRC	Scandiano	Scandiano	1-2	RE03	372,88	249,18
26	ZRC	Secchia Baiso	Baiso	2	RE03	212,56	195,49

ZRC denominata “Bocco”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Enrico Cavicchioni e Via Caduti della Bettola (S.S. 63) in località La Vecchia, in direzione sud lungo Via Caduti della Bettola e Via della Repubblica fino all'incrocio con Via Ciolla, da qui in direzione nord su Via Ciolla e poi ovest lungo la strada che costeggia le località di Ripa e Paullo; superata la frazione di Paullo in direzione nord su strada e in seguito su sterrato fino ad incontrare nuovamente Via Enrico Cavicchioni, da questa verso est fino alla S.S. 63.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nei Comuni di Casina e marginalmente di Vezzano sul Crostolo.

Occupava una superficie geografica di ha 361,18 e agro-silvo-pastorale di ha 336,74 ed è caratterizzata principalmente da aree boscate, seminativi e aree urbane. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi non irrigui, prati e vigneti. La boscosità è pari al 27,17% della superficie agro-silvo-pastorale. I danni causati da ungulati in zona (capriolo e cinghiale, occasionalmente daino) risalgono perlopiù alle stagioni venatorie precedenti la 2018/2019 e sono marginali nelle ultime. Altri danni causati da fauna selvatica sono trascurabili.

La ZRC presenta vocazionalità media per lepree e fagiano, medio-bassa per la starna, vocata per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepree; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla Lepree europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più tipici per la Lepree europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Bocco



ZRC denominata “Casalunga”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente. È collocata nei pressi del CAC Val d'Enza e conferma una situazione di tutela del territorio già esistente e per di più con arretramento (aumento della distanza) rispetto al CAC Val d'Enza.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Prampolini e Via Mazzini in centro a Montecchio, in direzione sud su Via Mazzini e in seguito su Strada San Polo (S.P. 12) fin dopo l'incrocio con Via Cornacchia, quindi in linea d'aria verso ovest fino al greto del torrente Enza; in direzione nord costeggiando il torrente fino ad incrociare Vie Eugenio Curiel e quindi verso est fino a Via Prampolini in centro a Montecchio.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Montecchio Emilia e di San Polo d'Enza.

Occupava una superficie geografica di ha 429,27 e agro-silvo-pastorale di ha 308,89 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le uniche aree boscate si trovano in prossimità del Fiume Enza. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per la lepore, media per il fagiano e bassa per la starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepore ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine

entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Casalunga



ZRC denominata “Castellarano”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dal ponte sul fiume Secchia di Via Radici in Monte (S.P. 467), tra Veggia e Sassuolo, in direzione sud ovest lungo il corso del fiume e il confine provinciale, fino quasi al punto in cui la S.P. 486R incontra Via Radici Sud e da qui verso nord est lungo la S.P. 486R, proseguendo nel tratto di Via Turati fino al soprappasso di Via Radici in Monte (S.P. 467) e quindi lungo il breve tratto di S.P. 467 che riporta al ponte sul Secchia.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nei Comuni di Casalgrande e Castellarano.

Occupava una superficie geografica di ha 156,91 e agro-silvo-pastorale di ha 147,24 ed è caratterizzata principalmente da ambiente delle acque e seminativi. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici ed in minor percentuale vigneti. La boscosità è trascurabile, inferiore all'uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per lepre e fagiano. L'area, caratterizzata da arbusteti e vegetazione rada, è idonea come luogo di rifugio per la specie fagiano e viene istituita anche al fine di valorizzare e tutelare l'ambiente fluviale e ripariale, principale corridoio ecologico della zona per le specie di fauna selvatica.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabetola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine

entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità della specie fagiano previsti dal PFVR (25 fagiani/100 ha). Qualora la densità della specie in indirizzo risulti non adeguata, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Castellarano



ZRC denominata “Cavriago”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Felice Orsini e Via Carlo Teggi, nel Comune di Reggio Emilia, verso ovest e poi su S.P. 28 in direzione sud-ovest, quindi su Via Girondola per un breve tratto verso sud e poi su Via San Giovanni verso ovest fino all'incrocio con Via Pietro Nenni, da qui in direzione nord su Via Nenni e poi ancora verso nord su Via Nazario Sauro, proseguendo verso est fino all'incrocio con Strada Barboiara e su quest'ultima verso nord fino alla linea ferroviaria Ciano-Reggio Emilia; proseguendo lungo la ferrovia verso nord est fino a Via Nizzola, quindi su Via Nizzola e poi ad est su Strada della Fornace e verso nord su Via Canaletta, verso sud est su Via Torre e nuovamente in direzione nord su Via dei Quercioli fino all'incrocio con Strada Razeto, da qui direzione sud est su Strada Nove Biolche e poi verso nord su Via Guardanavona; continuando su Via Guardanavona fino ad incontrare Strada Razeto e da questo punto in direzione est su sterrato e poi verso sud est su Strada Caneparini fino a raggiungere Via dei Prati Vecchi (S.P. 62), quindi in direzione nord su Via dei Prati Vecchi fino alla zona industriale di Corte Tegge e da qui in linea d'aria verso est fino ad intersecare Via Felice Orsini, infine lungo Via Orsini verso sud fino all'incrocio con Via Teggi.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Cavriago, Reggio Emilia e Bibbiano.

Occupava una superficie geografica di ha 768,25 e agro-silvo-pastorale di ha 388,31 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le uniche aree boscate presenti si trovano alla periferia del paese. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per la lepore, medio-alta per il fagiano e media per la starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In

tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Caviago



ZRC denominata “Chiozzino”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Anna Frank e Via per Reggio, nei pressi della località Sabbione, in direzione est su Via per Reggio (S.P. 66), all'intersezione con Via dell'Eremita verso nord su quest'ultima e poi lungo Via Farmacia Vecchia e Via Serraglio, giunti al centro della frazione Cacciola verso est su Via Marmiolo fino ad incrociare la S.P. 52, da qui in direzione sud est su Via per Rubiera e poi Via Gazzolo fino al torrente Tresinaro; proseguendo lungo il corso del torrente Tresinaro fino al ponte della S.P. 66 e da qui verso sud est su Via Pagliani e Via per Casalgrande (S.P. 66), fino all'intersezione con Via Canaletto tra Arceto e Salvaterra, quindi verso sud lungo Via Canaletto e poi Via Aldo Moro fino all'incrocio con Via Santa Rizza in centro a Casalgrande; proseguendo verso ovest su Via Santa Rizza e poi su Via Statale (S.P. 467) fino a Scandiano e all'incrocio con Viale Martiri della Libertà, da qui su Via Martiri della Libertà e poi S.P. 52 verso nord est fino all'incrocio con Via Molinazza; infine in direzione nord lungo Via Molinazza, Via Madonna della Neve e, lungo percorso sterrato, Via Anna Frank fino a ricongiungersi con Via per Reggio.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Reggio Emilia, Scandiano e Casalgrande.

Occupava una superficie geografica di ha 1.169,16 e agro-silvo-pastorale di ha 860,16 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per la lepore, medio-alta per il fagiano e media per la starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In

tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Chiozzino



ZRC denominata “Codemondo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'intersezione tra Via Antonio da Genova e la ferrovia Reggio Emilia-Ciano, lungo la strada in direzione sud, quindi su Via Alessandro Volta e proseguendo su Via Oliviero Ruozi e poi su Via San Rigo sempre in direzione sud fino ad incrociare Via Ghiarda, da qui su Via Ghiarda in direzione ovest e poi su Via Gino Gambini verso sud-ovest e su Via Fratelli Dante e Luigi Beltrami verso nord-ovest; proseguendo, alla fine della strada, su Via Oscar Zanichelli verso nord est e poi di nuovo su Via Ghiarda verso nord fino ad incrociare Via Adelmo Tirabassi in località Castel Baldo, da qui su Via Tirabassi verso ovest fino ad incontrare Via Busana e lungo quest'ultima in direzione sud fino in fondo alla strada; proseguendo in linea d'aria verso ovest fino a Via Robecchi Brichetti e poi in direzione nord est su Via Dante Freddi e a seguire verso nord lungo Via del Quaresimo; dove finisce Via del Quaresimo, verso est su Via Teggi e poi verso nord su Via Felice Orsini fino ad incrociare la ferrovia, infine lungo la ferrovia in direzione est e nord est fino ad intersecare nuovamente Via Antonio da Genova.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Reggio Emilia. Occupa una superficie geografica di ha 960,13 e agro-silvo-pastorale di ha 813,87 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici e in percentuale minore da prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità media per la lepre e medio-alta per fagiano e starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiare al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale,

assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Codemondo



ZRC denominata “Costa di Montecavolo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente. Collocata tra i comprensori faunistici omogenei 1 e 2, solo una superficie limitata (circa 248 ettari) risulta interessare il comprensorio omogeneo 2; si posiziona inoltre in prossimità dell'AFV Vendina Lupo, dalla quale tuttavia è separata nettamente (fisicamente e da un punto di vista faunistico) dal torrente Crostolo e dal tessuto urbano continuo del paese di Puianello.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra S.P. 23 e Via Piave nel Comune di Quattro Castella, in direzione est su S.P. 23 e poi su Via Togliatti che continua verso nord diventando Via Sant'Ambrogio (e rimanendo S.P. 23) fino al centro della frazione di Rivalta, da qui in direzione sud su Via della Repubblica (S.S. 63) che diventa Via Di Vittorio e poi in località Puianello Via Carlo Marx (rimanendo sempre S.S. 63); proseguendo, alla fine del paese di Puianello, in direzione ovest su Via Don Pasquino Borghi e poi ancora verso nord ovest in linea d'aria fino ad incontrare Via Sberveglieri, quindi verso sud-ovest su Via Sberveglieri e in linea d'aria verso ovest fino a Via Venezia, da qui lungo tutta Via Venezia e poi su Via Gaetano Donizetti e Via Fermi verso nord, fino ad incrociare Via Papa Giovanni XXIII in centro a Montecavolo; proseguendo su Via Papa Giovanni XXIII e poi su Via IV Novembre e Via Kennedy verso sud ovest fino all'incrocio con Via Manot, lungo quest'ultima in direzione ovest e poi lungo Via Neruda e Via Arturo Toscanini sempre verso ovest, giunti in prossimità della località Il Cerro in direzione nord su sterrato fino a raggiungere la S.P. 23 e da qui verso ovest e poi su Via Turati fino all'incrocio con Via Cristoforo Colombo; proseguendo su Via Colombo e poi Via Ghiardello verso nord est fino a sbucare su Viale Piave, infine lungo Via Piave verso sud fino a ricongiungersi con la S.P. 23.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno dei comprensori faunistici omogenei 1 e 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Reggio Emilia, Quattro Castella e Albinea (porzioni trascurabili, lungo il confine).

Occupava una superficie geografica di ha 1.074,39 e agro-silvo-pastorale di ha 791,47 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le maggior parte delle aree boscate è presente nei pressi del torrente Modolena. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici e in percentuale minore da seminativi non irrigui, prati e vigneti. La boscosità è pari al 4,93% della superficie agro-silvo-pastorale.

La ZRC presenta vocazionalità media per la lepre e medio-alta per fagiano e starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;

- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come "prati da sfalcio tardivo", sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:


- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Costa di Montecavolo

ZRC denominata “Ghiardo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'intersezione tra Via Cavour e Via Ungaretti, sul confine tra i Comuni di Montecchio Emilia e Bibbiano e a fianco della S.P. 67, in direzione est, quindi su Via Favorita in direzione nord fino all'incrocio con Via Nazario Sauro, da qui verso est su Via Sauro fino ad incrociare Via Pietro Nenni, lungo Via Nenni (S.P. 22) in direzione sud fino Via Montegrappa, verso sud-est fino all'incrocio con Via Col di Lana; proseguendo in direzione sud lungo il fosso e poi in linea d'aria fino a Via Fratelli Corradini, lungo quest'ultima e poi su Via Ludovico Ariosto sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con Via Rolando da Corniano, da qui verso nord sulla strada che prende ancora il nome di Via Ludovico Ariosto fino ad incontrare il fosso chiamato il Canaletto e successivamente lungo il fosso in direzione est e poi nord est fino ad incrociare nuovamente Via Camillo Cavour.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Bibbiano.

Occupava una superficie geografica di ha 887,84 e agro-silvo-pastorale di ha 673,19 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la lepore, alta per il fagiano e medio-alta per la starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie

granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Ghiardo



ZRC denominata “Leguigno”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente. È collocata nei pressi del CAC Il Trono del Dia, e conferma una situazione di tutela del territorio già esistente in quel settore della ZRC. Il perimetro della ZRC è stato ridotto rispetto a quanto proposto inizialmente per rientrare nella soglia di 400 ettari.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Giora e Via Casetico in località Casetico, in direzione nord est su Via Giora e poi su Via Leguigno Faggeto fino all'intersezione con Via Ziliano, quindi verso nord est su Via Ziliano e poi lungo il fosso posto poco più a nord di dove finisce la strada in località Il Foresto; seguendo il fosso fino al fondovalle del torrente Tassobbio e poi verso sud lungo il torrente fino all'altezza di Via Migliara Rovetto in località Le Lemme, proseguendo quindi su Via Migliara Rovetto verso sud e poi su Via Beleo in direzione sud ovest, su S.P. 79 fino alla località Cà Bertoni dopo la frazione di Beleo e da qui in linea d'aria verso nord fino ad incontrare Strada Località Trazzara in Leguigno, infine su quest'ultima verso nord e poi su Via Casetico verso est fino a Via Giora.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Casina.

Occupava una superficie geografica di ha 387,69 e agro-silvo-pastorale di ha 372,93 ed è caratterizzata principalmente da aree boscate, seminativi e aree urbane. La boscosità è pari al 18,67% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi non irrigui e prati.

L'estensione della ZRC è stata ridotta rispetto alla proposta iniziale (e alla Zona di Rifugio precedente) in quanto ritenuta eccessivamente vasta per il contesto territoriale.

La ZRC presenta vocazionalità alta per la lepre, media per fagiano e starna; vocata per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla Lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più

tipici per la Lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboscimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Leguigno



ZRC denominata “Luceria”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta di una nuova ZRC. È collocata nei pressi della AFV Canossa, ma nettamente separata dalla stessa (fisicamente e dal punto di vista faunistico) dal tessuto urbano continuo del paese di Ciano d'Enza.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via del Conchello e Via Carbonizzo-Taverne a nord del paese di Ciano d'Enza, in direzione sud su Via Carbonizzo-Taverne e sul canale Ducale che costeggia Carbonizzo e Ciano d'Enza fino al confine amministrativo provinciale, quindi verso nord lungo il confine e il torrente Enza fino all'altezza del rio Luceria (dopo i laghi di Luceria) e da qui verso est fino a Via dell'Orto e infine verso sud lungo il canale Ducale fino a Via Carbonizzo-Taverne.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Canossa.

Occupava una superficie geografica di ha 85,41 e agro-silvo-pastorale di ha 52,38 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. La boscosità è trascurabile, inferiore all'uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, sistemi colturali complessi e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la lepre, media per il fagiano e molto bassa per la starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla Lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più tipici per la Lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;

- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepore (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Luceria



ZRC denominata “Marmiolo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dalla Via Emilia (S.S. 9) nel tratto di Via Federico Garcia Lorca all'incrocio con Via Val Verde, in direzione sud est fino all'intersezione con Via Nello Lasagni (S.P. 52) e lungo via Lasagni in direzione sud ovest e poi ovest (dopo l'incrocio con Via Monzani), proseguendo quindi su Via Navi di Sotto e poi su Via Aldo Bagni e su Via Fossa in direzione nord ovest e ovest; infine verso nord su Via Umberto Cantù e su Via della Pace fino a giungere in prossimità dell'Oasi WWF di Marmiolo e qui girando intorno all'Oasi su sterrati, in direzione est e nord, fino a ricongiungersi con la Via Emilia.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, in parte nel Comune di Reggio Emilia e in parte nel Comune di Scandiano.

Occupava una superficie geografica di ha 445,26 e agro-silvo-pastorale di ha 396,04 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per lepore, medio-alta per fagiano e starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepore ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere

incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Marmiolo



ZRC denominata “Monte Alto”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma di una ZRC precedentemente esistente. È collocata nei pressi della AFV Vendina Lupo e conferma una situazione di tutela del territorio già esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Guerrino Orlandini e Via Caduti della Bettola (S.S. 63) in località La Vecchia, in direzione est su Via Orlandini e poi su Via Monchio, proseguendo poi verso sud su Via del Vallo, Via Francesco Lolli e Via Piana fino all'incrocio con Via Casello Cà Iuda; quindi verso ovest, su Via Casello Cà Iuda, fino all'intersezione con Via Bettola e da qui in linea d'aria e lungo il fosso verso ovest fino ad incontrare la S.S. 63 (nel tratto Via Caduti della Bettola), seguendola verso nord fino all'altezza di Via Orlandini.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Vezzano sul Crostolo.

Occupava una superficie geografica di ha 234,15 e agro-silvo-pastorale di ha 206,47 ed è caratterizzata principalmente da seminativi, aree boscate e aree urbane. La boscosità è pari al 14,53% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi non irrigui.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per la lepre e media per il fagiano, media per la starna; vocata per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla Lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più tipici per la Lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Monte Alto



ZRC denominata “Montecchio”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente. È collocata nei pressi del CAC Croce e conferma una situazione di tutela del territorio già esistente e per di più con arretramento (aumento della distanza) rispetto al CAC Croce.

Descrizione dei confini

Partendo da Via Prampolini in centro a Montecchio verso ovest fino al percorso pedonale che costeggia il Fiume Enza, lungo questo percorso verso nord fino all'altezza di Via Pratorotto, verso est su Via Pratorotto fino in fondo alla strada e, dopo un brevissimo tratto verso sud su Strada Sacca, in direzione nord est su Via Calerno fino all'incrocio con Strada Calerno, quindi verso sud fino ad incrociare Via Copellini; proseguendo nuovamente in direzione nord-est fino a Strada Marmiroli, qui verso sud fino ad incrociare strada Spadarotta e quindi su Strada Paverazzi, verso sud su sterrato fino ad incontrare in linea d'aria Strada Mulino Lombardi, su quest'ultima e poi su Strada Aiola verso ovest fino alla tangenziale; proseguendo quindi lungo la tangenziale verso sud fino a Via Ungaretti, spingendosi qui oltre la tangenziale tra via Ungaretti e il canale che segna il confine col Comune di Bibbiano, quindi continuando verso ovest e rientrando sulla tangenziale e poi su S.P. 53, dopo breve tratto in direzione sud nuovamente verso ovest su Strada Quarticello fino a Strada San Polo, infine lungo Strada San Polo e poi Via Mazzini in direzione nord fino a tornare su Via Prampolini in centro a Montecchio.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Montecchio Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 752,99 e agro-silvo-pastorale di ha 373,96 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità media per la lepre, alta per il fagiano e medio-alta per la starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla

presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due

specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Montecchio



ZRC denominata “Montefalcone”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente. È collocata a ridotta distanza dalla ZAC Macigno, in conseguenza dell'ampliamento verso sud, per soddisfare l'esigenza di circondare il CRAS Rifugio Matildico con una zona di tutela della fauna selvatica (al fine di evitare situazioni di pericolo e/o disturbo per gli animali selvatici e gli operatori del CRAS stesso).

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Papa Giovanni XXIII e Via Rampognana a San Polo d'Enza, in direzione nord est su Via Papa Giovanni XXIII (S.P. 22 e poi S.P. 23), quindi proseguendo, dopo aver superato l'ex convento di Montefalcone, in linea d'aria verso sud fino alla S.P. 78 tra i tratti di Via Matildica e Via Sedignano, da qui verso nord ovest intorno alla località di Caverzana fino a raggiungere Via Ermete Conti e ancora in direzione nord lungo Via Conti e Via Pontenovo fino a Via Papa Giovanni XXIII.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di San Polo d'Enza.

Occupava una superficie geografica di ha 255,32 e agro-silvo-pastorale di ha 216,75 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree boscate. La boscosità è pari al 27,94% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici e prati. I danni causati da ungulati in zona (esclusivamente cinghiale) sono marginali. Altri danni causati da fauna selvatica sono trascurabili.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per la lepre e bassa per fagiano e starna; in buona parte vocata per la pernice rossa.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla Lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più tipici per la Lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione

delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Montefalcone



ZRC denominata “Nuova Gazzaro”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

A partire dalla Via Emilia, all’altezza della rotonda dove inizia il paese di Sant’Ilario, procedendo in direzione est fino all’incrocio con Via dei Martiri, proseguendo qui in direzione sud, poi lungo Via Timavo verso ovest, Via Osvaldo Piacentini direzione sud, Strada Case Zinani verso ovest fino all’incrocio con Via Elio Manzotti; da qui direzione sud fino al confine provinciale e proseguendo lungo il confine verso nord fino all’altezza di strada Montello, quindi in direzione nord all’incrocio con Via Imperiale e fino ad incrociare Via Sabotino dove si prosegue in direzione est fino a Via Podgora, da qui in direzione nord fino ad incrocio con la Via Emilia.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è ubicata nel territorio provinciale di Reggio Emilia; all’interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE03 Collina e interessa territori nel Comune di Sant’Ilario d’Enza.


Occupava una superficie geografica di ha 571,77 e agro-silvo-pastorale di ha 427,82 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le uniche aree boscate si trovano in prossimità del fiume Enza. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per fagiano, lepre e starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

La ZRC interessa parte del sito ZSC-ZPS IT4030023 - *Fontanili di Gattatico e Fiume Enza*. Il sito è di tipo pedecollinare ripariale e si snoda al limite tra le due province di Parma e Reggio Emilia lungo il corso del fiume Enza dallo sbocco in pianura fino ed oltre all’autostrada A1. Il territorio, interamente planiziale, esteso tra Fiesso-Gattatico a valle e Montechiarugolo-Montecchio Emilia a monte, comprende due aree distinte - l’una a nord e l’altra a sud di Sant’Ilario d’Enza – all’interno delle quali si trova un articolato sistema di risorgive perenni e stagionali (tra i più importanti della regione, in particolare nei dintorni di Gattatico) e due tratti d’alveo del fiume Enza, a sua volta alimentato da sorgive laterali. Gli habitat umidi fanno parte di due sistemi collegati ma distinti, quello fluviale con i diversi ambienti ripariali e quello dei fontanili, con acque mediamente più fredde e pulite a caratterizzare aree sorgentifere e fossi di scorrimento. Questi due sistemi naturali, i più preziosi del sito, si trovano immersi in un contesto agricolo con colture tradizionali, in particolare prati polifiti, con consistenti siepi e orli boscati (foreste ripariali a pioppi e salici). La platea golenale dell’Enza e il reticolo idrografico dei fontanili ospitano acque perenni e stagionali, stagnanti e correnti, nonché boschi (ripariali, d’interesse comunitario), siepi e zone aperte che costituiscono habitat per numerose specie faunistiche acquatiche stanziali e di passaggio, in particolare anfibi (tritoni), rettili (testuggine palustre) e pesci, nonché alcuni uccelli (occhione, cavaliere d’Italia, sterne). Il sito comprende dodici habitat d’interesse comunitario, che coprono complessivamente poco meno di un terzo della superficie del sito: quattro di acque ferme, quattro di acque correnti più tre habitat di prateria, dai margini e aggruppamenti di megaforie igrofile alle formazioni erbose secche seminaturali dei Festuco-Brometalia. Quantitativamente domina però l’unico habitat forestale di saliceti e pioppeti tipicamente ripariali e non mancano un paio di ambienti d’interesse regionale a canneti e magnocariceti. Per le informazioni di dettaglio sul sito si rimanda alla pagina della Regione

Emilia-Romagna in cui è presente anche il relativo formulario (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4030023>).



Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come "prati da sfalcio tardivo", sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine

entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

ZRC denominata “Nuova Quercioli”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo da Calerno, Via Emilia all'altezza di piazza Giuseppe di Vittorio in direzione est, proseguendo lungo la S.S. 9 dove diventa Via Newton e successivamente Via Giordano Bruno, dopo la frazione di Cadè in linea d'aria verso sud fino all'incrocio tra Via dei Quercioli e Strada Neida; lungo quest'ultima verso ovest fino alla fine della strada e da qui in direzione sud fino a Strada della Fornace, di nuovo direzione ovest verso Scolo San Giacomo e poi lungo il canale in direzione nord fino all'incrocio con via Torre; proseguendo brevemente verso ovest lungo Via Torre fino all'incrocio con Via Piave, quindi direzione nord fino all'incrocio con via Villa Chiara e poi verso ovest lungo stradine di campagna fino a Strada Calerno, da qui sempre in direzione nord continuando su Via Rivasi e infine su Via dei Patrioti fino ad incrociare la Via Emilia a Calerno.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina, amministrativamente tra i Comuni di Sant'Ilario d'Enza, Montecchio Emilia, Reggio Emilia, Bibbiano e Cavriago.

Occupava una superficie geografica di ha 942,30 e agro-silvo-pastorale di ha 798,32 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le uniche aree boscate si trovano in prossimità di Quercioli e del Castello di Cadè. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la starna e alta per lepre e fagiano.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-

vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Nuova Quercioli



ZRC denominata “Nuova Salvaterra”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Mulino San Donnino e Via XXV Aprile, nei pressi di Rubiera, in direzione sud lungo Via XXV Aprile e a seguire Circonvallazione di Salvaterra e Via San Lorenzo (tutte S.P. 51) fino all'incrocio con Via Canale in prossimità di Villalunga, da qui verso ovest su Via Canale e poi verso sud ovest su Via Ripa fino alla ferrovia Scandiano-Sassuolo; proseguendo verso nord ovest lungo la ferrovia fino all'inizio del paese di Casalgrande e da qui verso nord est in linea d'aria e poi lungo Via De Sica e su Via 1° Maggio fino a sbucare su Via Reverberi, quindi verso ovest su Via Reverberi e poi Via per Casalgrande fino all'intersezione con Via Franceschini, da qui in direzione nord su Via Franceschini fino ad incontrare il torrente Tresinaro; infine in direzione nord est lungo il Tresinaro fino all'altezza di Via Mulino San Donnino e lungo quest'ultima in direzione sud est fino a ricongiungersi con Via XXV Aprile.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Scandiano e Casalgrande.

Occupava una superficie geografica di ha 1.115,08 e agro-silvo-pastorale di ha 825,96 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici ed in minor percentuale da prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità media per lepre e starna, medio-alta per il fagiano.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-

vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Nuova Salvaterra



ZRC denominata “Parco Secchia”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Viottolo del Pino e Via dell'Argine, in località Cà Alta tra i paesi di Salvaterra e Villalunga, in direzione est su Viottolo del Pino, raggiunto il fiume Secchia in direzione sud lungo il fiume fino al ponte ferroviario e stradale di Via Radici in Monte (S.P. 467), quindi su Via Radici in Monte e poi Via Statale verso nord ovest fino all'incrocio con Via Canale; proseguendo verso nord su Via Canale e poi Via Volta (S.P. 51) fino all'intersezione con Via Canaletta, da qui su Via Canaletta verso nord est e poi su Via dell'Argine verso nord fino a Viottolo del Pino.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Casalgrande.

Occupava una superficie geografica di ha 270,01 e agro-silvo-pastorale di ha 90,48 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici ed in minor percentuale da prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per la lepore, medio-bassa per il fagiano. L'area, caratterizzata da arbusteti e vegetazione rada, è comunque idonea come luogo di rifugio per la specie fagiano e viene istituita anche al fine di valorizzare e tutelare l'ambiente fluviale e ripariale, principale corridoio ecologico della zona per le specie di fauna selvatica.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine

entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità della specie fagiano previsti dal PFVR (25 fagiani/100 ha). Qualora la densità della specie in indirizzo risulti non adeguata, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Parco Secchia



ZRC denominata “Pratissolo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Casello Veneri e Via Luigi Settembrini nel Comune di Reggio Emilia, in direzione sud est su Via Veneri fino a sbucare su via Enrico Fermi, quindi su Via Fermi fino all'incrocio con Via Giuseppe Campana e su quest'ultima fino alla linea ferroviaria Reggio Emilia-Scandiano, lungo la ferrovia in direzione sud est fino alla stazione ferroviaria di Pratissolo e da qui verso sud su Via della Stazione e poi su Via delle Scuole fino ad incrociare la S.P. 37; proseguendo sulla S.P. 37 in direzione ovest (tratti di Via Munari, Via Balletti e Via Matteotti) fino all'intersezione con Via Roncosano in prossimità di Albinea, da qui in direzione nord su Via Roncosano e poi su Via Settembrini fino all'incrocio con Via Casello Veneri.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Reggio Emilia, Albinea e Scandiano.

Occupava una superficie geografica di ha 1.807,81 e agro-silvo-pastorale di ha 1.537,37 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le aree boscate presenti si trovano nei pressi del Rio di Fogliano. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per lepre, medio-alta per fagiano e starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie

granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Pratissolo



ZRC denominata “Quattro Castella”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Canusina e Via Fratelli Corradini a Bibbiano, in direzione est, fino all'incrocio con Via Santi, da qui su Via Santi e poi su Via Montesanto verso sud e quindi su Via Curtatone verso est e in seguito su Via Ghiardello verso sud-est, proseguendo in direzione est dove diventa via Gastione fino all'incrocio di nuovo con Via Ghiardello in prossimità della località Rubbianino; proseguendo qui in direzione sud ovest su Via Ghiardello e poi su Via Cristoforo Colombo fino ad incontrare Via Filippo Turati, quindi verso ovest su Via Turati e poi verso sud ovest su Via Valentino Lanzi, all'inizio della salita in linea d'aria verso ovest e quindi su Via Edmondo de Amicis, Via Vittorio Veneto e Via Don Domenico Gherardini sempre in direzione ovest; giunti in fondo alla strada, all'incrocio con Via Matildica (S.P. 78) e Via Roma, proseguendo in direzione nord su Via Guglielmo Marconi (S.P. 78) fino ad intersecare Via Alcide de Gasperi in centro a Quattro Castella, da qui verso ovest su Via De Gasperi e poi verso nord est su Via Circonvallazione ed infine in direzione nord su Via Lenin (S.P. 53) che poi diventa Via Canusina fino ad incontrare nuovamente Via Fratelli Corradini.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno dei comprensori faunistici omogenei 1 e 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Bibbiano, Quattro Castella e Reggio Emilia.

Occupava una superficie geografica di ha 1.038,64 e agro-silvo-pastorale di ha 870,73 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Solo 63 circa ettari ricadono all'interno del comprensorio omogeneo 2 e la boscosità è pressoché trascurabile, pari all'1,03% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici e in percentuale minore da prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-alta per la lepore e starna, alta per il fagiano.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come "prati da sfalcio tardivo", sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:


- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Quattro Castella

ZRC denominata “Reggio Emilia”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo da Via Fratelli Cervi (Via Emilia o S.S. 9) all’altezza di Via Fratelli Bandiera nel Comune di Reggio Emilia, in direzione sud-est, continuando su S.S. 9 dove diventa Via Emilia all’Angelo e poi Via Emilia Santo Stefano e Via Emilia San Pietro fino a Piazza del Tricolore, da qui in direzione sud ovest su Viale dei Mille e quindi verso sud su Viale Umberto I, Via Martiri della Bettola e Via della Repubblica (tutte S.S. 63) fino al centro della frazione di Rivalta; proseguendo qui su Via Sant’Ambrogio (S.P. 23) in direzione sud ovest, superato il torrente Modolena all’incrocio con Via della Tibbia verso ovest su quest’ultima e poi verso nord su Via Orlando Strozzi, Via San Rigo, Via Osvaldo Ruozzi e infine su Via Alessandro Volta fino ad incontrare Via Gorizia, da questa su Via Antonio da Genova fino alla ferrovia Reggio Emilia-Ciano e poi per un breve tratto lungo la ferrovia in direzione nord est, fino all’intersezione con Via Fratelli Bandiera e lungo quest’ultima in direzione nord fino ad incrociare di nuovo Via Fratelli Cervi (Via Emilia o S.S. 9).

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Reggio Emilia. Occupa una superficie geografica di ha 1.374,68 e agro-silvo-pastorale di ha 498,57 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici e in percentuale minore da prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per lepree e starna e media per il fagiano.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepree; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell’agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepree ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie

granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Reggio Emilia



ZRC denominata “Rivalentella”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta ai fini dell’incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall’incrocio tra S.S. 63 e Viale Piero Fornaciari, tra il quartiere di Baragalla e la frazione di Rivalta a Reggio Emilia, in direzione sud est su Viale Fornaciari e poi su Viale Osvaldo Salvarani e Via San Marco sempre verso sud est, fino ad incrociare Via Luigi settembrini e da qui verso sud su Via Settembrini e Via Roncosano fino a sbucare su Via Matteotti (S.P. 37) in prossimità di Albinea; proseguendo verso ovest su via Matteotti e poi su Via Roma fino al centro della frazione Botteghe, da qui in direzione nord su Via Albinea Chiesa fino a sbucare su Via Alessandro Tassoni (S.P. 25) in località Il Capriolo, quindi continuando, dopo un brevissimo tratto in direzione nord, su Via Rivalentella verso nord ovest fino ad incontrare il torrente Crostolo e lungo il Crostolo in direzione sud fino al ponte della S.P. 21 (Via Roma in quel tratto) e da questo verso ovest sulla S.P. 21 fino ad incrociare la S.S. 63; infine in direzione nord lungo la S.S. 63 (tratti Via Di Vittorio, Via della Repubblica, Via Martiri della Bettola) fino all’intersezione con Via Fornaciari.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, tra i Comuni di Reggio Emilia, Albinea e Quattro Castella.

Occupava una superficie geografica di ha 1.132,95 e agro-silvo-pastorale di ha 851,67 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le aree boscate presenti si trovano lungo il Torrente Crostolo e il Rio Capriola. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità media per lepre e fagiano, medio-alta per la starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L’area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell’agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In

tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Rivalentella



ZRC denominata “Sabbione”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Ezio Comparoni e Via Virginio Mazzelli in località Gavasseto, in direzione est e poi sud e sud ovest su Via Virginio Mazzelli, quindi proseguendo, giunti in prossimità della località La Giarola, verso sud est in linea d'aria e su sterrati fino ad incontrare Via Angiolino Morselli e da qui verso sud e sud est lungo Via del Mulino; includendo il tratto tra Via Monsignor Dino Torreggiani e Via Anna Frank in località Sabbione e proseguendo poi verso nord ovest lungo Via Anna Frank fino all'intersezione con Via Ezio Comparoni, quindi in direzione nord est su Via Comparoni fino all'incrocio con Via Virginio Mazzelli.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE


Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Reggio Emilia. Occupa una superficie geografica di ha 196,13 e agro-silvo-pastorale di ha 156,75 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per lepre, medio-alta per fagiano e starna.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nella ZSC IT4030021 - *Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo*. Il sito è di tipo planiziale ed è collocato alla periferia sud-est di Reggio Emilia. Racchiude l'ultimo e più meridionale grande fontanile dell'alta pianura reggiana, il fontanile ormai estinto di Ariolo presso Gavasseto e il corso del rio Rodano dalla vecchia stazione di Fogliano giù fino a San Maurizio, alle porte di Reggio, già sede di un'importante necropoli romana e dell'ARE Rodano-Gattalupa, non lontano dall'Oasi di Marmirolo. Tutta l'area era un tempo costellata di fontanili, oggi purtroppo ben poco è rimasto. La cosiddetta media pianura emiliana, tra Scandiano e Reggio, ancora ospita prati stabili polifiti e brani di paesaggio rurale con siepi, filari alberati e colture estensive, in un contesto fortemente antropizzato di strade e insediamenti. La testa di risorgiva normalmente ospita due distinte comunità di idrofite selezionate in base a profondità e velocità dell'acqua: una a Potamogeton e altre specie radicate sommerse, l'altra a Lemna, Myriophyllum e altre specie galleggianti; a lato del corso di rii e canali, anche con piccole golene, sopravvivono lembi di macchia con ontano, salice cinereo, frangola e spincervino. L'area del fontanile e dell'asta del rio sono di proprietà dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia. Il sito comprende cinque habitat d'interesse comunitario: due d'acqua dolce (uno di acque ferme e uno di acque correnti), due di prato e bordura umida e uno forestale di tipo ripariale più uno d'interesse regionale di tipo elfitico.



Per le informazioni di dettaglio sul sito si rimanda alla pagina della Regione Emilia-Romagna in cui è presente anche il relativo formulario (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4030021>).

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come "prati da sfalcio tardivo", sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di

inerbimento degli interfilari con specie foraggere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Sabbione



ZRC denominata “San Maurizio”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente.

Descrizione dei confini

Partendo da Piazza del Tricolore a Reggio Emilia, in direzione sud est lungo la Via Emilia (S.S. 9) nei tratti di Via Emilia all'Ospizio, Via Giovanni Amendola, Via Louis Pasteur e Via Francesco Bacone fino all'inizio della frazione di Masone, quindi all'incrocio con via Walter Manzotti verso sud per alcune centinaia di metri e poi in linea d'aria verso nord ovest, parallelamente alla Via Emilia, fino ad incontrare Via Ezio Comparoni; proseguendo brevemente su Via Comparoni verso sud e poi su Via Carlo Ruini verso ovest, quindi su Via Gattalupa in direzione sud fino a dove svolta verso sud est e da questo punto in direzione ovest fino ad incrociare Via Osvaldo Piacentini, su Via Piacentini verso sud fino al ponte sul torrente Rodano e da qui seguendo il corso del Rodano verso sud fino al ponte di Via Anna Frank; da qui su Via Anna Frank verso ovest fino ad intersecare la linea ferroviaria Reggio Emilia-Scandiano e poi lungo la ferrovia in direzione sud fino all'ex stazione ferroviaria di Fogliano, quindi da questa su Via Giuseppe Campana fino a sbucare su Via Enrico Fermi e su Via Fermi verso nord fino all'incrocio con Via Casello Veneri, lungo via Veneri in direzione nord ovest e in seguito Via San Marco, Viale Osvaldo Salvarani e Viale Piero Fornaciari sempre verso nord ovest fino a raggiungere la S.S. 63 nel tratto di Viale Martiri della Bettola; infine in direzione nord est su Via Martiri della Bettola, Viale Umberto I e Viale dei Mille fino a raggiungere di nuovo Via Emilia all'Ospizio.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Reggio Emilia.


Occupava una superficie geografica di ha 1.839,90 e agro-silvo-pastorale di ha 817,23 ed è caratterizzata principalmente da aree urbane e seminativi. Le aree boscate presenti si trovano lungo il Torrente Crostolo, il Rio Acqua Chiara e il Torrente Rodano. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità media per lepore e starna e medio-alta per il fagiano.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nel sito ZSC IT4030021 - *Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo*. Il sito è di tipo planiziale ed è collocato alla periferia sud-est di Reggio Emilia. Racchiude l'ultimo e più meridionale grande fontanile dell'alta pianura reggiana, il fontanile ormai estinto di Ariolo presso Gavasseto e il corso del rio Rodano dalla vecchia stazione di Fogliano giù fino a San Maurizio, alle porte di Reggio, già sede di un'importante necropoli romana e dell'ARE Rodano-Gattalupa, non lontano dall'Oasi di Marmirolo. Tutta l'area era un tempo costellata di fontanili, oggi purtroppo ben poco è rimasto. La cosiddetta media pianura emiliana, tra Scandiano e Reggio, ancora ospita prati stabili polifiti e brani di paesaggio rurale con siepi, filari alberati e colture estensive, in un contesto fortemente antropizzato di strade e insediamenti. La testa di risorgiva normalmente ospita due distinte comunità di idrofite selezionate in base a profondità e velocità dell'acqua: una a Potamogeton e altre specie radicate sommerse, l'altra a Lemna, Myriophyllum e altre specie galleggianti; a lato del corso di rii e canali, anche con piccole golene, sopravvivono lembi

di macchia con ontano, salice cinereo, frangola e spincervino. L'area del fontanile e dell'asta del rio sono di proprietà dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia. Il sito comprende cinque habitat d'interesse comunitario: due d'acqua dolce (uno di acque ferme e uno di acque correnti), due di prato e bordura umida e uno forestale di tipo ripariale più uno d'interesse regionale di tipo elofitico.



Per le informazioni di dettaglio sul sito si rimanda alla pagina della Regione Emilia-Romagna in cui è presente anche il relativo formulario (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4030021>).

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come "prati da sfalcio tardivo", sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l'aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all'inizio della primavera successiva all'anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l'agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a

vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all'idoneità dell'ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell'ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l'arco dell'anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L'insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiazione.

Cartografia ZRC San Maurizio



ZRC denominata “Scandiano”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma di una ZRC precedentemente esistente. Collocata nei pressi della AFV Cà del Vento, ma confermando una situazione di tutela del territorio già esistente.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via della Stazione e Via Brugnoletta, nei pressi della frazione di Fellegara, in direzione est su Via Brugnoletta e poi brevemente su Via Armani, quindi verso sud su Via Cà Mercati e verso est su Via Cantine Cavalli, raggiunta la S.P. 52 in direzione sud ovest su Via 11 Settembre 2001 e poi su Viale Martiri della Libertà fino all'incrocio con Via Nicolò dell'Abate; proseguendo su Via Nicolò dell'Abate in direzione nord ovest e poi verso sud ovest su Via del Mulino, Via Giuseppe Mazzini, Via Ubersetto fino all'intersezione con Via del Borgo, da qui verso ovest su Via del Borgo e Via Resta e poi verso sud su Via Mazzalasio fino all'incrocio con Via Seminario; proseguendo verso nord su Via Seminario, Via Fossette e poi Via Montanara fino ad incontrare la S.P. 37 nel tratto di Via Munari, quindi in direzione sud est su Via Munari fino all'incrocio con Via delle Scuole e da qui verso nord su Via delle Scuole e Via della Stazione fino a Via Brugnoletta.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno dei comprensori faunistici omogenei 1 e 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Scandiano.

Occupava una superficie geografica di ha 372,88 e agro-silvo-pastorale di ha 249,18 ed è caratterizzata principalmente da seminativi e aree urbane. Le uniche aree boscate presenti sono situate lungo il torrente Tresinaro, per una superficie complessiva sostanzialmente trascurabile e pari al 2,35% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi semplici, prati e vigneti.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per lepre e starna, medio-alta per il fagiano.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Attraverso questi interventi si dovranno ridurre le conseguenze delle trasformazioni dovute ai processi di modernizzazione e di intensificazione dell'agricoltura. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di estese colture industriali di mais, soia e barbabietola (tutte a semina primaverile), spesso realizzate su appezzamenti di grandi dimensioni, sarà necessario intervenire con la semina a strisce

di cereali autunno-vernini e foraggiere al fine di creare un reticolo per quanto possibile omogeneo. In tal modo si potrà sopperire efficacemente alla carenza di vegetazione nel periodo invernale, assicurando adeguate risorse trofiche alle lepri ed evitando dannose concentrazioni. I cereali autunno-vernini potranno essere portati a normale raccolta oppure lasciati come coltura a perdere per specie granivore (Fasianidi ecc.). Le foraggiere potranno essere trattate come “prati da sfalcio tardivo”, sui quali nel primo anno potrà essere consentito uno sfalcio prima del 30 aprile per ragioni agronomiche, mentre ulteriori sfalci potranno essere realizzati solo dopo la metà di luglio e dovranno avere termine entro settembre; negli anni successivi saranno possibili solo gli sfalci tardivi. Potranno essere incentivati anche gli erbai da sovescio seminati entro settembre, mantenuti almeno per tutto marzo. Altri interventi utili riguardano la creazione di fasce o appezzamenti a maggese (prevedendo uno sfalcio in agosto) e l’aratura tardiva delle stoppie (grano, mais, sorgo, girasole e leguminose) all’inizio della primavera successiva all’anno di semina. Utile è anche la trasemina di foraggiere da reddito nelle colture di cereali autunno-vernini, nonché la coltivazione di cavoli da foraggio su piccole superfici. Per questi interventi di miglioramento si tenderà a sfruttare le aree meno produttive per l’agricoltura o che per la loro collocazione presentano un minore interesse sotto il profilo economico. Nelle aree a vocazione viticola o frutticola, la presenza di foraggiere può risultare carente e costituire un limite all’idoneità dell’ambiente per la lepre. In tale contesto sono da incentivare gli interventi di inerbimento degli interfilari con specie foraggiere ad elevato valore pabulare. Dovendo economizzare questi interventi è preferibile che le semine si realizzino negli interfilari esterni degli appezzamenti e/o contigui alle cavedagne, in quanto più frequentati dalle lepri. La semina di foraggiere di pregio consente di mantenere un più elevato grado di copertura del terreno, offre un alimento qualitativamente migliore rispetto a quello naturalmente disponibile nell’ambiente e permette di fornire un apporto alimentare che copre praticamente tutto il periodo vegetativo. La scelta di un equilibrato miscuglio di leguminose e Graminacee consente, inoltre, di coprire in maniera ottimale tutto l’arco dell’anno e di soddisfare le esigenze trofiche della lepre. Le Leguminose sono piante a contenuto proteico più elevato rispetto alle graminacee, con sviluppo vegetativo maggiore nel periodo primaverile - estivo, in coincidenza con le maggiori esigenze proteiche delle lepri in fase di riproduzione e, soprattutto, di accrescimento. Viceversa, le Graminacee, essendo resistenti ai rigori invernali, sviluppano un buon grado di copertura del terreno anche fra ottobre e marzo, epoca in cui le lepri necessitano di alimenti più energetici e meno proteici. L’insediamento di filari di siepi costituite da essenze autoctone con cui inframezzare le uniformi unità colturali della pianura può contribuire alla creazione di punti di rifugio altrimenti rari.

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Si prevede di attivare le catture nella ZRC previa verifica dei limiti minimi autunnali di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/100 ha e 25 fagiani/100 ha). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino non adeguate, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all’irradiamento.

Cartografia ZRC Scandiano



ZRC denominata “Secchia Baiso”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra S.P. 486R e Via Poggio del Bue tra i paesi di Lugo e Muraglione, in direzione est fino al fiume Secchia e al confine provinciale, quindi verso sud lungo il corso del fiume e lungo il confine amministrativo fino alla confluenza col torrente Dolo, quindi verso ovest ancora risalendo il corso del fiume Secchia fino a mezza via tra località Malpasso e il primo ponte della S.P. 19; proseguendo qui verso est su Via Malpasso (S.P. 19) e poi su Via Ponte Secchia fino all'incrocio con Via Mandreola, quindi verso nord/nord est su Via Mandreola, Via Gavia, Via Debbiola, Via Castagnola e infine Via Casa Poggioli fino a sbucare sulla S.P. 23 nel paese di Lugo, da qui verso nord sulla S.P. 23 e poi sulla S.P. 486R fino a Via Poggio del Bue.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; è ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE03 Collina e, amministrativamente, nel Comune di Baiso.

Occupava una superficie geografica di ha 212,56 e agro-silvo-pastorale di ha 195,49 ed è caratterizzata principalmente da ambiente delle acque, aree boscate, seminativi e aree urbane. La boscosità è pari al 15,35% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi non irrigui e prati.

La ZRC presenta vocazionalità bassa per la lepre e fagiano, molto bassa per la starna; vocata per la pernice rossa. L'area, caratterizzata da arbusteti e vegetazione rada, è comunque idonea come luogo di rifugio per la specie fagiano e viene istituita anche al fine di valorizzare e tutelare l'ambiente fluviale e ripariale, principale corridoio ecologico della zona per le specie di fauna selvatica.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla Lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più tipici per la Lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Secchia Baiso



**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE DI PERIMETRAZIONE
DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
DA ISTITUIRE NEL TERRITORIO DELL'ATC RE04
SCADENZA FINE STAGIONE VENATORIA 2023-2024**

Contestuale loro approvazione come Zone di Rifugio per la sola stagione venatoria 2022-2023

N.	TIPO	NOME	COMUNI	CFO	ATC	AREA (ha)	SASP (ha)
1	ZRC	Caselle	Castelnovo Ne' Monti	2	RE 04	449,65	402,83
2	ZRC	Felina	Castelnovo Ne' Monti	2	RE 04	242,17	178,97
3	ZRC	Vetto	Vetto	2	RE 04	385,36	337,94

ZRC denominata “Caselle”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiazione naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta della conferma con modifica dei confini di una ZRC precedentemente esistente. E' collocata nei pressi della ZAC Boschi, in seguito all'ampliamento verso nord, ma nettamente separata dalla ZAC (fisicamente e da un punto di vista faunistico) dal tessuto urbano continuo del paese di Castelnovo Ne' Monti.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Matilde di Canossa e la S.S. 63 (Viale Bagnoli in quel tratto) in centro a Castelnovo Ne' Monti, in direzione est lungo la S.S. 63, quindi su Via Micheli e poi sulla destra su stradina senza nome tra la fine del paese di Castelnovo Ne' Monti e la località Croce, fino a sbucare su Via Campolungo; proseguendo in direzione sud su Via Campolungo e poi Via Marconi Pasquale fin dopo la frazione di Casale, quindi in linea d'aria verso sud ovest fino a raggiungere Via Ginepreto (S.P. 108); da qui tracciando un'enclave lungo tutto il confine del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e quindi verso nord lungo tutta l'area circostante la Pietra di Bismantova fino a ritornare verso sud su Via Ginepreto appena a monte della località Ginepreto; proseguendo verso nord ovest e nord sulla S.P. 108 e quindi su Via Carnola fin dopo la frazione di Carnola, poi in linea d'aria verso nord ovest fino a Via Matilde di Canossa e da qui verso nord est su Via Matilde di Canossa fino in centro a Castelnovo Ne' Monti.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE04 Montagna e, amministrativamente, nel Comune di Castelnovo Ne' Monti.

Occupava una superficie geografica di ha 449,65 e agro-silvo-pastorale di ha 402,83 ed è caratterizzata principalmente da aree boscate, seminativi e aree urbane. La boscosità è pari al 27,63% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi non irrigui e prati. I danni causati da ungulati in zona (pressoché esclusivamente cinghiale) risalgono alle stagioni venatorie passate e sono marginali nelle più recenti. Altri danni causati da fauna selvatica sono trascurabili. La superficie agro-silvo-pastorale non è significativamente superiore ai limiti indicati per tale comprensorio (402,83 ha contro i 400,00 ettari indicati nel PFV).

La ZRC presenta vocazionalità media per lepre e fagiano, bassa per la starna, alta per la pernice rossa. L'area è ritenuta idonea anche in virtù della presenza del sito *ZSC IT4030008 - Pietra di Bismantova* e della conseguente necessità di tutelare le specie di interesse conservazionistico, nonché per la presenza del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nel sito *ZSC IT4030008 - Pietra di Bismantova*. La Pietra di Bismantova è un massiccio isolato di calcarenite miocenica caratterizzato da pareti verticali alte e strapiombanti e da un pianoro sommitale con praterie e formazioni di tipo arbustivo, prevalentemente a nocciolo. È situato sul colmo del largo contrafforte che separa i bacini di Enza e Secchia, presso Castelnovo Ne' Monti. Il massiccio risulta visibile da gran parte dell'Appennino reggiano, poggia su un letto di argille scagliose e costituisce la più caratteristica forma di erosione selettiva della regione: la sua inconfondibile, famosissima sagoma tabulare si staglia netta tra le morbide ondulazioni

circostanti connotando un paesaggio appenninico celebrato da poeti e viaggiatori, storica meta di arrampicate, escursioni e pellegrinaggi (c'è anche un antico eremo). L'intorno del massiccio è caratterizzato da querceti cedui, campi coltivati e prati da sfalcio, siepi e praterie aride arbustate dominate dal ginepro comune, in un contesto tipicamente submontano. Il sito ricade per circa un terzo all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Vi insistono almeno nove habitat di interesse comunitario, dei quali tre prioritari, che coprono quasi un quarto della superficie del sito, in particolari habitat rupicoli e di vegetazione erbacea pioniera, ma anche forestali alla base della rupe con singolari formazioni di castagneto e tiglieto su terreni rocciosi. I boschi intorno alla Pietra rientrano nel contesto vegetazionale dei querceti misti a cerro e roverella, con diffusione di specie adattate al substrato roccioso quali maggiociondolo e sorbo montano, ma anche tiglio, cerrosughera e leccio in situazione di rifugio. C'è notevole varietà di tipologie prative, dalle formazioni pioniere calcicole alle formazioni erbose secche seminaturali dei Festuco-Brometalia con stupenda fioritura di orchidee, a formazioni mesofile alpine, subalpine e montane da fieno. L'ambiente rupestre favorisce crassulente come *Saxifraga paniculata*, il contesto rivela contrasti e uno spiccata termofilia, per cui è riscontrabile nonostante la quota e la collocazione continentale la presenza nel sottobosco di *Ruscus aculeatus*. Tra le specie rare e/o minacciate sono segnalate *Hieracium tomentosum*, *Delphinium fissum* e *Alyssoides utriculata*, e numerose orchidee, tra le quali *Orchis pallens* e *Orchis mascula*. Per quanto riguarda l'avifauna, almeno tre specie di interesse comunitario nidificano nell'area: tottavilla, averla piccola, succiacapre. Tra le specie presenti rare e/o minacciate a livello regionale vi è il picchio muraiolo (*Tichodroma muraria*), specie rara presente in regione in pochi siti durante le migrazioni e l'inverno. Circa gli Invertebrati, è segnalata la specie di interesse comunitario cervo volante *Lucanus cervus*, coleottero legato agli ambienti forestali con resti di alberi marcescenti. Non mancano sicuramente rettili, anfibi e mammiferi, tra i quali chirotteri (alle due specie del genere *Pipistrellus* fin qui segnalate si devono aggiungere certamente sia rinolofi che vespertili) che trovano rifugio negli anfratti della Pietra; tuttavia, un censimento faunistico completo non è ancora disponibile.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più tipici per la lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;

- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Caselle



ZRC denominata “Felina”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dal centro del paese di Felina, incrocio tra Via Fratelli Kennedy e Via Di Vittorio, in direzione nord su Via Fratelli Kennedy e quindi su Via Rivolvecchio, proseguendo in direzione nord est su Via Coriano e poi su Via Risorgimento (S.S. 63) fino al soprappasso su Via Fariolo, da qui ancora in direzione nord lungo Via Fariolo e poi verso est su Strada Ducale, quindi verso sud est su Via Felinamata e poi brevemente su Via della Repubblica (S.S. 63); all'altezza del ponte sulla statale in linea d'aria verso sud fino ad incontrare Via Boralattia e su quest'ultima fino all'intersezione con Via Casa Perizzi, da qui in linea d'aria verso sud est fino alla cresta della collina e quindi verso sud fino a Via Monchio in località Valbona, proseguendo in direzione ovest lungo Via Monchio e quindi verso nord su Via Fornacione e infine in direzione ovest su Via Di Vittorio fino all'incrocio con Via Fratelli Kennedy in centro a Felina.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE04 Montagna e, amministrativamente, nel Comune di Castelnovo Ne' Monti.

Occupava una superficie geografica di ha 242,17 e agro-silvo-pastorale di ha 178,97 ed è caratterizzata principalmente da qualche area boscate, molti seminativi e aree urbane. La boscosità è pari al 7,91% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi non irrigui e prati.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per la lepre, medio-alta per il fagiano e media per la starna; in parte vocata per la pernice rossa, nei settori orientali della ZRC.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto non ricade in siti di Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più

tipici per la lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggiere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:

- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Felina



ZRC denominata “Vetto”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992, dalla Legge Regionale n. 8/1994 e in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento della fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale o la cattura, il ripopolamento dei territori contigui. Si tratta di una nuova ZRC.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via Val d'Enza (S.P. 513R) e Via Carlo Arlotti, nel paese di Vetto, in direzione nord est su Via Arlotti, Circonvallazione Nobili e Strada Costa fino all'incrocio con Strada Spigone dopo la frazione di Casone; proseguendo verso sud ovest su Strada Spigone e poi in linea d'aria fino ad incontrare Via Costaborga appena a valle della località Costaborga, quindi verso nord e poi verso ovest su Via Costaborga fino a sbucare su Via Val d'Enza e da qui verso sud ovest lungo Via Val d'Enza e poi Via Sole di Sopra (S.P. 513R) fino all'incrocio con Via Sole Sotto; proseguendo verso sud ovest su Via Sole Sotto e poi su strada bianca fino a raggiungere la S.P. 57 (Via Valle dei Cavalieri), quindi ancora in direzione sud ovest lungo Via Valle dei Cavalieri fino all'intersezione con Via Gottano di Sopra, poi in direzione nord est su Via Gottano di Sopra, su strade bianche, tratturi e in linea d'aria fino ad incontrare il greto del torrente Enza e poi il confine amministrativo provinciale; infine lungo il torrente Enza direzione nord est fino all'altezza di Via dell'Enza e su quest'ultima fino a raggiungere Via Val d'Enza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Reggio Emilia; ubicata all'interno del comprensorio faunistico omogeneo 2, ricade nell'A.T.C. RE04 Montagna e, amministrativamente, nel Comune di Vetto.

Occupava una superficie geografica di ha 385,36 e agro-silvo-pastorale di ha 337,94 ed è caratterizzata principalmente da aree boscate, seminativi e aree urbane. La boscosità è pari al 37,91% della superficie agro-silvo-pastorale. Le aree agricole sono principalmente composte da seminativi non irrigui e prati. I danni causati da ungulati in zona (esclusivamente cinghiale) risalgono perlopiù alle stagioni venatorie passate e sono marginali nelle più recenti. Altri danni causati da fauna selvatica sono trascurabili.

La ZRC presenta vocazionalità medio-bassa per la lepre, bassa per il fagiano e quasi nulla per la starna; in buona parte vocata per la pernice rossa, ad eccezione del settore centrale.

Presenza di aree di Rete Natura 2000

L'area in oggetto ricade parzialmente nel sito ZSC IT4030013 - *Fiume Enza da La Mora a Compiano*. Il sito comprende un tratto di circa 13 km del torrente Enza, da La Mora a Compiano, nella fascia collinare. In questa area il torrente Enza è caratterizzato in alcuni tratti da un ampio alveo ghiaioso con lanche abbandonate ed estesi boschi ripariali dominati da salici e pioppi. Non vi sono specifici vincoli di protezione tranne quello legato al paesaggio locale; tuttavia, è questo uno dei tratti fluviali a carattere torrentizio più rappresentativi dell'area continentale collinare-submontana del versante nord appenninico. Quindici habitat di interesse comunitario, dei quali quattro prioritari, coprono il 66% della superficie del sito: un vero campionario di ambienti ripariali e annessi, con prevalenza per cenosi arboree di pioppi e soprattutto arbustive di salici. Chenopodietai effimeri su substrato grossolano soggetto alle piene, stagni temporanei mediterranei, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, ghiaioni dell'Europa centrale calcarei, foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e

Fraxinus excelsior (Alno-Padion), acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp., laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition, fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*, vegetazione sommersa dei ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure, fiumi con argini melmosi, formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli, praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi, prati pionieri su cime rocciose, foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*. Segnalate la specie di interesse comunitario rinolofo maggiore e minore *Rhinolophus ferrumequinum* e *Rhinolophus hipposideros*. Presenti due specie di uccelli di interesse comunitario nidificanti (succiacapre e averla piccola).

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità e agli obiettivi istituzionali previsti dalla Legge n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali contemplati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 15 capi/100 ha;
- affermazione e incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime autunnali di 25 capi/100 ha.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le significative modificazioni degli ambienti agrari e forestali avvenute negli ultimi decenni risultano in genere sfavorevoli alla lepre europea. A fronte di una forte riduzione dei seminativi, dei prati e dei pascoli sono, infatti, aumentati notevolmente gli ecosistemi seminaturali (boschi). Tale evoluzione è avvenuta maggiormente a scapito dei terreni marginali ad agricoltura tradizionale, ovvero quelli più tipici per la lepre europea. In generale, quindi, il rischio è rappresentato dalla ulteriore contrazione delle attività agricole e dall'espansione dei boschi. Pertanto, in questi ambienti i principali interventi riguardano:

- conservazione delle aree aperte, per evitare la progressiva perdita delle radure a causa degli interventi di rimboschimento o della naturale espansione delle aree boschive;
- ripristino delle vecchie radure e l'esecuzione di tagli del bosco finalizzati a fornire allo stesso una struttura disetanea;
- conservazione delle naturali fasce cespugliate ai margini del bosco;
- gestione a mosaico degli arbusteti più estesi;
- conservazione e incremento delle coltivazioni agricole, soprattutto di quelle arative;
- realizzazione di piccoli appezzamenti di colture a perdere, oppure incentivazione di appezzamenti più ampi da reddito seminati con cereali autunno-vernini, cavoli da foraggio, rape, foraggere ecc.;
- posticipazione dell'aratura delle stoppie a fine estate e conservazione di fasce di stoppie anche in inverno;
- conservazione e ripristino dei pascoli attraverso la corresponsione di incentivi per lo sfalcio ed il decespugliamento (da effettuarsi nella tarda estate).

Piano di gestione faunistica

Il piano di gestione faunistica della ZRC contempla:


- censimenti primaverili e autunnali della lepre (notturni da autovettura con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili e autunnali del fagiano (diurni da autovettura su percorsi prestabiliti o al canto, e conteggio estivo delle nidiate per valutare il successo riproduttivo);
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano delle catture

Non sono previste catture, il contributo faunistico al territorio circostante avverrà grazie all'irradiamento.

Cartografia ZRC Vetto

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2022, N. 1342

Deliberazione di Giunta regionale n. 1341/2021 come modificata con deliberazione n. 696/2022. Integrazione dell'allegato 4 relativo alla scheda tecnica riferita alla zona soggetta alle limitazioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 8/1994 denominata "Valle del Mezzano" nel territorio di Ferrara

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare, l'art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale

n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l'art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l'art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Vista la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il "Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che, a seguito degli elementi conoscitivi relativi all'area del "Mezzano" situata nel territorio della Provincia di Ferrara, prevede una valutazione del livello effettivo di recettività faunistica dell'area stessa e l'avvio di azioni finalizzate ad un riassetto ambientale e faunistico;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1341 del 24 agosto 2021 "L.R. n. 8/1994. Istituzione di zone di rifugio di cui all'art. 22 e di zone soggette alle limitazioni di cui all'art. 51" con la quale è stata istituita una Zona di divieto ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 in corrispondenza della decaduta Zona di rifugio "Valle del Mezzano",

in quanto area insistente sulla ZPS IT4060008 Valle del Mezzano, interdetta all'attività venatoria, ove non sono previste immissioni e prelievi, fatta eccezione per quelli effettuati ai sensi del controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, mentre sono previste catture di specie causa di danno alle colture agricole;

- n. 696 del 4 maggio 2022 con la quale sono stati rettificati i confini della zona denominata "Valle del Mezzano" poiché, a seguito di ulteriori verifiche cartografiche successive alla richiamata deliberazione n. 1341/2021, è stata accertata la sovrapposizione di tale zona con parte della già esistente "Oasi Vallive di Porto", la quale non è ammessa dalla Pianificazione faunistica regionale;

Considerato che:

- la Valle del Mezzano è area sulla quale si sta realizzando il progetto Life Perdix LIFE NAT/IT/000588 con durata fino al 2024, del quale ISPRA è capofila, che prevede l'immissione di esemplari di Starna italica selezionati al fine di ricostituire una popolazione stabile;

- unitamente alle immissioni, detto progetto LIFE prevede attività di monitoraggio degli esemplari di Starna mediante l'impiego di cani abilitati ad operare in aree di importanza naturalistica;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle prescrizioni contenute nella scheda di cui all'Allegato 4 della più volte richiamata deliberazione n. 1341/2021 riferita alla zona di divieto ex art. 51 denominata "Valle del Mezzano", prevedendo la possibilità di immettere esemplari selezionati di Starna Italica nonché di consentire lo svolgimento di prove di adattamento al terreno e cinotecniche al fine di rilasciare l'abilitazione di unità cinofile da impiegare nelle aree di importanza naturalistica anche ai fini del monitoraggio delle starne nell'ambito del medesimo progetto, previa acquisizione di valutazione di incidenza ambientale da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, ferma restando ogni altra disposizione in esso contenuta;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di integrare la scheda di cui all'Allegato 4 della deliberazione n. 1341/2021, riferita all'area soggetta a limitazioni ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 denominata "Valle del Mezzano", prevedendo la possibilità di immettere esemplari selezionati di Starna Italica, così come previsto dal Progetto LIFE Perdix, nonché di consentire lo svolgimento di prove di adattamento al terreno e cinotecniche al fine di rilasciare l'abilitazione di unità cinofile da impiegare nelle aree di importanza naturalistica anche ai fini delle attività di monitoraggio, previa acquisizione di valutazione di incidenza ambientale da parte dell'ente gestore individuato nell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
2. di dare atto che resta invariato quant'altro stabilito nella deliberazione n. 1341/2021 come modificata con deliberazione n. 696/2022;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 SETTEMBRE 2022, N. 1603

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1562/2021 relativa al piano regionale di controllo dello Scoiattolo Grigio nella provincia di Piacenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, che vieta di introdurre specie esotiche o, se del caso, ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie (Allegato A, art. 8, lett. h);

- il Regolamento (UE) n. 1143 del 22 ottobre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

- il Regolamento di esecuzione n. 2016/1141 con il quale la Commissione europea ha adottato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nella quale figura, tra le altre, lo Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*);

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" il quale dispone all'art. 6 che le specie incluse nell'elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:

- introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;

- detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- allevate anche in confinamento;

- trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale,

- tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- vendute o immesse sul mercato;

- utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;

- poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;

- rilasciate nell'ambiente;

Richiamati:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare l'art. 22, comma 6, che prevede che, nei Parchi e nelle Riserve Regionali, i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre gli squilibri ecologici avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e che siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

- la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19

dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 19, che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

- il Decreto ministeriale 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";

- il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 "Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici";

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1, con particolare riferimento all'art. 16 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali, i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;

- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna", con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lettera d) a norma del quale è vietato il rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle

disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista inoltre la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione delle predette aree;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 11, che afferma il principio che la tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale e che a tal fine la Regione adotta misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate;

- l'art. 35, che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;

- l'art. 36, che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;

- gli artt. 37 e 45, a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione, avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzati;

- la Legge Regionale 24 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021" che, agli artt. 25-28 modifica gli enti gestori dei siti e le competenze in materia di Valutazione di incidenza;

- la propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018";

Richiamata, infine, la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna, tra l'altro, le modalità di detenzione degli animali da compagnia;

Considerato che a seguito della prima segnalazione di Scoiattolo Grigio in provincia di Piacenza e della conseguente necessità di intervenire rapidamente con la definizione di modalità operative che consentano il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida della specie, nelle more dell'adozione del Piano di gestione nazionale e di un Piano di controllo regionale, con deliberazione n. 1562 del 6 ottobre 2021 è stato approvato il documento tecnico "Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (*Sciurus carolinensis*) in Emilia-Romagna", nella formulazione di cui al relativo Allegato 1;

Preso atto:

- delle molteplici istanze pervenute da alcune associazioni di natura animalista, a seguito della pubblicazione della succitata deliberazione, finalizzate a valutare opzioni alternative alla soppressione con metodi incruenti;

- della richiesta di parere tecnico, Prot. n. 0995734.U del 27 ottobre 2021, inviata dalla Regione al Ministero della Transizione Ecologica e a ISPRA, circa la possibilità di cattura e successivo contenimento degli scoiattoli grigi rilevati;

- della nota di riscontro di ISPRA prot. 59269 del 5 novembre 2021, acquisita e trattenuta agli atti, nella quale si dispone che:

- nel caso in esame, poiché il nucleo appare numericamente limitato e geograficamente isolato, sembrerebbero sussistere le condizioni per la realizzazione di primi interventi basati su cattura e successiva sterilizzazione. Tale opzione non risulta più sostenibile nel caso in cui emergano nuovi elementi che indichino una continuità con altri nuclei e/o una elevata densità di animali;

- i centri individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 230/2017 dovrebbero prioritariamente accogliere esemplari da compagnia di privati cittadini o esemplari sequestrati nell'ambito delle attività di controllo dei Carabinieri Forestali;

- nel caso si opti per la detenzione degli esemplari, è necessario sia assicurata la sterilizzazione di entrambi i sessi ed evitato il rischio che difficoltà logistiche e la capienza delle strutture di contenimento possano determinare ritardi nella realizzazione degli interventi e blocchi dell'attività di rimozione;

- le strutture, ai sensi del D.lgs. n. 230/2017, debbano escludere ogni rischio di fuga e di riproduzione;

- qualora se ne preveda la detenzione in cattività, gli esemplari catturati siano testati per la zoonosi da *Poxvirus*, di cui lo scoiattolo grigio è portatore;

- gli esemplari destinati alle strutture autorizzate siano resi individualmente riconoscibili immediatamente dopo la cattura;

- la Regione, in quanto responsabile dell'attuazione delle misure di gestione ai sensi della norma (D.lgs. n. 230/2017, art. 22), debba definire nel dettaglio il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto, sterilizzazione e detenzione, i tragitti previsti e le eventuali soste e/o destinazioni temporanee e la destinazione finale;

Considerato che attualmente la segnalazione di presenza

della specie è localizzata in area posta in continuità con il nucleo in espansione dalla Lombardia e nella golena del fiume Po, principale corridoio ecologico del nord-Italia, e, pertanto, si ritiene opportuno non optare per l'ipotesi della cattura-sterilizzazione e rilascio;

Atteso che per dare attuazione alle "Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio" con deliberazione n. 763 del 16 maggio 2022 "Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 tra Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi dell'Insubria di Varese, per la ricerca, gestione attiva e formazione nell'ambito della gestione delle specie aliene" è stata attivata una specifica collaborazione per avviare, tra le altre, le attività di monitoraggio della presenza dello scoiattolo grigio preliminari alle attività di cattura;

Ritenuto opportuno modificare, anche in relazione a quanto previsto dal parere ISPRA prot. 59269 del 5 novembre 2021, la propria deliberazione n. 1562/2021, prevedendo come modalità d'intervento la cattura e il trasporto degli esemplari verso centri autorizzati, previa marcatura con marca visibile e inamovibile, sterilizzazione e screening per il *Poxvirus*;

Ritenuto, pertanto, di modificare il documento tecnico "Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (*Sciurus carolinensis*) in Emilia-Romagna", approvato con la citata deliberazione n. 1562/2021, sostituendo il paragrafo 3. "MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO", secondo la formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'art. 6 del citato Decreto legislativo n. 230/2017 precisa che la detenzione, anche in confinamento, nonché il trasporto di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono vietati nei casi in cui la detenzione e il trasporto avvengano nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

Preso atto dei contenuti relativi alla corretta detenzione delle specie esotiche invasive, di cui alle linee guida pubblicate dal Ministero della transizione ecologica sul proprio sito internet [https://www.mite.gov.it/pagina/linee-guida-ai-sensi-dell-art. 27, comma 4](https://www.mite.gov.it/pagina/linee-guida-ai-sensi-dell-art.-27-comma-4);

Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto la definizione dei requisiti che i soggetti autorizzati devono possedere, le modalità di presentazione delle istanze e di approvazione di un elenco di soggetti ritenuti idonei nonché i criteri per definire la priorità di assegnazione degli esemplari, il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto, sterilizzazione e detenzione, i tragitti previsti e le eventuali soste e/o destinazioni temporanee e la destinazione finale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 26 comma 1;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del d.l. n. 80/2021";

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo

unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale, a decorrere dal 01/04/2022;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi e dell'Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi;
delibera

1. di modificare il documento tecnico "Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (*Sciurus carolinensis*) in Emilia-Romagna", approvato con deliberazione n. 1562/2021, sostituendo il paragrafo 3. "MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO" secondo la formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivo atto la definizione dei requisiti che i soggetti autorizzati devono possedere, le modalità di presentazione delle istanze e di approvazione di un elenco di soggetti ritenuti idonei nonché i criteri per definire le priorità di assegnazione degli esemplari, il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto, sterilizzazione e detenzione, i tragitti previsti e le eventuali soste e/o destinazioni temporanee e la destinazione finale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività Faunistico-venatorie e Sviluppo della Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.



3. MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO

Il presente protocollo per la risposta rapida deve essere attivato anche a seguito di una sola segnalazione, verificata da tecnici esperti, di uno o più esemplari della specie.

Come prima attività sarà avviato il **monitoraggio continuo** dell'area interessata da eventuali segnalazioni certe e zone limitrofe che possano fungere da corridoi di espansione della specie. Il monitoraggio sarà attuato secondo le metodiche individuate dal Piano di gestione della specie, anche successivamente al termine delle attività di controllo ed eradicazione per almeno sei mesi, oltre alla continua raccolta di osservazioni occasionali. In particolare, il monitoraggio sarà realizzato attraverso:

- Utilizzo di n. 3 foto-trappole, attorno al punto iniziale di rilevamento, distanziate di circa 100 m e provviste di esche alimentari (noci e nocciole) che verranno mantenute in loco, alimentate e controllate con frequenza adeguata al caso specifico, per tutto il periodo di intervento.
- Raccolta, verifica e registrazione di osservazioni occasionali georeferenziate.

Dopo l'avvio del monitoraggio, individuata l'area di maggior presenza della specie, saranno attivate le **modalità di intervento** contemplate dal Piano nazionale di gestione già citato, privilegiando la cattura mediante gabbie-trappola e il successivo trasferimento presso i centri autorizzati secondo il protocollo di cattura previsto dal Piano di gestione nazionale.

Gli operatori collocheranno le apposite trappole di cattura, regolarmente rifornite di esca alimentare (noci e nocciole). Le trappole utilizzate saranno quelle realizzate in rete zincata elettrosaldata con meccanismo di chiusura per cattura singole (es. Tomahawk, modello 201 o 202) o multiple, di dimensioni minime di circa 41 x 13 x 13 cm. Queste saranno disinnescate per circa 15 gg per abituare gli animali alla loro presenza. Successivamente le trappole saranno attivate per cicli consecutivi, indicativamente di 3-4 giorni alternati a periodi di pre-innesco, a seconda dei risultati delle catture. Le trappole dovranno essere controllate almeno 2 volte al giorno al fine di ridurre al minimo il tempo di permanenza in trappola degli animali. Potranno essere attivate anche giornalmente, tramite un sopralluogo al mattino presto, per essere poi disattivate in occasione del controllo serale. La squadra sarà composta da 1-2 operatori e dovrà essere dotata del materiale necessario alla manipolazione degli scoiattoli sul posto.

Una volta catturati i soggetti saranno marcati e trasferiti nei centri autorizzati; tali centri, anche al fine di essere individuati ai sensi del D.lgs n. 230/2017, devono essere provvisti di caratteristiche idonee ad evitare fughe, accidentali o intenzionali, la riproduzione e devono garantire il benessere dei soggetti catturati e abituati alla vita libera. Gli esemplari destinati ai centri dovranno essere marcati con marca visibile e inamovibile, sottoposti a sterilizzazione e screening per il *Poxvirus*. Nel caso in cui tali centri siano localizzati in Regioni diverse, dovranno essere condivise le diverse fasi delle operazioni di traslocazione con la Regione di destinazione finale e informate le eventuali Regioni di solo transito. In ogni caso, tale opzione è perseguibile unicamente per numeri esigui di soggetti catturati, mentre la disponibilità e/o l'eventuale saturazione della capienza dei centri autorizzati non possono in alcun modo determinare ritardi nella realizzazione degli interventi o blocchi dell'attività di rimozione.

Anche per le fasi di trasferimento dei soggetti catturati devono essere garantite le misure necessarie a evitare fughe, intenzionali o accidentali, il benessere animale e il rispetto delle norme correlate.

Ogni animale catturato sarà valutato rispetto il sesso, il peso, lo stato riproduttivo e la lunghezza del piede posteriore. Tali dati saranno riportati su apposite schede predisposte dalla Regione Emilia-Romagna.



Altre specie eventualmente catturate saranno immediatamente liberate sul posto, annotando comunque le informazioni (circa la specie, la data, e la trappola), sulle schede di cattura.

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Tali interventi devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, inoltre, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna. A tal fine sarà necessario attivare tempestivamente corsi di formazione e relative sessioni d'esame; le modalità di abilitazione avverranno ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1104/2005. Gli operatori potranno essere affiancati da personale del Servizio territoriale competente, con funzione di supporto e consulenza.

I soggetti, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una **assicurazione** a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o a cose nell'esercizio del controllo faunistico. Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli incaricati dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole nonché le eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

La Polizia provinciale e l'Ente di gestione dell'area protetta eventualmente interessata è tenuta a **comunicare** alla Regione, Servizio attività faunistico-venatorie e pesca e Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, l'inizio dell'attività di cattura e a trasmettere mensilmente una rendicontazione relativa agli avvistamenti (con data e località georeferenziata) e ai risultati di cattura, completi delle apposite schede debitamente compilate. La Regione provvederà a trasmettere tali dati ad ISPRA ed al Ministero, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 e per le finalità di cui al c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs 230/2017.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1645

Approvazione dei Programmi Annuali Operativi di gestione del cervo 2022-2023 per i Comprensori A.C.A.T.E.R. Orientale e A.C.A.E.R. Piacentino e contestuale approvazione dei Piani di prelievo del cervo riferiti alle porzioni dei territori di Forlì-Cesena e Piacenza. Approvazione del Piano di prelievo del muflone nel territorio di Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11 quaterdecies "Interventi strutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle

attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone, tra l'altro, quanto segue:
 - il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere

dell'ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta della Commissione Tecnica di ciascun ACATER attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Protocollo d'Intesa tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1265 del 13 ottobre 1999, per la gestione condivisa della popolazione del cervo appenninico detta dell'"Acquerino" attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni a prescindere dalle suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato;

Atteso che il sopra richiamato Protocollo d'Intesa tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, al fine di consentire una corretta, organica ed unitaria forma di gestione della popolazione di cervo dell'"Acquerino", prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione di Coordinamento assistita da una Commissione Tecnica per la predisposizione dei necessari strumenti di gestione, tra i quali, un apposito Regolamento per la gestione faunistico-venatoria della popolazione di Cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano;

Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare del Titolo III "Gestione del cervo":

- l'art. 7 che prevede, per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale, l'individuazione di un comprensorio, geografico e amministrativo, di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente;
- l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che per ciascun Comprensorio vengano individuate:
 - una Commissione di Coordinamento, nominata dalla Regione e composta dai rappresentanti delle Regioni interessate, da tutti i soggetti a vario titolo deputati alla gestione della specie (ATC, Parchi, Aziende faunistiche) e da un rappresentante dell'ISPRA;

- una Commissione Tecnica composta da un tecnico di comprovata esperienza nella gestione del cervo valutata dell'ISPRA, nominato da ciascuna delle Province (ora Regione) ricadenti nel Comprensorio di gestione e da un rappresentante dell'ISPRA;
- l'art. 9 che individua, quali strumenti di gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio:
 - un Piano poliennale di gestione, parte integrante dei Piani faunistici provinciali (ora Piano Faunistico-Venatorio regionale), proposto dalle Commissioni tecniche sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni di Coordinamento e approvato dalle Province (ora Regione), che definisce:
 - a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
 - c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del cervo nel comprensorio;
 - un Programma annuale operativo proposto dalle Commissioni tecniche alle Commissioni di Coordinamento, che costituisce lo strumento di attuazione delle attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Poliennale di gestione e che deve contenere:
 - a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli areali riproduttivo e annuale della popolazione;
 - b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola Provincia (dimensione sub-provinciale);
 - c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
 - d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
 - e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti all'impatto della specie sulle attività antropiche;

- f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;
 - g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
 - h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
 - i) gli eventuali interventi di cattura;
 - j) la definizione dei soggetti responsabili delle attività di cui sopra nonché le modalità e i tempi per la realizzazione delle stesse;
- l'art. 10, il quale dispone che il prelievo venatorio del cervo e le operazioni ad esso collegate sono organizzate in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali;

Dato atto che a tal fine l'areale appenninico è stato suddiviso in tre comprensori ACATER (Areale Cervo dell'Appennino Toscano, Emiliano-Romagnolo) e nel comprensorio ACAER (Area Cervo Appennino Emiliano Romagnolo) Piacentino, comprendenti i territori provinciali così definiti:

- Occidentale: province di Modena, Parma, Reggio-Emilia e Lucca;
- Centrale: Città metropolitane di Bologna e Firenze, province di Prato e Pistoia;
- Orientale: province di Forlì-Cesena, Arezzo e Città metropolitana di Firenze;
- Piacentino: provincia di Piacenza;

Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto altresì il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" (PFVRRER 2018-2023) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, comprensivo del Piano poliennale di Gestione del cervo ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Regionale n. 1/2008, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove si prevede che nei confronti del cervo, alla dovuta attenzione al tema del contenimento degli impatti ai comparti agro-forestale e viario, si aggiunge

la necessità di produrre un adeguamento gestionale, che consenta di snellire le pratiche annuali ed adeguare la superficie oggetto di gestione all'areale regionale di presenza dell'ungulato. La conservazione del cervo nell'Appennino Emiliano-Romagnolo, si conferma una priorità a cui si intende dare attuazione diversificando l'approccio gestionale sulla base dei differenti scenari evidenziati. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il cervo (§ 2.8.2), definisce:

- nel comprensorio omogeneo 1, in ragione dei potenziali impatti alle attività imprenditoriali, un obiettivo non conservativo nei confronti del cervo. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio si applica questo obiettivo gestionale. L'areale del cervo si estende sino al limite tra i comprensori omogenei 1 e 2 su un ampio fronte, oltrepassandolo localmente verso nord. I dati georeferenziati relativi ai sinistri che vedono coinvolto il mammifero e quelli inerenti agli impatti alle produzioni agricole, mostrano come incursioni sporadiche dell'ungulato nel comprensorio omogeneo 1 siano già ripetutamente occorse;
- nei comprensori omogenei 2 e 3, è consentito programmare densità comprese nella forbice 1-4 capi/kmq. Il prelievo venatorio dovrà essere concentrato nei distretti, e all'interno di questi nelle sub-unità gestionali, in cui si addensano gli impatti a carico delle attività agroforestali. Il riferimento in questo senso è rappresentato all'area critica per i danni da cervo. Alle Aziende Venatorie attive nella gestione del cervo si applicano i criteri e gli obiettivi stabiliti per il distretto in cui ricadono;

Dato atto che con propria deliberazione n. 1604 del 28 settembre 2022 sono stati approvati i Programmi Annuali di gestione del cervo degli ACATER Occidentale e Centrale per la stagione venatoria 2022/2023;

Preso atto che le Commissioni Tecniche dell'ACATER Orientale e dell'ACAER Piacentino, con note tratte dagli atti dal Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, hanno depositato i Programmi annuali di gestione 2022-2023 relativi alla popolazione di cervo dei rispettivi comprensori;

Viste:

- le note Protocollo n. 0772680.U del 27 agosto 2022 e n.

0821570.U del 7 settembre 2022 con le quali sono stati richiesti ad ISPRA i previsti pareri in merito rispettivamente alle proposte di Piano Annuale Operativo dell'ACATER Orientale nonché dell'ACAER Piacentino;

- le note Protocollo n. 0921648.E del 22 settembre 2022 e n. 0960521.E del 27 settembre 2022 con le quali ISPRA ha espresso parere favorevole, rispettivamente, ai piani di prelievo presentati per le province dell'Emilia-Romagna nei citati ACATER Orientale e ACAER Piacentino, in quanto i tassi di prelievo proposti risultano, in generale, sostenibili dalle popolazioni ed è accettabile anche la ripartizione in classi di sesso ed età del contingente da abbattere;

Viste altresì:

- la nota prot. n. 0809839 del 5 settembre 2022 con la quale il Settore Agricoltura Caccia e Pesca - Ambito di Modena e Reggio-Emilia ha richiesto ad ISPRA un parere rispetto al piano di prelievo in selezione della specie muflone (*Ovis Aries*) relativo al territorio di Reggio Emilia;
- la nota prot. n. 0921645.E del 22 settembre 2022 con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole rispetto al piano di prelievo proposto in quanto coerente con le indicazioni fornite nel documento "Linee guida per la gestione degli ungulati. Cervidi e Bovidi";

Richiamato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 approvato con propria deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022, ed in particolare l'Allegato B, parte integrante del citato provvedimento, che consente il prelievo in selezione del cervo e del muflone secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto:

CERVO		
TEMPI DEL PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
5 ottobre - 15 febbraio 2023	M	III
5 ottobre - 15 marzo 2023	M	I e II
1° gennaio 2023 - 15 marzo 2023	F M e F	I e II 0
in aree a gestione non conservativa (C 1)	SESSO	CLASSE SOCIALE
5 ottobre - 15 febbraio 2023	M	III

5 ottobre - 15 marzo 2023	M	I e II
1° gennaio 2023 - 30 marzo 2023	M e F	Tutte le classi
MUFLONE		
TEMPI DEL PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
2 novembre - 30 gennaio	M e F	Tutte le classi

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 697/2022 prevede inoltre, nell'Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati sia consentita preferibilmente con munizioni atossiche in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione e che nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F possa essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Ritenuto, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di provvedere all'approvazione:

- per la porzione dei territori provinciali di Forlì-Cesena e Piacenza, dei Programmi annuali operativi relativi alla gestione del cervo dell'ACATER Orientale e ACAER Piacentino per la stagione venatoria 2022-2023, nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 2 del presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo, nonché dei Piani di prelievo delle medesime popolazioni di cervo contenuti nei sopra richiamati Programmi annuali operativi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 4, e 10 del citato Regolamento Regionale n. 1/2008, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022-2023, approvato con la già citata deliberazione n. 697/2022;
- per il territorio provinciale di Reggio Emilia, del piano di prelievo del muflone;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di provvedere all'approvazione dei Programmi Annuali Operativi di gestione del cervo, nei Comprensori dell'ACATER (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) Orientale e dell'ACAER (Areale del Cervo dell'Appennino Emiliano-Romagnolo) Piacentino, nella formulazione di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, per la stagione venatoria 2022-2023;
2. di provvedere, altresì, all'approvazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 4, e 10 del Regolamento Regionale n. 1/2008, dei Piani di prelievo delle medesime popolazioni di cervo contenuti nei soprarichiamati Programmi Annuali Operativi, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022-2023, approvato con propria deliberazione n. 697/2022;
3. di provvedere infine all'approvazione del piano di prelievo in selezione della specie muflone (*Ovis Aries*) per il territorio di Reggio-Emilia, così come indicato nel prospetto di seguito riportato:

Area Gestione	Sup. (ha)	Distretto	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Tot
60	531	3M	0	0	0	0	0	0	0	0
71	553	3M	0	0	1	0	2	0	1	4
88	400	3M	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15.941	3M	0	0	1	0	2	0	1	4

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

COMPENSORIO A.C.A.T.E.R. ORIENTALE

ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA

2021-22

E

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO

DI GESTIONE DEL CERVO

2022-23

1. ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2021-2022**1.1 Individuazione cartografica dell'areale annuale e riproduttivo della popolazione di cervo del Comprensorio ACATER****1.1.1 Areale di distribuzione**

	Maglie di presenza stabile o stagionale kmq	percentuale
Provincia di FI	290	22,9
Provincia di FC	525	41,5
Provincia AR	449	35,6
Totale	1264	100,0%

Tabella 1.1.1: distribuzione provinciale del cervo nel Comprensorio ACATER




Tavola 1.1.1: distribuzione del cervo nel Comprensorio ACATER ORIENTALE

1.1.2 Areale riproduttivo

	Maglie di presenza attività riproduttiva kmq	percentuale
Provincia di FI	174	25,9
Provincia di FC	272	40,6
Provincia AR	225	33,5
Totale	671	100,0%

Tabella 1.1.2: distribuzione provinciale dell'attività riproduttiva del cervo nel Comprensorio ACATER

1.2 Risultati del monitoraggio

1.2.1 Conteggi al bramito anno 2021

Prov.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FI	Nr. Maschi bramenti totale	79	72	88	95	75	96	89	101	73*	68*
	Kmq censiti	132	144	148	146	146	146	146	146	146*	146*
	Densità su areale censito	0,81	0,5	0,59	0,65	0,51	0,65	0,61	0,69	0,50*	0,46*
	Densità su areale riproduttivo totale	0,56	0,46	0,56	0,61	0,43	0,55	0,51	0,58	0,42*	0,39*
FC	Nr. Maschi bramenti totale	220	206	268	206	248	282	258	246	248**	168 ⁽¹⁾
	Kmq censiti	228	239	249	247	247	432	432	432	432	354
	Densità su areale censito	0,96	0,86	1,08	0,83	1,00	0,65	0,60	0,57	0,57	0,47 ⁽¹⁾
	Densità su areale riproduttivo totale	1,05	0,99	1,06	0,81	0,89	1,01	0,92	0,87	0,91	0,74 ⁽¹⁾
AR	Nr. Maschi bramenti totale	275	296	332	282	303	264	280	275	277***	192 ⁽²⁾
	Kmq censiti	-	-	-	-	294	294	294	294	294**	205 ⁽²⁾
	Densità su areale censito	-	-	-	-	1,03	0,90	0,95	0,94	0,94***	0,94
	Densità su areale riproduttivo totale	-	-	-	-	0,67	0,59	0,62	0,61	0,61***	0,43

Tabella 1.2.1.: superfici monitorate e densità di maschi bramenti nel Comprensorio ACATER dal 2012 al 2021

*dato riferito ai soli ai cervi bramenti individuati nel distretto, non sono conteggiati quelli del Parco NFC area fiorentina in quanto nel 2021 non è stato effettuato il censimento al bramito.

** Nel 2020 non sono stati svolti censimenti nel PNFC: il n. corrisponde ai capi censiti nel 2020 fuori PNFC sommati ai capi censiti entro PNFC nel 2019.

(1) Dati di minima ottenuti dalla somma dei capi censiti fuori PNFC e dei capi censiti in un'area campione entro PNFC, in quanto nel 2021 il PNFC non ha organizzato il censimento al bramito. Per ulteriori informazioni circa la stima della popolazione effettiva si vedano le note al punto 2.2.2.

*** Nel 2020 non sono stati svolti censimenti al bramito nel PNFC e nei Distretti dell'ATC AR1. Il n. corrisponde ai capi censiti nel 2019 a cui sono stati sommati i 20 MA censiti nei Distretti dell'ATC AR2.

(2) Nel 2021 sono stati svolti i censimenti anche all'interno del PNFC utilizzando come operatori soltanto i cacciatori e quindi riuscendo a coprire un numero minore di punti di ascolto.

1.2.2 Stima della struttura di popolazione e della consistenza

	n	P	FA/FG	MG	MS	MA	Ind
Prov FI*	559	104	234	31	71	119	-
	%	18,6	41,9	5,5	12,7	21,3	-
Prov FC**	809	139	339	96	114	120	1
	%	17,2	41,9	11,9	14,1	14,8	0,1
Prov AR*	621	100	294	41	78	108	-
	%	16,1	47,3	6,6	12,6	17,4	-
Totale	1989	343	867	168	263	347	1
	%	17,2	43,6	8,4	13,2	17,4	0,1

Tabella 1.2.2: struttura di popolazione del cervo

*dati ricavati dalle osservazioni durante la S.V. 21-22

**dati ricavati dalle osservazioni primaverili 2022

1.2.3 Stima della consistenza di popolazione

Prov	Areale distributivo Km ²	Cervi bramanti N°	Consistenza Ipotesi 1 Cervi adulti 15,5%	Consistenza Ipotesi 2 Cervi adulti 20 %	Densità su distretto Ipotesi 1 capi/Kmq	Densità su distretto Ipotesi 2 capi/kmq	Consistenza media Cervi adulti 17,4%	Densità su distretto media capi/Kmq	Densità su distributivo media capi/Kmq
FI	290	68	439	340	0,73	0,57	391	0,65	1,35
FC	525	248 ⁽¹⁾	1.600	1.240	1,20	0,93	1.425	1,08	2,71
AR	449	192	1.239	960	2,38	1,85	1.103	2,12	2,46
TOT.	1264	508	3.277	2.540	1,34	1,04	2.920	1,20	2,31

Tabella 1.2.3: stime delle consistenze e delle densità della popolazione in base ai maschi bramanti

(1) Per ulteriori informazioni circa la stima dei maschi bramanti e la consistenza si vedano le note al punto 2.2.2.

Distretto FIDC01 *							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	192	28	70	16	14	33	(31)
%	100	17,4	43,5	9,9	8,7	20,5	(16,1)

Distretto DCERFC01							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	23	4	10	2	3	4	
%	100	17,4	43,5	8,7	13,0	17,4	

Distretto DCERFC02							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	1093	199	428	108	168	190	
%	100	18,2	39,2	9,9	15,4	17,4	

Distretto DCERFC03							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	212	38	86	19	32	37	
%	100	17,9	40,6	9,0	15,1	17,5	

Distretto DCERFC04							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	97	18	37	10	15	17	
%	100	18,6	38,1	10,3	15,5	17,5	

Distretto DCERAR31							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	345	53	174	26	40	52	
%	100	15,4	50,4	7,5	11,6	15,1	

Distretto DCERAR32							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	163	38	71	10	16	28	
%	100	23,3	43,4	4,4	9,8	17,2	

Distretto DCERAR33							
	N	P	FA-FG	MG	MS	MA	(IND)
n°	113	9	49	5	22	28	
%	100	8,0	43,4	4,4	19,5	24,8	

Tabella 1.2.4: stime delle consistenze e/o della struttura in base alle osservazioni in contemporanea

*per Firenze: dati ricavati da due serate di transetti notturni in contemporanea per la stima della struttura primaverile 2022

1.3 Analisi della gestione faunistico-venatoria 21-22

1.3.1 Organizzazione dei distretti



Prov.		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
FI	N° distretti	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	N° UDG	17	17	17	19	27	27	27	9	9
	Sup totale (ha)	33.155	33.155	33.155	34.227	49.228	49.228	49.228	60.165	60.165
FC	N° distretti	5	5	5	5	5	6	4	4	4
	N° UDG	19	19	19	19	19	26	24	24	24
	Sup totale (ha)	85.356	85.356	85.356	85.356	85.356	150.588	132.158	132.158	132.158
AR	N° distretti					3	3	5	5	5
	N° UDG					3	3	3	3	3
	Sup totale (ha)					70.038	70.038	51.971	51.971	51.971
ACATER	N° distretti					9	10	10	10	10
	N° UDG					49	56	55	36	36
	Sup totale (ha)					204.622	269.854	233.357	242.181	244.294

**= superficie realmente operativa

Tabella 1.3.1: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER

1.3.2 Provincia di Firenze

Distretto	UDG	denominazione	vocazione	attiva	AUS ha
FIDC01	DCSFI-72	LA FAGGIOLA - BADIA DI SUSINANA - PALAZZUOLO - ZRV LA SOGLIA - ZRV I CANCELLI	si	si	4.031
FIDC01	DCSFI-73	GAMBERALDI - ABETO - MONTE GIANNI - VALLE ACERRETA - ZRV LE VILLETTE - ZRV DOGARA - ZRV CASTAGNETO GUIZZO - ZRV BOTTEGHETTE - ZRV VANGIOLINO	si	si	8.855
FIDC01	DCSFI-75	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV COLLA DI CASAGLIA	si	si	7.984
FIDC01	DCSFI-76	MONTE CARNEVALONE - BOCCHETTA CA' DEL VENTO - CRESPINO - ZRV CAMPO PICCINO	si	si	3.666
FIDC01	DCSFI-79	MONTE PESCHIANA - MURAGLIONE - CORELLA - CASTAGNO - MONTE MASSICAIA - ZRV CORELLA - ZRV MOIA	si	si	7.661
FIDC01	DCSFI-82	RINCINE - VIERLE - GUGENA	si	si	4.029
FIDC01	DCSFI-83	POMINO - PELAGO - CONSUMA - DIACCETO	si	si	5.607
FIDC01	DCSFI-86	GRICIGLIANO - SANTA BRIGIDA - VAL DI SIEVE - CORELLA - GUGENA - POMINO - PELAGO - DIACCETO - ZRV CERRETO LIBRI - ZRV SIEVE - ZRV CASTELLO PETROGNANO - ZRV PRATO BARONE	no	si	12.167
FIDC01	DCSFI-87	MONTOLANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV TEMERAIO	no	si	3.358
FIDC01	AFVFI-20	AFV GALLIANA	si	si	572
FIDC01	AFVFI-28	AFV MUGELLANA	no	si	909
FIDC01	AFVFI-31	AFV ORTACCI	si	si	500
FIDC01	AAVFI-06	AAV FARNETO	no	si	441
FIDC01	AAVFI-09	AAV IL LAGO	no	si	385
TOTALE DISTRETTO			60.165		

Tabella 1.3.2: superfici delle sub unità del distretto FIDC01




Tavola 1.3.1: cartografia del distretto FIDC01

1.3.3 Provincia di Forlì-Cesena

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_FC01	FC03	si	si	9.594
DCER_FC01	AFV ALTO TEVERE	si	si	1.059
DCER_FC01	AFV PETRUSCHIO	si	no	514
DCER_FC02	FC05	si	si	18.619
DCER_FC02	AFV COMERO N	si	no	503
DCER_FC02	AFV RIO SALSO	si	si	542
DCER_FC02	AFV SASSETO M	si	si	1.377
DCER_FC02	AFV VESSA	si	si	580
DCER_FC03	FC04	si	si	10.486
DCER_FC03	AFV CIT	si	si	746
DCER_FC03	AFV VALBURA	si	si	718
DCER_FC04	FC01_02_04_06	si	si	75.759
DCER_FC04	AFV ACERO R	si	si	649
DCER_FC04	AFV BONAGA	si	no	682
DCER_FC04	AFV CELLA	si	no	965
DCER_FC04	AFV GALLIANA	si	si	621
DCER_FC04	AFV M. BASCHIERA	si	no	940
DCER_FC04	AFV MONTECOLLINA	si	no	1.199
DCER_FC04	AFV SALTO MARS	si	si	969
DCER_FC04	AFV S. MARINA	si	si	925
DCER_FC04	AFV S. MARTINO	si	si	1.312
DCER_FC04	AFV S. PAOLO	si	no	1.453
DCER_FC04	AFV VALDIPONDO	si	no	513
DCER_FC04	AFV VALLE IBOLA	si	no	1.000
DCER_FC04	AFV VALMONTONE	si	si	975

Tabella 1.3.3: superfici distretti e UDG della provincia di FC




Tavola 1.3.2: cartografia dei distretti della provincia di FC

1.3.4 Provincia di Arezzo

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_AR31	DCS_AR_13	si	si	13.895
DCER_AR32	DCS_AR_14	si	si	6.381
DCER_AR32	DCS_AR_02	no	si	11.424
DCER_AR33	DCS_AR_22	si	si	13.203
DCER_AR33	DCS_AR_07	no	si	7.069

Tabella 1.3.4: superfici distretti della provincia di AR




Tavola 1.3.3: cartografia dei distretti della provincia di AR

1.3.5 Risultati di prelievo

Gli abbattimenti complessivi effettuati durante la stagione venatoria 2021-2022 vengono di seguito illustrati nella Tabella

	Prov FI				Prov FC				Prov AR			
	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%	P.P.	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	6	6	100,0	17	17	14	82,3	24	24	7	29,2
Maschi sub	9	9	7	77,8	25	25	23	92,0	23	23	14	60,9
Maschi gio	7	7	6	85,7	20	20	16	80,0	21	21	15	71,4
Femmine ad	20	20	13	65,0	62	62	51	82,3	83	83	37	44,6
Femmine gio	7	7	5	71,4	21	21	12	57,1	22	22	4	18,2
Piccoli	27	27	17	63,0	74	74	49	66,2	57	57	20	35,1
TOTALE	76	76	54	71,1	219	219	165	75,3	230	230	97	42,2

Tabella 1.3.5: riepilogo dei prelievi effettuati durante la stagione venatoria 2021-2022 nel Comprensorio ACATER

Di seguito il piano di prelievo assegnato e realizzato, con relative percentuali, durante le ultime 5 stagioni faunistico-venatorie dal 2017-2018 al 2021-2022 (escluso istituti privati) e nell'ultima stagione venatoria negli istituti privati.

Provincia di Firenze

	2017-2018			2018-2019			2019-2020			2020-2021			2021-2022		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	6	6	100,0	8	7	87,5	8	7	87,5	7	7	100,0	6	5	83,5
Maschi subadulti	12	5	41,7	12	12	100,0	12	7	58,3	8	6	75,0	7	6	85,7
Maschi giovani	9	6	66,7	9	8	88,9	8	8	100,0	6	6	100,0	6	6	100,0
Femmine adulte	24	22	91,7	19	20	105,3	20	16	80,0	16	14	87,5	15	12	80,0
Femmine giovani	9	5	55,6	9	5	55,6	13	4	30,7	13	5	38,5	7	5	71,4
Piccoli	18	15	83,3	24	11	45,8	25	9	36,0	19	5	26,3	22	16	72,7
TOTALE	78	59	75,6	81	63	77,8	86	51	59,3	69	43	62,3	63	50	79,4

Tabella 1.3.6: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo nel distretto FIDC01

AFV/AAV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AFVFI28-MUGELLANA		1		1		1		1		0		0	33,3
AFVFI20-GALLIANA		1		1		1	1			1		1	100,0
AFV FI31-ORTACCI				1		1				0		0	0
AAVFI09-IL LAGO			1	1		1			0	0		0	0
AAVFI06-FARNETO				1		1				0		0	0
TOTALE	0	2	1	5	0	5	1	1	0	1	0	1	30,8

Tabella 1.3.7: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV/AAV 2021-2022 nella provincia di Firenze

Provincia di Forlì Cesena

	2017-2018			2018-2019			2019-2020			2020-2021			2021-2022		
	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%
Maschi adulti	21	13	61,9	18	11	61,1	16	12	75,0	13	8	61,5	13	10	76,9
Maschi subadulti	25	13	52,0	20	15	75,0	21	12	57,1	17	11	64,7	18	17	94,4
Maschi giovani	18	10	55,6	18	12	66,7	18	15	83,3	14	12	85,7	14	10	71,4
Femmine adulte	61	31	50,8	53	39	73,6	50	43	86,0	46	40	87,0	46	37	80,4
Femmine giovani	17	6	35,3	16	4	25,0	17	8	47,1	14	6	42,9	14	6	42,8
Piccoli	49	11	22,4	40	16	40,0	47	21	44,7	48	22	45,8	48	29	60,4
	191	84	44,0	165	97	58,8	169	111	65,7	152	99	65,1	153	109	71,2

Tabella 1.3.8: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo negli ATC della Provincia di FC

AFV	assegnato						prelevato						attuazione piano
	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	MA	MS	MG	FA	FG	Piccoli	%
AFV ACERO ROSSO					1	2	0	0	0	0	1	0	33,3
AFV ALTO TEVERE		1		1		1	0	1	0	0	0	1	66,7
AFV CIT				1		1	0	0	0	0	0	0	0,0
AFV RIO SALSO	1	2	1	2	1	4	1	2	1	2	1	4	100,0
AFV S. MARINA			1	1	1	2	0		1	1	0	2	80,0
AFV S. MARTINO IN A.			2	2		3	0		2	2	0	2	85,7
AFV SALTO MARSIGN.		1		2		2	0	0	0	2	0	2	80,0
AFV SASSETO MORTANO	1	1	1	2	1	4	1	1	1	2	1	4	100,0
AFV VALBURA	1	1		2	1	2	1	1	0	2	1	2	100,0
AFV VALMONTONE				1		2	0	0	0	1	0	0	33,3
AFV VESSA	1	1	1	2	2	3	1	1	1	2	2	3	100,0
TOTALE	4	7	6	16	7	26	4	6	6	14	6	20	84,8

Tabella 1.3.9: percentuali di realizzazione del piano di prelievo nelle AFV 2021-2022 nella provincia di FC

Provincia di Arezzo

	2017-2018				2018-2019				2019-2020				2020-2021				2021-2022			
	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Ass	Prel	%	Ass	Prel	%	
Maschi adulti	35	32	32	100	35	32	32	100	35	26	22	84,6	24	7	29,2					
Maschi subadulti	42	42	30	71,4	42	42	30	71,4	42	28	22	78,6	23	14	60,9					
Maschi giovani	31	29	27	93,1	31	29	27	93,1	31	25	9	36,0	21	15	71,4					
Femmine adulte	32	33	14	42,4	32	33	14	42,4	32	85	57	67,1	83	37	44,6					
Femmine giovani	108	102	57	55,9	108	102	57	55,9	108	25	1	4,0	22	4	18,2					
Piccoli	87	82	29	35,4	87	82	29	35,4	87	60	20	33,3	57	20	35,1					
	335	320	189	59,1	335	320	189	59,1	335	249	131	52,6	230	97	42,2					

Tabella 1.3.10: piano di prelievo assegnato e realizzato con percentuali di prelievo in Provincia di Arezzo

1.3.6 Sforzo di caccia

Distribuzione territoriale dello sforzo venatorio e dei prelievi.

Anno	DISTRETTI	Capi assegnati	Capi abbattuti	N° uscite totali	N° medio uscite per capo abbattuto	N° medio uscite per capo assegnato
	FIDC01	63	50	1.014	20,2	16,1
2021-22	FC01-02-03-04-05-06	153	109	1.540	14,1	10,1
	DCS_AR_13_14_22	230	97	4.800	49,5	20,9

Tabella 1.3.11: capi assegnati e sforzo di caccia nei territori di competenza degli ATC del Comprensorio ACATER (escluso istituti faunistici)

Provincia di Firenze

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
	DCSFI-72	2	0	-
	DCSFI-73	38	2	19,0
	DCSFI-75	198	7	28,3
	DCSFI-76	38	0	-
	DCSFI-79	267	15	17,8
	DCSFI-82	363	22	16,5
2021-22	DCSFI-83	36	1	36,0
	DCSFI-86	51	2	25,5
	DCSFI-87	21	0	-
	AFVFI-20	n.d.	3	-
	AFVFI-28	n.d.	1	-
	AFVFI-31	n.d.	0	-
	AAVFI-09	n.d.	0	-
	AAVFI-06	n.d.	0	-

Tabella 1.3.12: Capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretto FIDC02

Provincia di Forlì Cesena

Anno	Distretto	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
	DCER_FC01	ATCFC03	56	4	14,0
	DCER_FC02	ATCFC05	1.132	85	13,3
	DCER_FC03	ATCFC04	188	13	14,5
2021-22	DCER_FC04	ATCFC01	18	1	18
	DCER_FC04	ATCFC02	131	4	32,7
	DCER_FC04	ATCFC04	0	0	0
	DCER_FC04	ATCFC06	15	2	7,5

Tabella 1.3.13: capi prelevati e sforzo di caccia per UDG distretti

Provincia di Arezzo

Anno	UDG	N° uscite	Capi prelevati	N° uscite per capo abbattuto
	DCS_AR_13	2269	69	32,9
2021-22	DCS_AR_14	2406	26	92,5
	DCS_AR_22	125	2	62,5

Tabella 1.3.14: capi prelevati per zona e sforzo di caccia per UDG**1.3.7 Danni alle attività agricole**

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i danni alle attività agricole suddivisi per Distretto per comune e coltivazione danneggiata riferiti all'anno 2021 e la cartografica del distretto relativa alla localizzazione dei danni.

Provincia di Firenze

Coltivazione danneggiata	Danni 2021 per Comune						
	San Godenzo	Dicomano	Vicchio	Pazzuolo S.S.	Marradi	Londia Pelago	Rufina Pontass.
Frutteto		2.765	181		48		
Olivo			34				
Vigna			1.407				
Cereali							
Oleoproteaginose							
Orticole							
Vivaio							
Marroni							
Bosco							
Foraggere							
TOTALE €		2.765	1.622		48		
TOTALE €	4.435						

Tabella 1.3.15: danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze




Tavola 1.3.4: distribuzione dei danni da cervo sulle colture in Provincia di Firenze anno 2021

Provincia di Forlì Cesena**Danni 2021 per Comune**

	BAGNO DI ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	GALEATA	MERCATO S.	PREDAPPIO	ROCCA SAN CASCIANO	SANTA SOFIA	SARSINA	TREDOZIO	TOT
Cereali		132	11,4	66	352	679,6	37	45		1.262,6
Erba medica	494,5	14	101		189			68		866,5
Grano		453,9	432,4	102				188	539,7	1.716
Uva - produzione		80					55,1			135,1
Orzo										
Farro										
Foraggio										
Favino										
Pascoli	43									43
Arboricoltura da legno									229,2	229,2
Castagno - produzione	162								312,8	474,8
Prati										
Ciliegie - produzione										
Piselli							79,3			79,3
TOT	699,5	679,9	544,8	168	541	679,6	171,4	301	1.081,6	4.867

Tabella 1.3.16: danni da cervo sulle colture in Provincia di Forlì Cesena anno 2021




Tavola 1.3.6: distribuzione danni da cervo accertati nel 2021 in provincia di Forlì-Cesena per Comune e per Distretto

Provincia di Arezzo

Coltivazione danneggiata	Danni 2021 per Comune	
	Pratovecchio Stia	Castel San Niccolò
Olivo (n. piante)	67	
Abete rosso (n. piante)		277

Tabella 1.3.17: danni da cervo sulle colture in Provincia di Arezzo *

* *I danni causati dal cervo alle colture agricole nel corso del 2021 sono stati periziati dal tecnico incaricato ma ancora non quantificati economicamente.*




Tavola 1.3.7: distribuzione danni da cervo accertati nel 2021 in provincia di Arezzo per Comune e per Distretto

Comprensorio ACATER ORIENTALE

Nella tabella seguente i danni da cervo complessivi per il Comprensorio ACATER dal 2014 al 2021 suddivisi per comune.

* dato relativo ai soli risarcimenti di competenza pubblica

Comuni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SAN GODENZO	1.101	9.462	7.982	ND	980	1.970	90	
DICOMANO	224	1.344	1.616	ND	580			2.765
PONTASSIEVE				ND				
LONDA	2.845	3.154	1.850	ND				
VICCHIO	338	195	1.515	ND	547	3.502	396	181
MARRADI				ND				48
PALAZZUOLO S.S.				ND		1.074		
PELAGO				ND				
Totale Prov FIRENZE	4.508	14.155	12.963	ND	2.107	6.546	486	4.435
BAGNO DI R.	507	172		418	121	756	1.162	699,5
CASTROCARO T.			29					
CIVITELLA DI R.	592		119		130	547,2	218	679,9
GALEATA	336		764	380		317	170	544,8
MERCATO S.								168
PORTICO								
PREDAPPPIO	2.317		1.214		385	406	1.181	541
PREMILCUORE			473		860	647	1.083	
ROCCA S.C.						342	317	679,6
SANTA SOFIA	522	916	4.142	438	309	555	1.190	171,4
SARSINA	2.711						156	301
SOGLIANO AL R.			245				336	
TREDOZIO			536		475	1.137	948	1.081,6
VERGHERETO	207			200				
Totale Prov FC	7.192*	1.088*	7.522	1.436*	2.280	4.706	6.761	4.867
POPPI					280			
PRATOVECCIO STIA					391	368		ND
CASTEL SAN NICCOLO'					396			ND
Totale Prov. AR	12.327	11.287	8.084	ND	977	368		ND
Totale ACATER	16.835	25.442	28.569	1.436	5.364	11.620		

Tabella 1.3.18: riepilogo danni da cervo sulle colture dal 2014 al 2021

1.3.8 Valutazioni economiche

La gestione economica del cervo, per il periodo considerato, viene riassunta nella Tabella 1. con la distinzione tra le quote incassate dai cacciatori iscritti ai distretti, dagli ospiti e in totale. Per facilitare la lettura dei dati sono stati calcolati i valori percentuali delle quote pagata dai cacciatori ospiti rispetto al totale. Gli spazi vuoti indicano che in quell'anno la provincia interessata non aveva ancora attivato le procedure di assegnazioni di capi a cacciatori ospiti.

Pr/atc		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
PROV. FI ATC FI NORD FIDC02	Iscritti €	13.570	13.388	15.161	16.269	18.259	17.944	17.580	16.831
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	13.570	13.388	15.161	16.269	18.259	17.944	17.580	16.831
	% ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
PROV. FC ATC FC01- 02-03-04-05- 06	Iscritti €	33.375	31.450	45.950	39.750	32.500	33.850	35.970	30.010
	Ospiti €	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale €	33.375	31.450	45.950	39.750	32.500	33.850	35.970	30.010
	% ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
PROV. AR ATC AR01 AR02	Iscritti €			15.140	17.170	16.960	23.750	22.650	21.600
	Ospiti €			0	0	0	0	0	0
	Totale €			15.140	17.170	16.960	23.750	22.650	21.600
	% ospiti			0	0	0	0	0	0
Comprensorio			76.251	73.189	67.719	75.544	76.200	68.441	

Tabella 1.3.19: riepilogo introiti economici per la stagione venatoria dalla S.V. 14-15 alla S.V.21-22

Nella tabella successiva sono raccolti i dati di sette anni relativi al numero dei cacciatori coinvolti nella gestione venatoria nell'ACATER.

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Iscritti DCFIO1	50	50	66	70	77	79	82	82
Ospiti DCFIO1	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCFC.	112	145	166	188	188	198	238	232
Ospiti ATCFC	0	0	0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCAR01				307	318	418	418	406
Ospiti ATCAR01			0	0	0	0	0	0
Iscritti ATCAR02				28	22	57	24	26
Ospiti ATCAR02			0	0	0	0	0	0
Totale ACATER				593	605	752	762	746

Tabella 1.3.20: cacciatori iscritti ed ospiti coinvolti nella gestione del cervo dalla S.V 14-15 alla S.V. 21-22 nel Comprensorio ACATER (si intende solo gli assegnatari nella stagione venatoria)

2.1 Organizzazione dei distretti Stagione Venatoria 2022-2023

		2022-23	
	N° distretti	1	
Prov.	N° UDG	9	
FI	Sup totale (ha) *	58.082	
	N° distretti	4	
Prov.	N° UDG	25	
FC	Sup totale (ha)	132.700	
	N° distretti	3	
Prov.	N° UDG	5	
AR	Sup totale (ha)	70.038	
	N° distretti	8	
ACATER	N° UDG	55	
	Sup totale (ha)	251.42	

**= superficie realmente operativa

*= escluso istituti faunistici privati (AFV -AAV) incluse Zone di Rispetto Venatorio

Tabella 2.1.1: organizzazione dei distretti nel Comprensorio ACATER

2.1.1 Provincia di Firenze

Distretto	UDG	denominazione	vocazione	attiva	AUS ha
FIDC01	DCSFI-72	LA FAGGIOLA - BADIA DI SUSINANA - PALAZZUOLO - ZRV LA SOGLIA - ZRV I CANCELLI	si	si	4.031
FIDC01	DCSFI-73	GAMBERALDI - ABETO - MONTE GIANNI - VALLE ACERRETA - ZRV LE VILLETTE - ZRV DOGARA - ZRV CASTAGNETO GUIZZO - ZRV BOTTEGHETTE - ZRV VANGIOLINO	si	si	8.855
FIDC01	DCSFI-75	MONTOLOANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV COLLA DI CASAGLIA	si	si	7.984
FIDC01	DCSFI-76	MONTE CARNEVALONE - BOCCHETTA CA' DEL VENTO - CRESPINO - ZRV CAMPO PICCINO	si	si	3.666
FIDC01	DCSFI-79	MONTE PESCHIANA - MURAGLIONE - CORELLA - CASTAGNO - MONTE MASSICAIA - ZRV CORELLA - ZRV MOIA	si	si	7.661
FIDC01	DCSFI-82	RINCINE - VIERLE - GUGENA	si	si	4.029
FIDC01	DCSFI-83	POMINO - PELAGO - CONSUMA - DIACCETO	si	si	5.607
FIDC01	DCSFI-86	GRICIGLIANO - SANTA BRIGIDA - VAL DI SIEVE - CORELLA - GUGENA - POMINO - PELAGO - DIACCETO - ZRV CERRETO LIBRI - ZRV SIEVE - ZRV CASTELLO PETROGNANO - ZRV PRATO BARONE	no	si	12.167
FIDC01	DCSFI-87	MONTOLOANO - LA GIOGANA - VITIGLIANO - AMPINANA - ZRV TEMERAIO	no	si	3.358
FIDC01	AFVFI-20	AFV GALLIANA	si	si	572
FIDC01	AFVFI-28	AFV MUGELLANA	no	si	909
FIDC01	AFVFI-31	AFV ORTACCI	si	si	500
FIDC01	AAVFI-06	AAV FARNETO	no	si	441
FIDC01	AAVFI-09	AAV IL LAGO	no	si	385
TOTALE DISTRETTO			60.165		

Tabella 2.1.2: sub unità/UDG del distretto FIDC01

2.1.2 Provincia di FC

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_FC01	FC03	si	si	9.594
DCER_FC01	AFV ALTO TEVERE	si	si	1.059
DCER_FC01	AFV PETRUSCHIO	si	no	514
DCER_FC02	FC05	si	si	18.619
DCER_FC02	AFV COMERO N	si	no	503
DCER_FC02	AFV RIO SALSO	si	si	542
DCER_FC02	AFV SASSETO M	si	si	1.377
DCER_FC02	AFV VESSA	si	si	580
DCER_FC03	FC04	si	si	10.486
DCER_FC03	AFV CIT	si	si	746
DCER_FC03	AFV VALBURA	si	si	718
DCER_FC04	FC01_02_04_06	si	si	75.759
DCER_FC04	AFV ACERO R	si	si	649
DCER_FC04	AFV BONAGA	si	no	682
DCER_FC04	AFV CELLA	si	no	965
DCER_FC04	AFV GALLIANA	si	si	621
DCER_FC04	AFV M. BASCHIERA	si	no	940
DCER_FC04	AFV MONTECOLLINA	si	no	1.199
DCER_FC04	AFV SALTO MARS	si	si	969
DCER_FC04	AFV S. MARINA	si	si	925
DCER_FC04	AFV S. MARTINO	si	si	1.312
DCER_FC04	AFV S. PAOLO	si	no	1.453
DCER_FC04	AFV VALDIPONDO	si	no	513
DCER_FC04	AFV VALLE IBOLA	si	no	1.000
DCER_FC04	AFV VALMONTONE	si	si	975

Tabella 2.1.3: superfici distretti e UDG della provincia di FC

2.1.3 Provincia di Arezzo

Distretto	UDG	vocazione	attiva	Ettari
DCER_AR31	DCS_AR_13	si	si	19.412
DCER_AR32	DCS_AR_14	si	si	25.294
	DCS_AR_02	no	si	
DCER_AR33	DCS_AR_22	si	si	25.332
	DCS_AR_07	no	si	

Tabella 2.1.4: superfici dei distretti della provincia di AR

2.2 Piano di prelievo venatorio

2.2.1 Piano di prelievo di Comprensorio 2022-2023

	n° capi in prelievo	%
Maschi adulti (classe III e IV)	48	9,7
Maschi subadulti (classe II)	54	10,9
Maschi giovani (classe I)	46	9,3
Femmine adulte (classe II)	145	29,2
Femmine (classe I)	52	10,5
Piccoli (classe 0)	151	30,4
Totale	496	100

Tabella 2.2.1: piano di abbattimento complessivo nel Comprensorio ACATER ORIENTALE 22-23

	Prov FI	Prov FC	Prov AR	Totale
Maschi adulti (classe III e IV)	11	17	20	48
Maschi subadulti (classe II)	10	25	19	54
Maschi giovani (classe I)	9	21	16	46
Femmine adulte (classe II)	23	62	60	145
Femmine giovani (classe I)	9	21	22	52
Piccoli (classe 0)	31	73	47	151
Totale	93	219	184	496

Tabella 2.2.2: suddivisione del piano di abbattimento per provincia (incluso istituti faunistici)

	DISTRETTO FIDC01	AFV MUGELLANA AFVFI28	AFV GALLIANA AFVFI20	AFV ORTACCI AFVFI 31	AAV IL LAGO AAVFI09	AAV FARNETO AAVFI06	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	8	1	1	-	-	1	11	11,8
Maschi subadulti (classe II)	8	1	1	-	-	-	10	10,8
Maschi giovani (classe I)	8	-	-	-	1	-	9	9,7
Femmine adulte (classe II)	18	1	1	1	1	1	23	24,7
Femmine giovani (classe I)	9	-	-	-	-	-	9	9,7
Piccoli (classe 0)	26	1	1	1	1	1	31	33,3
TOTALE	77	4	4	2	3	3	93	100,0

Tabella 2.2.3.: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Firenze 2022-2023

		M1	M2	M3	F1	F2	CL0	TOTALE
DISTRETTO	UDG							
DCER_FC01	ATCFC03	1	1	1	1	1	3	8
	AFV ALTO TEVERE		1			1	1	3
DCER_FC02	ATCFC05	10	10	9	9	36	31	105
	AFV RIO SALSO	1	2	1	1	2	4	11
	AFV SASSETO M.	1	1	1	1	2	4	10
	AFV VESSA	1	1	1	2	2	3	10
DCER_FC03	ATCFC04	1	4	1	1	5	6	18
	AFV CIT						1	1
	AFV VALBURA	1		1	1	2	2	7
DCER_FC04	ATCFC01-02-04-06	2	3	2	2	4	6	19
	AFV ACERO ROSSO				1		2	3
	AFV GALLIANA					1	1	2
	AFV SALTO MARSIGN.	1	1			2	2	6
	AFV S. MARINA	1			2	1	2	6
	AFV S. MARTINO IN A.	1	1			2	3	7
	AFV VALMONTONE					1	2	3
TOT		21	25	17	21	62	73	219

Tabella 2.2.4: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Forlì-Cesena 2022-2023

	DISTRETTO DCS_AR_13	DISTRETTO DCS_AR_14	DISTRETTO DCS_AR_22	TOTALE	%
Maschi adulti (classe III-IV)	11	7	2	20	10,9
Maschi subadulti (classe II)	10	7	2	19	10,3
Maschi giovani (classe I)	9	5	2	16	8,7
Femmine adulte (classe II)	34	20	6	60	32,6
Femmine giovani (classe I)	13	7	2	22	12,0
Piccoli (classe 0)	26	16	5	47	25,5
Totale	103	62	19	184	100

Tabella 2.2.5: suddivisione del piano di prelievo in Provincia di Arezzo 2022-2023

2.2.2 Note per predisposizione del Piano di Prelievo

Provincia di Firenze

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Firenze:

- L'elaborazione dei censimenti mostra una stima della popolazione stabile, rispetto all'anno precedente, sono stati individuati nel distretto FDC01 68 maschi bramanti rispetto ai 73 capi individuati nel 2020. I dati non comprendono i maschi in bramito presenti nel PNFC dove anche nell'anno 2021 il censimento al bramito non è stato effettuato, si può stimare, sulla base degli anni passati una la presenza complessiva di maschi bramanti compresi quelli del PNFC di circa 85-90 capi. La stima della consistenza complessiva potrebbe pertanto risultare sottostimata per mancanza dei dati di questo importante areale riproduttivo.
- Il rapporto P/F (0,44), ricavato dalle osservazioni durante la stagione venatoria, indica un numero di piccoli avvistati durante la stagione venatoria in netta ripresa rispetto ai

monitoraggi degli ultimi 2-3 anni, che oscillava tra 0,30-0,35. Anche la componente delle classi maschili risulta in crescita (circa 40% sul totale) rispetto agli anni precedenti.

- Il piano di prelievo mostra buone percentuali di realizzazione, tra le più alte del Comprensorio Acater Orientale: 79,4,3 %, con una buona ripartizione dei capi prelevati dal punto di vista della struttura.
- Nella passata stagione venatoria si registra una buona percentuale di realizzazione a carico della classe piccolo: 72,7%, dato che confermerebbe una ripresa di questa classe rispetto ai precedenti monitoraggi.
- L'analisi dello sforzo di caccia non evidenzia differenze sostanziali rispetto all'anno precedente.
- L'analisi dei danni indica un forte incremento degli importi rimborsati nel 2021 : 4.435 euro contro 486 euro del 2020.
- Il piano di Prelievo 22-23 proposto di 93 capi, incluso gli istituti faunistici, è superiore di 17 capi rispetto alla s.v. 21-22, pari a circa il 27% dei capi stimati nel 2021, al netto dei prelievi 21-22.

Provincia di Arezzo

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Arezzo:

- Nel 2021 non sono stati nuovamente realizzati i censimenti al bramito all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Come operatori sono stati impiegati esclusivamente cacciatori e pertanto il numero di postazioni utilizzate per il censimento e di conseguenza la superficie acusticamente indagata sono risultati inferiori rispetto a quanto realizzato fino al 2019. Tuttavia, i censimenti svolti nelle serate del 23 e 24 settembre 2021 hanno visto la partecipazione di oltre 330 cacciatori distribuiti su 145 postazioni.
- Il confronto tra il numero di cervi bramanti rilevati dai medesimi punti di ascolto localizzati all'interno del PNFC nei due anni 2019 e 2021 mostrano, rispettivamente i seguenti valori: 282 vs 265 con una riduzione percentuale pari al 6%.
- Il rapporto P/F (0,34) risulta in leggera diminuzione rispetto ai monitoraggi degli ultimi 2-3 anni.
- I prelievi purtroppo non mostrano buone percentuali di realizzazione. Nella SV 21-22 anche il Distretto Falterona ha fatto registrare una percentuale di realizzazione intorno al 53%. Per i Distretti Penna e Alta Valtiberina gli abbattimenti risultano ampiamenti insufficienti (rispettivamente 32.5% e 10%).
- L'analisi dello sforzo di caccia evidenzia differenze rilevanti tra i vari Distretti rimarcando comunque, in tutti i casi, le notevoli difficoltà incontrate dai cacciatori nell'effettuazione degli abbattimenti.
- L'analisi dei danni conferma una costante riduzione degli eventi che comportano un impegno di spesa contenuto ed in linea con quanto accertato negli anni precedenti.

- Il piano di Prelievo 22-23 proposto è di 184 capi con un decremento percentuale del 20% rispetto alla precedente stagione venatoria e risulta essere pari al 16.7% dei capi stimati nel 2022.
- Dal punto di vista territoriale per la SV 2022-2023 si prevede una ridefinizione dei confini Distretti di Gestione pur ovviamente rimanendo all'interno delle aree vocate alla specie e nei limiti rappresentati dalle attuali UDG. Tale modifica è dettata dalla constatazione della colonizzazione che ormai è in via di stabilizzazione di nuovi territori all'interno del Distretto Valtiberina. Sono già tre anni che si realizzano e vengono raccolte osservazioni a vista nel corso di tutto l'anno in questi territori. Per consolidare le osservazioni nel 2021 sono state individuate anche delle nuove postazioni per il censimento al bramito e i risultati ottenuti hanno confermato la presenza di cervi anche in questa delicata fase del ciclo biologico. Sulla base di questi dati si ritiene opportuno ampliare l'areale di gestione del cervo e proseguire nel monitoraggio annuale al fine di programmare anche la gestione venatoria qualora i dati dei censimenti siano sufficientemente robusti per garantire la sostenibilità di un eventuale prelievo venatorio.

Provincia di Forlì Cesena

Si riportano le seguenti considerazioni inerenti la predisposizione del piano di prelievo nel comprensorio di Forlì-Cesena:

- L'elaborazione dei censimenti ha riguardato per il 2021 il territorio extra PN Foreste Casentinesi, oltre a una porzione del PNFC. In particolare, all'interno del territorio del Parco è stato censito un campione di 25 punti di censimento, pari al 29,4% sul totale degli 85 utilizzati nel corso dell'ultimo censimento completo effettuato nel PNFC (2019). Nei 25 punti censiti nel 2021 sono stati contati 63 maschi bramitanti, che sommati ai 105 contati nell'area fuori Parco portano il totale a 168 maschi censiti. Riguardo ai punti censiti nel territorio del Parco, si rileva che la media di 2,52 maschi censiti/punto risulta decisamente superiore al dato medio ricavato dall'ultimo censimento completo (1,75 maschi/punto). Estrapolando il dato ottenuto dal censimento parziale del 2021 a tutti i punti utilizzati nel 2019 si otterrebbe per il territorio del Parco un n. totale di maschi bramitanti pari a circa 214, contro i 149 rilevati nel 2019, tuttavia l'estrapolazione diretta non appare sufficientemente giustificabile considerando soprattutto che la scelta dei punti non è stata in origine operata in modo casuale, né, in ogni caso, con l'obiettivo di ottenere una copertura rappresentativa dell'intero territorio, con particolare riferimento alle fasce altitudinali, che come noto rivestono notevole importanza (cfr. ad es. tab. 5.7 della relazione finale 2019 prodotta dal PNFC). Tuttavia, il dato rilevato, unitamente al fatto che anche nel territorio extra Parco è stato osservato nell'ultimo triennio un aumento dei maschi censiti (97 nel 2019, 99 nel 2020, 105 nel 2021), fanno ritenere sufficientemente fondata, anche in assenza di una copertura completa della consueta area di censimento, l'ipotesi di una popolazione complessivamente, se non in aumento, quanto meno stabile rispetto al triennio precedente (tab. 1.2.3). Sulla base di queste considerazioni, può ritenersi quindi corretto calcolare

prudenzialmente un prelievo circa di pari entità rispetto a quello previsto nella stagione precedente. A ulteriore sostegno e conferma della valenza prudenziale delle stime e del relativo prelievo si consideri altresì che, per quanto riguarda il versante romagnolo del PNFC, la porzione nord-orientale, pari almeno a circa il 40% della superficie totale, non è stata censita nell'ultimo quinquennio a causa di carenza di personale.

- Vengono confermate segnalazioni di nuovi avvistamenti, soprattutto nel settore nord-occidentale della fascia collinare, area nella quale sembra manifestarsi la maggiore tendenza all'espansione della specie.
- I prelievi mostrano rispetto alla stagione precedente un deciso miglioramento delle percentuali di realizzazione, pari a oltre il 75% sul totale, contro il 65%, con punte del 92% per i maschi subadulti. Si osserva una perfetta corrispondenza nei tassi di realizzazione per i maschi adulti e le femmine adulte (82,3%), e comunque in generale una buona ripartizione dei capi prelevati dal punto di vista della struttura.
- L'analisi dello sforzo di caccia non evidenzia differenze sostanziali rispetto all'anno precedente. Su base complessiva è invariato il n. medio di uscite per capo abbattuto, leggermente aumentato quello di uscite per capo assegnato.
- L'analisi dei danni indica una significativa riduzione degli importi pagati nel 2021 rispetto al 2020, riasestandosi sul valore registrato nel 2019.
- Il piano di Prelievo 22-23 proposto, di 219 capi, inclusi gli istituti faunistici, è invariato rispetto a quello della passata stagione venatoria, e risulta pari al 17,3% dei capi stimati nel 2021, al netto dei prelievi 21-22, restando ancora inferiore al 18,4% del 2019 (sempre al netto dei prelievi dell'anno precedente).

COMPENSORIO ACAER PIACENTINO**ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE FAUNISTICO-VENATORIA****2021-22****E****PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO****DI GESTIONE DEL CERVO****2022-23**

SOMMARIO

1. ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2021/2022	p.	01
1.1 INDIVIDUAZIONE DELL'AREALE ANNUALE DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'ACER PIACENTINO	p.	01
1.2 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL'AREALE RIPRODUTTIVO	p.	03
1.3 RAPPORTI CON LE ATTIVITA' AGRICOLE	p.	09
1.4 RISULTATI DEL PRELIEVO	p.	11
2 PROGRAMMAZIONE DEL PRELIEVO	p.	12
2.1 LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA PER IL CERVO IN EMILIA- ROMAGNA	p.	12
2.2 PROPOSTA DI PRELIEVO	p.	17
2.3 NOTE AL PRELIEVO	p.	19

1. ANALISI CONSUNTIVA STAGIONE VENATORIA 2021/2022

1.1 INDIVIDUAZIONE DELL'AREALE ANNUALE DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'ACAER PIACENTINO

Attraverso la raccolta e lettura critica dei segni di presenza della specie (quali osservazioni dirette, tracce, danni alle attività agricole) si è proceduto a definire l'areale distributivo annuale ed aggiornare la perimetrazione del Comprensorio dell'**Area Cervo Appennino Emiliano Romagnolo (ACAER) Piacentino** per la Stagione venatoria 2022/2023 (Fig. 1).

Il nuovo comprensorio occupa circa 389 km² e si amplia di circa il 27.5%, rispetto i 305 km² dello scorso anno, prevalentemente in direzione Est-Sud Est, interessando maggiormente la valle del Torrente Nure. Le caratteristiche ambientali dell'area non si discostano in modo significativo da quanto già descritto nel PAO 2020/2021, a cui si rimanda.

La nuova distribuzione risulta ripartita tra le unità amministrative e gestionali come indicato in Tabella 1.

Da un punto di vista gestionale gli ATC interessati dalla presenza della specie sono 8 ed i Distretti 16 (Tab. 2). Negli ATC PC 5, PC 6, PC 7 e PC 11 l'estensione di territorio interessato e le presenze della specie non sono ancora tali da far rilevare conflitti con le attività agricole, né consentire l'avvio di una gestione attiva, pertanto non verranno inclusi, per questa Stagione Venatoria negli Istituti in cui è possibile effettuare il prelievo, benché rimangano invariati i compiti di monitoraggio. I Distretti e le aree di prelievo interessati, pertanto, dalla gestione venatoria della specie non subiranno variazioni rispetto la stagione 2021/2022.

Si evidenzia come l'areale distributivo sia ancora, per quasi la metà della sua estensione, concentrato nell'ATC PC 09.




Figura 1 - Individuazione su maglia di 2x2 km² della distribuzione del Cervo dell'ACAER Piacentino (Anno 2022)

ATC ed Istituti inclusi	Comune	Estensione (ha)		Estensione (%)	
PC 01	Gazzola	63	2636	0,2	6,8
	Piozzano	2573		6,6	
PC 03	Rivergaro	301	6556	0,8	16,9
	Travo	5196		13,4	
	Vigolzone	1059		2,7	
PC 05	Bettola	1799	1799	4,6	4,6
PC 06	Pontedell'Olio	1091	1277	2,8	3,3
	San_Giorgio_Piacentino	186		0,5	
PC 07	Farini	1031	1031	2,7	2,7
PC 08	Caminata (AV Tidone)	12	6248	0,0	16,1
	Nibbiano (AV Tidone)	651		1,7	
	Pecorara (AV Tidone)	4540		11,7	
	Pianello	1045		2,7	
PC 09	Bobbio	10632	18700	27,4	48,1
	Coli	6898		17,7	
	Corte_Brugnatella	1169		3,0	
PC 11	Ferriere	626	626	1,6	1,6
Totali		38874	38874	100,0	100,0

Tabella 1 - Ripartizione dell'areale distributivo tra le Unità gestionali ed amministrative

ATC ed Istituti inclusi	Distretto	Estensione (ha)		Estensione (%)		Vocazione	Attiva
PC 01	ATC PC 1 D1 Piozzano	308	2636	0,8	6,8	sì	sì
	AFV Groppo Arcelli	1587		4,1			
	AFV Rezzanello	741		1,9			
PC 03	ATC PC 3 D1 Travo	1542	6556	4,0	16,9	sì	sì
	AFV Monte Bogo	849		2,2			
	ATC PC 3 D2 Fradegola	512		1,3			
	ATC PC 3 D3 Denavolo	3653		9,4			
PC 05	ATC PC 5 D1 S. Giovanni	1799	1799	4,6	4,6	sì	no
PC 06	ATC PC 6 D4 Ponte dell'Olio	1091	1277	2,8	3,3	sì	no
	ATC PC 6 D8 Podenzano - S. Giorgio	186		0,5		no	no
PC 07	ATC PC 7 D1 Pradovera	1031	1031	2,7	2,7	sì	no
PC 08	ATC PC 8 D2 Nibbiano	42	6248	0,1	16,1	sì	no
	ATC PC 8 D3 Pianello	1844		4,7		sì	sì
	AFV Pecorara	1122		2,9		sì	sì
	ATC PC 8 D4 Pecorara	3240		8,3		sì	sì
PC 09	ATC PC 9 D1 Marsaglia	3473	18700	8,9	48,1	sì	sì
	ATC PC 9 D2 Mezzano	6213		16,0		sì	sì
	AFV Il Deigo	421		1,1		sì	sì
	ATC PC 9 D3 Barberino	4155		10,7		sì	sì
	ATC PC 9 D4 Coli	4438		11,4		sì	sì
PC 11	ATC PC 11 D2 Centenaro	626	626	1,6	1,6	sì	no
Totali		38874	38874	100	100		

Tabella 2 - Ripartizione dell'areale distributivo tra i Distretti di gestione, con indicazione dello status gestionale

1.2 RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL'AREALE RIPRODUTTIVO

La popolazione di cervo del Comprensorio è monitorata dal 2001 attraverso l'organizzazione di censimenti al bramito (Raganella Pelliccioni et al. 2013) realizzati in collaborazione con l'Università di Pavia.

Dal 2016 si utilizzano 61 punti di ascolto del bramito (fig. 2) per una superficie monitorata di circa 186,4 km², corrispondenti al 61.2% dell'areale, con 2 ripetizioni del monitoraggio effettuate nella seconda metà di settembre. Alcuni punti sono collocati esternamente all'areale riproduttivo per rilevare le eventuali modificazioni.

Per quanto sopra esposto si riportano, in Figura 3, esclusivamente i dati del numero minimo accertato di cervi bramiti contattati negli ultimi 6 anni (dal 2016 al 2021) ritenendo più omogenee, per questo periodo, le modalità di rilevamento della popolazione, nonostante il ridotto sforzo di monitoraggio effettuato nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19 (42 punti di ascolto coperti sui 61 pianificati, con una superficie monitorata pari a 140.0 km² rispetto ai 186.4 km² degli altri anni).




Figura 2 - Distribuzione dei punti di ascolto del cervo nell'areale ACAER (Anno 2021)




Figura 3 - Andamento del numero minimo accertato di cervi bramenti nell'areale ACAER dal 2016 al 2021

A livello riproduttivo l'area più utilizzata è collocata nel cuore dell'areale distributivo: dal M. Pradegna (a Nord-Ovest della cittadina di Bobbio) si segue verso Nord-Est il crinale che separa le valli del Tidone e della Trebbia per circa 15 km, interessando prevalentemente, ma non esclusivamente, le sponde destra del Torrente Tidone e quella sinistra del Fiume Trebbia. La tendenza, come già osservato per l'areale distributivo, sembra portare ad un ampliamento dell'areale verso Est.

Sulla base dei monitoraggi effettuati è stato possibile anche caratterizzare lo sviluppo di tale areale sfruttando la posizione dei maschi bramenti rilevata durante i relativi "censimenti" (Fig. 5). In base ai risultati dell'analisi del Kernel Home Range (Worton 1989) al 95% attraverso il software R (pacchetto AdehabitatHR v. 0.4.19, con il metodo LSCV per la definizione del parametro di smoothing h , Calenge 2006) si è osservato un progressivo, ancorché incostante, incremento dell'area utilizzata, che è passata dai 7940 ha circa del 2016 agli 11310 ha del 2021, con una espansione dell'areale di 3370 ha, pari al 42.4% (incremento medio annuo di 674 ha).

L'andamento nei 6 anni dei cervi contattati al bramito e le relative densità con riferimento agli areali stimati sono riportati in dettaglio nella Tabella 2.

Anno	Cervi bramenti (n minimo)	Estensione areale riproduttivo (ha)	Densità (ind/km ²)		
			Su superficie esplorata (18640 -14000 ha)	Su areale riproduttivo (variabile ogni anno)	Su areale distributivo del 2021
2016	94	7940	0.50	1.18	0.24
2017	91	5970	0.49	1.52	0.23
2018	99	7874	0.53	1.26	0.25
2019	104	13086	0.56	0.79	0.27
2020	105	9420	0.75	1.11	0.27
2021	109	11310	0.58	0.96	0.28

Tabella 2 - Andamento del numero di cervi bramenti dal 2017 al 2021 e relative stime delle densità con riferimento alla superficie monitorata ed agli areali riproduttivo e distributivo stimati (v. testo)

Utilizzando il numero minimo di maschi bramanti e la stima della percentuale di questi nella popolazione è possibile estrapolare un dato di consistenza complessiva della popolazione. Tale stima è stata effettuata utilizzando sia una ipotesi generica per cui i maschi bramanti rappresentino il 15.5% della popolazione (parametro medio utilizzato nei Programmi annuali operativi degli ACATER regionali), sia utilizzando il dato ricavato da uno studio triennale su una frazione della popolazione in oggetto (cfr. La Russa, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pavia, A.A. 2018/2019) che, combinando diverse tecniche (fototrappolaggio ed osservazioni dirette da punti di vantaggio o da percorsi standardizzati), arriva a ritenere la percentuale di maschi adulti pari mediamente al 18% della popolazione (Tab. 3). Le stime di popolazioni del 2021 sono state ridotte del numero di capi prelevati dopo i censimenti (39 animali).

Anno	Cervi bramanti (n minimo)	Ipotesi 1 (15.5% della popolazione)	Densità sull'areale distributivo (ind/100 ha)	Ipotesi 2 (18% della popolazione)	Densità sull'areale distributivo (ind/100 ha)
2016	94	606	1,56	522	1,34
2017	91	587	1,51	506	1,30
2018	99	639	1,64	550	1,41
2019	104	671	1,73	578	1,49
2020	105	677	1,74	583	1,50
2021*	109	664	1,81	567	1,56

*= Annualità con prelievo venatorio sottratto alle stime

Tabella 3 - Stime della consistenza e della densità della popolazione sulla base del numero di cervi bramanti dal 2016 al 2021 e di due diverse ipotesi della loro importanza percentuale nella popolazione (l'areale distributivo di riferimento è quello del 2021)




Figura 5 - Distribuzione dei cervi bramenti e individuazione dell'areale riproduttivo nel periodo 2017-2021

Negli ultimi due anni la popolazione è stata monitorata anche mediante conte dirette da punti di vantaggio in primavera (Raganella Pelliccioni et al. 2013). Nel contesto piacentino in cui le aree boscate e cespugliate interessano oltre il 60% dell'areale distributivo si ritiene comunque il metodo incline ad una certa sottostima.

Le conte, effettuate in primavera durante i censimenti dei caprioli, riportano una consistenza pre-riproduttiva minima di 509 animali ripartiti come da prospetto sottostante (Tab. 4), in cui non è ovviamente rappresentata la quota dei piccoli dell'anno (considerati già giovani). La densità a livello di areale distributivo risulta pari a 1.31 ind/km², contro i 350 animali osservati nel 2021, che, su un areale distributivo di 304.7 km, corrispondeva ad una densità di 0.89 cervi/km².

La sex ratio è risultata pari a 1.49 femmine per maschio, mentre sono stati osservati 0.72 giovani per femmina adulta.

Distretto	Classi sociali								Totale
	MG	MS	MA	MIn	FG	FA	Fln	Ind	
ATC PC 1 D1 Piozzano	3	3	3	0	1	2	4	7	23
ATC PC 3 D1 Travo	6	6	29	10	10	16	4	29	110
ATC PC 3 D2 Fradegola	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ATC PC 3 D3 Denavolo	1	1	4	0	0	2	0	0	7
ATC PC 5 D1 S. Giovanni	1	1	0	0	0	2	0	0	4
ATC PC 8 D1 Ziano	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ATC PC 8 D2 Nibbiano	1	1	1	0	0	0	0	0	3
ATC PC 8 D3 Pianello	1	2	0	0	0	1	0	0	4
ATC PC 8 D4 Pecorara	6	2	5	1	11	19	0	9	53
ATC PC 9 D2 Mezzano	13	16	19	4	36	79	28	27	222
ATC PC 9 D3 Barberino	4	9	2	0	10	19	14	11	69
ATC PC 9 D4 Coli	0	2	2	0	1	4	3	0	12
Totale	35	43	66	15	69	145	53	83	509
% sul totale	6,9	8,4	13,0	2,9	13,6	28,5	10,4	16,3	100,0
% sui classificati	9,8	12,0	18,4	-	19,3	40,5	-	-	100,0

Tabella 4 - Risultati del conteggio di cervi da punti fissi di vantaggio nella primavera 2022, ripartiti tra i distretti di gestione degli Ungulati, comprendenti tutti gli Istituti faunistici inclusi (Legenda: MA= MMIII-V; MS= MM-II; MG= MM-I; FA= FF-II; FG= FF-I; Ind=indeterminati; MIn=maschi indeterminati; Fln= femmine indeterminate)

1.3 RAPPORTI CON LE ATTIVITA' AGRICOLE

Nelle Tabelle 6, 7 ed 8 si riportano le informazioni relative ai danni periziati dall'Ente dal 2016 che, a detta delle organizzazioni professionali agricole attive sul territorio, non sono rappresentativi del reale fenomeno in quanto mancanti di numerosi eventi mai denunciati. Relativamente agli importi negli anni (Tab. 5) si evince una certa tendenza all'aumento dell'impatto economico negli ultimi anni, con una esplosione del fenomeno nel 2021 (13 eventi corrispondenti al 50% degli eventi di tutto il periodo). Guardando la distribuzione dei danni tra i Distretti (Tab. 6) risulta una corrispondenza relativa tra le maggiori consistenze di cervi osservate e gli impatti economicamente più rilevanti. Le colture agricole più frequentemente danneggiate sono risultate essere i cereali autunno-vernini (Tab. 7), anche se dal punto di vista economico le produzioni proteo-oleaginose sono risultate più importanti nell'ultimo anno ed in prospettiva (a causa della tendenza all'aumento di produzione di queste tipologie colturali) degne di particolare attenzione nel breve termine, in quanto di maggior valore economico rispetto le tradizionali colture a rotazione.

Anno	Eventi (n)	Importo (€)
2016	5	2205,00
2017	1	550,95
2018	1	80,00
2019	4	1310,00
2020	2	2703,12
2021	13	6627,86
Totale	26	13476,73

Tabella 5 - Andamento dell'importanza economica dei danni da cervo periziati dal 2016 al 2021 nell'ACAER piacentino dell'areale distributivo

Distretto	Eventi (n)	Importo (€)
ATC PC 3 D1 Travo	3	2356,80
ATC PC 3 D2 Fradegola	4	1667,72
ATC PC 9 D2 Mezzano	14	7454,12
ATC PC 9 D3 Barberino	5	1998,09
Totale	26	13476,73

Tabella 6 - Ripartizione dell'importanza economica dei danni da cervo periziati dal 2016 al 2021 tra i distretti di gestione degli Ungulati (comprendenti gli Istituti faunistico venatori inclusi)

Tipologia culturale	Eventi (n)	Importo (€)
Girasole	4	4963,6
Grano	9	3364,44
Vigneti e frutteti	6	2057,63
Prati	3	1210,72
Erba medica	1	994,41
Piselli	1	670,08
Olivo - impianto	1	117,6
Avena	1	98,25
Totale	26	13476,73

Tabella 7 - Ripartizione dell'importanza economica dei danni da cervo periziati dal 2016 al 2020 tra le tipologie culturali




Figura 6 - Distribuzione dei danni da cervo nel periodo 2016-2021

1.4 RISULTATI DEL PRELIEVO

L'avvio del prelievo, probabilmente anche a causa della velocità con cui è stato effettuato, è stato recepito ed attuato con diversa efficienza tra i vari Istituti, portando tra l'altro a sensibili differenze nella percentuale di realizzazione del piano programmato, come evidente dalla Tabella 8. Nel complesso poco più della metà dei capi previsti è stata effettivamente prelevata. Tale valore si

riduce considerando solo le Aziende venatorie, in cui sono stati prelevati 6 capi rispetto i 14 autorizzati (42.9%).

Distretto	Istituto	Prelievo autorizzato							Prelievo realizzato									
		MA	MS	MG	FA	FG	P	Tot.	MA	MS	MG	FA	FG	MO	FO	Tot.	%	
ATC PC 1 D1 Piozzano	ATC PC 1 D1	1	0	1	1	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	AFV Groppo Arcelli	0	1	0	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	25,0	
	AFV Rezzanello	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	50,0	
ATC PC 3 D2 Fradebola	ATC PC 3 D2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
ATC PC 3 D1 Travo	ATC PC 3 D1	1	0	1	1	2	2	7	1	0	0	0	0	0	0	1	14,3	
	AFV Monte Bogo	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
ATC PC 3 D3 Denavolo	ATC PC 3 D3	0	0	1	2	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
ATC PC 8 D3 Pianello	ATC PC 8 D3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
ATC PC 8 D4 Pecorara	ATC PC 8 D4	0	1	1	3	1	2	8	0	1	0	2	1	0	0	4	50,0	
	AFV Pecorara	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	2	100,0	
ATC PC 9 D2 Mezzano	ATC PC 9 D2	2	2	3	6	5	8	26	1	2	3	5	3	3	3	20	76,9	
	AFV II Dego	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	2	100,0	
ATC PC 9 D3 Barberino	ATC PC 9 D3	1	1	1	2	1	2	8	0	1	1	2	0	1	2	7	87,5	
Totale		5	6	11	17	14	24	77	2	5	6	7	6	5	7	38	49,4	
% realizzazione									40,0	83,3	54,5	52,9	28,6	50,0		49,4		

Tabella 8 - Piano di prelievo autorizzato e realizzato nei diversi Istituti faunistici nella Stagione Venatoria 2021/2022

Lo sforzo di caccia, a causa del ridotto numero di capi in molti istituti faunistici, è stato calcolato complessivamente in modo da conteggiare, nel calcolo dell'efficienza, anche le giornate impiegate senza raggiungere l'abbattimento in un Distretto (Tab. 9), quindi senza poter ricavare il dato per capo abbattuto. Trattandosi del primo anno di prelievo ci si riserva di effettuare valutazioni più approfondite sui risultati, quando si avranno a disposizione più stagioni venatorie che consentiranno una comparazione tra periodi. Attualmente si rileva solo come la classe dei maschi adulti, pur essendo tra le meno sfruttate (40.0% di capi prelevati rispetto gli autorizzati), sia quella che ha implicato lo sforzo minore (2.5 giornate/capo), al contrario di quella dei maschi subadulti, i cui prelievi sono stati effettuati con la maggior aderenza al Piano (100%), nonostante richiedesse lo sforzo maggiore (10.8 giornate/capo).

	Classi sociali						Totale
	MA	MS	MG	FA	FG	P	
Cervi prelevati	2	6	5	7	6	13	39
Giornate impiegate	5	65	37	30	40	61	238
Efficienza di prelievo	2,5	10,8	7,4	4,3	6,7	4,7	6,1

Tabella 9 - Ripartizione dei capi abbattuti tra le classi sociali, giornate complessivamente dedicate a ciascuna classe e efficienza (giornate/capo) del prelievo nella Stagione Venatoria 2021/2022

2 PROGRAMMAZIONE DEL PRELIEVO

2.1 LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA PER IL CERVO IN EMILIA- ROMAGNA

La pianificazione faunistico venatoria per la specie, in Emilia – Romagna, pone il contemperamento dell’obiettivo di conservazione delle popolazioni nelle aree vocate con l’esigenza di contenimento degli impatti ai comparti agro-forestale e viario. Per il raggiungimento di tali obiettivi, tra le azioni previste nel periodo di validità dell’attuale Piano, è stato inserito anche l’avvio della gestione venatoria della specie in provincia di Piacenza.

L’attuale distribuzione del cervo interessa tutti e tre i comprensori omogenei individuati dal Piano faunistico, anche se il comprensorio 1 di pianura è coinvolto solo marginalmente (Fig. 7).

In sintonia con il Piano faunistico regionale le Unità di Gestione ricadenti all’interno del Comprensorio Omogeneo 1 sono considerate non vocate e come tali sottoposte ad una gestione non conservativa della specie, con l’obiettivo di rimozione totale degli individui.

Nei Comprensori 2 e 3 si fissa una densità obiettivo di **2.5 animali per km²** nei distretti in cui non si sono registrati danni, ed una densità obiettivo di **2 animali per km²** nel restante territorio, con una programmazione dei prelievi tra Unità di Gestione, che tenga conto dell’impatto della specie sulle attività agricole. Tale aspetto dovrà comunque essere attentamente valutato anche alla luce della fenologia dei danni rispetto il calendario di prelievo ed alla nota vagilità del cervo, che potrebbero rendere più funzionale un intervento ripartito anche su Unità di gestione limitrofe a quelle interessate da episodi di danneggiamento. In questa ottica si terrà pertanto anche conto della Vocazione agroforestale alla specie, così come individuata nell’aggiornamento della Carta delle Vocazioni della Regione Emilia-Romagna (approvata con DGR 1036/1998 e succ. modd.). L’elenco delle Unità di gestione interessate dalla presenza del cervo e la loro caratterizzazione rispetto la vocazionalità ed il rischio agricolo sono riepilogate nella Tabella 10. La valutazione del rischio di danni alle produzioni agricole è rappresentata in Figura 8, mentre in Figura 9 è riportata la collocazione delle Unità di gestione degli Istituti faunistici interessati.




Figura 7 - Posizione dell'areale distributivo del cervo dell'ACAER in provincia di Piacenza rispetto i Comprensori faunistici Omogenei individuati dal PFV regionale.

Distretto	Istituto	UDG/parcelle	Estensione (ha)	Comprensorio omogeneo PFV	Danni pregressi nell'area o in aree limitrofe	Rischio
ATC PC 1 D1 Piozzano	ATC PC 01	Montecanino	1046.8	1	n.v.	n.v.
		San Gabriele	484.3	1	n.v.	n.v.
		Zoccolo	489.9	1	n.v.	n.v.
	AFV	Gropo Arcelli	1586.9	1	n.v.	n.v.
		Rezzanello	740.9	1	n.v.	n.v.
	Totale Distretto			4348.8		
ATC PC 3 D1 Travo	ATC PC 03	1A	103.5	2	no	elevato
		1D	151.1	2	no	elevato
		1E	286.4	2	sì	massimo
		1F	204.2	2	sì	massimo
		1G	152.5	2	sì	massimo
		1H	117.1	2	sì	massimo
		1I	176.7	2	sì	massimo
	AFV	Monte Bogo	848.9	2	sì	elevato
Totale Distretto			2040.4	Superficie a rischio: elevato 54%, massimo 46%		
ATC PC 3 D2 Fradegola	ATC PC 03	2A	476.2	2	sì	elevato
	Totale Distretto			476.2	Superficie a rischio: elevato 100%	
ATC PC 3 D3 Denavolo	ATC PC 03	3A	214.8	2	no	elevato
		3B	480.4	2	no	elevato
		3C	470.7	2	no	elevato
		3D	353	2	no	elevato
		3E	275.9	2	no	elevato
		3F	409.2	2	no	elevato
		3G	333	2	sì	elevato
	3H	365.9	2	no	elevato	
Totale Distretto			2902.9	Superficie a rischio: elevato 100%		
ATC PC 8 D3 Pianello ATC	ATC PC 08	3I	191.7	2	no	elevato
		3L	285.6	2	no	elevato
	Totale Distretto			477.3	Superficie a rischio: elevato 100%	
PC 8 D4 Pecorara	ATC PC 08	4A	576.7	2	no	elevato
		4B	226	2	no	elevato
		4C	309	2	no	elevato
		4D	249.5	2	no	elevato
		4E	407.8	2	no	elevato
		4F	431.4	2	no	moderato
		4G	359.5	2	no	moderato
		4H	538.9	2	no	elevato
		4I	146.4	2	no	elevato
		4L	218.5	2	no	elevato
		4M	164.6	2	no	elevato
		4N	232.3	2	no	elevato
	AFV	Pecorara	1122.4	2	no	elevato
Totale Distretto			4983.0	Superficie a rischio: moderato 16%, elevato 84%		

(segue)

(continua)

Distretto	Istituto	UDG/parcelle	Estensione (ha)	Comprensorio omogeneo PFV	Danni pregressi nell'area o in aree limitrofe	Rischio
ATC PC 9 D2 Mezzano	ATC PC 09	D2_U1_P2A	314.7	2	sì	moderato
		D2_U1_P2B	279.8	2	no	moderato
		D2_U1_P2C	172.2	2	sì	moderato
		D2_U1_P2D	175.5	2	sì	moderato
		D2_U1_P2E	155.1	2	sì	elevato
		D2_U1_P2F	171.6	2	sì	elevato
		D2_U1_P2G	152.8	2	sì	massimo
		D2_U1_P2H	236.2	2	no	massimo
		D2_U1_P2I	98.4	2	no	elevato
		D2_U1_P2L	132.0	2	sì	elevato
		D2_U1_P2M	137.6	2	no	elevato
		D2_U1_P2N	193.6	2	no	massimo
		D2_U1_P2O	229.3	2	no	moderato
		D2_U1_P2P	187.0	2	no	elevato
		D2_U1_P2R	93.8	2	no	moderato
		D2_U1_P2S	126.4	2	no	massimo
		D2_U3_P2Q	184.9	2	no	moderato
		D2_U3_P2T	407.3	2	sì	moderato
		D2_U3_P2U	325.6	2	sì	moderato
		D2_U3_P2V	371.9	2	sì	elevato
		D2_U3_P2W	193.6	2	no	moderato
	D2_U3_P2X	286.7	2	sì	elevato	
D2_U3_P2Y	167.8	2	no	moderato		
D2_U3_P2Z	254.8	2	sì	elevato		
AFV	Il Deگو	421.4	2	sì	massimo	
Totale Distretto			5470.1	Superficie a rischio: moderato 46%, elevato 33%, massimo 21%		
ATC PC 9 D3 Barberino	ATC PC 09	D3_U1_P3A	240.6	3	sì	moderato
		D3_U1_P3B	140.5	2	sì	moderato
		D3_U1_P3C	280.9	2	sì	massimo
		D3_U1_P3D	276.5	2	no	elevato
		D3_U1_P3E	270.8	3	no	moderato
		D3_U1_P3F	172.6	3	no	moderato
	D3_U1_P3G	1703.4	3	sì	moderato	
Totale Distretto			3085.2	Superficie a rischio: moderato 82%, elevato 9%, massimo 9%		
Totale complessivo estensione UDG/parcelle interessati dalla gestione venatoria			23783.9			

Tabella 10 - Elenco delle Unità di gestione/parcelle di caccia con presenza del cervo, in cui si prevede il potenziale avvio del prelievo, con indicazione, per le aree dei Comprensori Omogenei 2 e 3, degli eventi di danno pregressi e del rischio così come individuato dalla Carta regionale delle Vocazioni faunistiche




Figura 8 - Collocazione dell'areale del cervo rispetto il rischio agricolo stimato dalla Carta delle vocazioni faunistiche regionale




Figura 9 - Collocazione delle Unità di gestione degli Istituti faunistici coinvolti nella gestione del cervo dell'ACAER (al netto degli Istituti di protezione)

2.2 PROPOSTA DI PRELIEVO

Come per la formulazione della prima proposta di prelievo del cervo nel Comprensorio regionale dell'ACAER Piacentino, si fa prudenzialmente riferimento, nella consapevolezza che si tratti di una sottostima, al conteggio pre-riproduttivo degli animali effettuato con le conte sul primo verde, corrispondente a 509 capi. In considerazione della scarsa realizzazione del Piano di prelievo precedente, onde evitare destrutturazioni della popolazione, anche a seguito di un successo di prelievo eterogeneo tra le classi sociali, si propone un prelievo del 20% della consistenza pre-riproduttiva minima accertata, corrispondente a 102 cervi.

In considerazione dell'elevato numero di animali non determinati (quasi il 30%) rispetto le classi di età e sesso di appartenenza durante le conte, si considera la struttura di popolazione in equilibrio riportata dalla Linee Guida per la gestione degli Ungulati (Raganella Pelliccioni et al. 2013). La proposta tiene anche conto del parere ISPRA di cui al prot. 30/09/2021.0918166.E sulla ripartizione dello scorso anno, utilizzando delle percentuali di prelievo conservative dei maschi non giovani. (Tab. 11).

	Capi in prelievo	
	n	%
Maschi adulti (classi III e IV)	8	7,8
Maschi subadulti (classe II)	8	7,8
Maschi giovani (classe I)	14	13,7
Femmine adulte (Classe II)	23	22,6
Femmine giovani (Classe I)	17	16,7
Piccoli	32	31,4
Totale	102	100.0

Tabella 11 - Suddivisione del piano di prelievo complessivo dell'ACAER Piacentino 2022-2023, tra le classi d'età e sesso

Per la ripartizione dei capi tra i Distretti di gestione ci si riferisce ai criteri individuati dal Piano faunistico venatorio (superficie inclusa nell'areale distributivo e importo dei danni), integrati dal rischio agricolo stimato sulla base della Carta delle vocazioni faunistiche regionale e dei danni già registrati, in considerazione dell'attuale fase altamente dinamica del fenomeno. A questo scopo i capi saranno ripartiti secondo i seguenti elementi quantitativi:

- per i 2/3 (66.7%) sulla base della proporzione di superficie di ogni Distretto inclusa nell'areale. Tale superficie sarà conteggiata 1,5 volte nel caso sia ricompresa in area a rischio elevato o 2 volte nel caso di rischio massimo o di territorio non vocato (v. Tab. 9);
- per 1/3 (33.3%) sulla base dell'entità dell'importo dei danni stimati nel periodo 2016-2021 (v. Tab. 7).

Le Aziende faunistiche si vedranno riconosciuta una quota del numero di animali assegnati al Distretto proporzionale alla loro superficie. Per la prossima Stagione venatoria non si procederà ad una penalizzazione degli Istituti che hanno avuto quote di realizzazione del prelievo basse, ritenendo i risultati ancora frutto di un periodo di "rodaggio" dell'avvio di questo tipo di attività venatoria. In ogni caso, il numero di capi spettanti, in sede di arrotondamento, verrà approssimato per difetto

per gli Istituti che hanno prelevato meno del 50% dell'autorizzato e per eccesso per gli istituti che hanno prelevato almeno il 75%.

In base ai criteri sopra specificati, il prelievo viene ripartito tra i Distretti come illustrato nella Tabella 12 seguente. All'interno di ogni Distretto, tra ATC ed Aziende, si punta a mantenere un prelievo bilanciato, come riportato nella Tabella 13. Per quanto concerne le classi sociali, si prevede una tendenziale equa ripartizione dei piccoli tra i due sessi.

Distretto	Estensione (ha)	Superficie a rischio (ha)			Superficie ponderata	Importo danni (€)	Peso relativo degli indici		Peso del Distretto	Capi spettanti
		moderato	elevato	massimo o non vocato			superficie ponderata (% riportata a 0.67)	danni (% riportata a 0.33)		
ATC PC 1 D1 Piozzano	4348.8	0	0	4348.8	8697.6	0,00	0.16	0,00	0,16	16
ATC PC 3 D1 Travo	2040.4	0	1103.5	936.9	3529.1	2356,80	0.07	0,06	0,12	13
ATC PC 3 D2 Fradegola	476.2	0	476,2	0	714,3	1667,72	0.01	0,04	0,05	4
ATC PC 3 D3 Denavolo	2902.9	0	2902.9	0	4354.4	0,00	0.08	0,00	0,08	7
ATC PC 8 D3 Pianello	477.3	0	477.3	0	716.0	0,00	0.01	0,00	0,01	2
ATC PC 8 D4 Pecorara	4983.0	790.9	4192.1	0	7079.1	0,00	0.13	0,00	0,13	14
ATC PC 9 D2 Mezzano	5470.1	2544.5	1795.2	1130.4	7498.1	7454,12	0.14	0,18	0,32	34
ATC PC 9 D3 Barberino	3085.2	2527.8	276.5	280.9	3504.3	1998,09	0.07	0,05	0,11	12
Totale	23783.9				36092.7	13476,73	0.67	0.33	1.00	102

Tabella 12 - Calcolo degli indici di ponderazione e ripartizione del piano di prelievo tra i Distretti del Comprensorio ACAER Piacentino (v. testo per spiegazione)

Distretto	Estensione (ha)	Istituto	Estensione Istituto (ha)	MA	MS	MG	FA	FG	P		Totale per Istituto	Totale per Distretto
									M	F		
ATC PC 1 D1 Piozzano	4348.8	ATC PC 1 D1	2021.0	1	0	1	2	1	1	1	7	16
		AFV Groppo Arcelli	1586.9	1	0	1	1	1	1	1	6	
		AFV Rezzanello	740.9	0	1	0	1	0	0	1	3	
ATC PC 3 D1 Travo	2040.4	ATC PC 3 D1	1191.5	1	0	1	2	1	2	1	8	13
		AFV Monte Bogo	848.9	0	1	1	1	1	0	1	5	
ATC PC 3 D2 Fradegola	476.2	ATC PC 3 D2	476.2	0	1	0	1	1	1	0	4	4
ATC PC 3 D3 Denavolo	2902.9	ATC PC 3 D3	2902.9	1	0	1	1	1	2	1	7	7
ATC PC 8 D3 Pianello	477.3	ATC PC 8 D3	477.3	0	0	1	0	0	0	1	2	2
ATC PC 8 D4 Pecorara	4983	ATC PC 8 D4	3860.6	1	0	2	2	2	2	2	11	14
		AFV Pecorara	1122.4	0	1	0	1	0	0	1	3	
ATC PC 9 D2 Mezzano	5470.1	ATC PC 9 D2	5048.7	2	2	4	7	7	5	4	31	34
		AFV Il Dego	421.4	0	1	0	1	0	1	0	3	
ATC PC 9 D3 Barberino	3085.2	ATC PC 9 D3	3085.2	1	1	2	3	2	1	2	12	12
Totale		23783.9		8	8	14	23	17	16	16	102	

Legenda: MA= MMIII-V; MSA= MM-II; MG= MM-I; FA= FF-II; FG= FF-I; P=Classe 0

Tabella 13 - Ripartizione del piano di prelievo tra gli Istituti faunistici ricompresi nei Distretti del Comprensorio ACAER regionale (v. testo per spiegazione)

2.3 NOTE AL PRELIEVO

Al fine di garantire una corretta comprensione dell'andamento del prelievo e dei suoi effetti sulla popolazione e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano faunistico, onde apportare le opportune modifiche gestionali ed organizzative, risulta particolarmente importante monitorare, archiviare e rendicontare puntualmente le informazioni legate a tutte le attività inerenti alla specie. In particolare, da ogni Distretto, sotto la supervisione del tecnico faunistico, dovranno essere attentamente acquisiti e resi tempestivamente disponibili (in formato digitale e georiferito, dove necessario) i dati relativi a:

- n° di cacciatori coinvolti nelle attività;
- bilancio economico per distretto ed Istituto;
- sforzo di caccia per parcella e per classe d'età degli animali prelevati;
- caratteristiche biometriche degli animali abbattuti, attraverso la compilazione delle apposite schede, con precisa distinzione in classi d'età e sesso di ogni animale abbattuto;
- andamento dei danni causati dalla specie, stimati attraverso la prevista attività peritale e rendicontati tempestivamente nel sistema informativo predisposto dalla Regione Emilia – Romagna;

- presidi di prevenzione dei danni, installati sul territorio di competenza ed eventuali miglioramenti ambientali;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA 5 OTTOBRE 2022, N. 18726

Modifica delibera cinghiale 567/22 "Prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2022/2023"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l'altro:

- che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

- che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 56, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, gli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) ed i concessionari delle Aziende venatorie hanno presentato per la stagione venatoria 2022/2023 le richieste, trattenute agli atti dei Settori Agricoltura caccia e pesca competenti per territorio, relative al prelievo sia in forma selettiva, sia in forma collettiva della specie cinghiale;

Richiamata altresì la nota protocollo n. 0319949.U del 31 marzo 2022 con la quale il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sui piani di prelievo del cinghiale per la stagione 2022-2023;

Visto il parere espresso da ISPRA, acquisito agli atti con protocollo n. 0352741.E del 7 aprile 2022, con il quale l'Istituto esprime parere favorevole sul prelievo del cinghiale proposto per la stagione venatoria 2022-2023, subordinandolo al recepimento delle indicazioni fornite in merito alla revisione della consistenza e della struttura, in termini di classi di sesso e di età dei capi da abbattere;

Richiamata la propria deliberazione n. 566/2022 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, ed in particolare l'Allegato 1 che disciplina la caccia al cinghiale stabilendo giornate, tempi di prelievo, modalità e prescrizioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 567 del 13 aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2022/2023";

Dato atto che, per mero errore materiale, il Settore Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna ha trasmesso, sia per il Pre Parco di Monte Sole che per quello del Corno alle Scale un periodo di prelievo per la caccia di collettiva al cinghiale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 Gennaio;

Considerato che i Regolamenti dell'Attività venatoria dei suddetti Parchi prevedono che la caccia al cinghiale non possa protrarsi oltre il 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto di stabilire con il presente atto che la caccia collettiva al cinghiale nel Pre Parco di Monte Sole e in quello del Corno alle Scale si possa esercitare a far data dal giorno 6 ottobre fino al 31 dicembre 2022;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che in base a quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto alla pubblicazione ivi contemplata, secondo le disposizioni indicate nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì, che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 mar-

zo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 13814 del 18 luglio 2022, con la quale sono stati affidati ai collaboratori del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca i relativi incarichi non dirigenziali afferenti alle posizioni organizzative;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di rettificare il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva nei territori del Pre Parco di Monte Sole ricadente nel distretto 8 dell'ATC BO3 e del Pre Parco del Corno alle Scale, ricadente nel distretto 11 del medesimo ATC BO3, individuato erroneamente dalla deliberazione di Giunta regionale n. 567/2022 nel 15 ottobre-15 gennaio, stabilendo che detto periodo intercorra a far data dal 6 ottobre fino al 31 dicembre 2022;

2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul portale E-R Agricoltura Caccia e Pesca al seguente link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia>.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vittorio Elio Manduca